

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 settembre 2024

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 18 settembre 2024, n. **132**.

Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 7 agosto 2024.

Individuazione di ulteriori Standard Value per le produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai Fondi di mutualizzazione. Annualità 2024. (24A04843) Pag. 16

DECRETO 6 settembre 2024.

Integrazione al decreto 12 aprile 2024, concernente la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese». (24A04841) Pag. 67

DECRETO 9 settembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Modena». (24A04842) ... Pag. 75

Ministero dell'interno

DECRETO 21 giugno 2024.

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2024. (24A04834) Pag. 88

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia e scienze cognitive» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (24A04835) Pag. 89



DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione dell'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» ad istituire e ad attivare, nella sede di Grottammare, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 14 unità e, per l'intero corso, a 56 unità. (24A04836). Pag. 90

DECRETO 26 agosto 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia neoesistenziale - S.P.Es.» a trasferire la sede periferica di Aversa a Napoli. (24A04837). Pag. 91

DECRETO 26 agosto 2024.

Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» a trasferire la sede principale di Casoria. (24A04838). Pag. 92

DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione dell'istituto «Agorà psicologia e psicoterapia ecologica» ad istituire e ad attivare, nella sede di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 19 unità e, per l'intero corso, a 76 unità. (24A04839). Pag. 92

DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione della «Scuola di terapia cognitiva e comportamentale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Mestre, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (24A04840). Pag. 93

Ministero della salute

DECRETO 6 agosto 2024.

Approvazione del programma rimodulato per l'assegnazione alla Regione Campania di quota parte delle risorse per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici (REMS). (24A04906). Pag. 94

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 11 giugno 2024.

Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all'annualità 2018, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022. (24A04896). Pag. 99

DECRETO 12 settembre 2024.

Proroga della gestione commissariale della «Dedalo società cooperativa edilizia» in Bari. (24A04862). Pag. 102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 5 settembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Galenica Senese», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 448/2024). (24A04844). Pag. 104

DETERMINA 5 settembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eliquis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 458/2024). (24A04845). Pag. 106

DETERMINA 5 settembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Symtuza», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 471/2024). (24A04846). Pag. 109

DETERMINA 5 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tecvayli», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 473/2024). (24A04847). Pag. 111

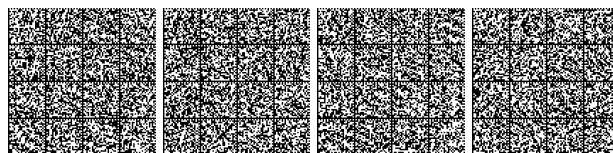
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (24A05013). Pag. 113

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative alla misura «Giovani diplomati» di cui al decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024. (24A04897). Pag. 113



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132.

Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...)»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che così dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;

Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati»;

Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Ravvisata la necessità di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

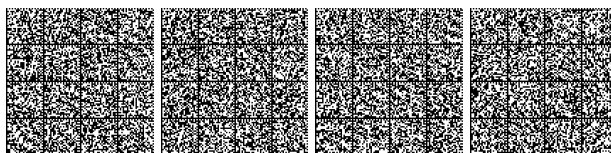
Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;



ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modalità di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente*

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la

patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

7. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

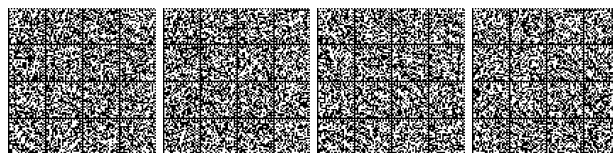
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

Contenuti informativi della patente

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;



- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Art. 3.

Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.

L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.

4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Art. 4.

Attribuzione dei crediti

1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.

2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Art. 5.

Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.

2. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.



3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui

è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

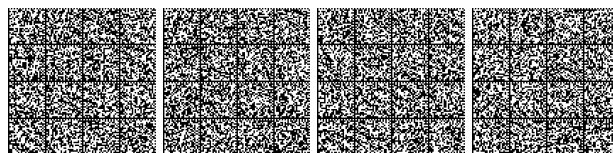
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con validità periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.



Art. 6.

Sospensione dell'incremento dei crediti

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

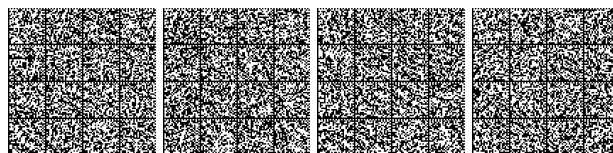
Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: CALDERONE

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2496



ALLEGATO

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	10
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1



10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il comma 2, lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:

«Art. 2. (*Funzioni e attribuzioni*). — 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'art. 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.».

— Si riporta il comma 19 dell'art. 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare»:

«Art. 29 (*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*). — (*omissis*)

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*). — 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.



4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato art. 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) all'art. 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA”;

2) alla lettera c), le parole: “alle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b) e b-bis)”;

c) all'art. 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.

c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.

(omissis)».

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). — (omissis)

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

(omissis)».

— Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:

«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;



- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

— Si riporta l'art. 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.:

«Art. 89 (*Definizioni*). — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X».

— Si riporta l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante: «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1979, n. 20:

«Art. 1 (*Esercizio della professione di consulente del lavoro*).

— Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati ((che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più)) soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione* (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;



b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.»

— Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione* (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed

integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.»

Note all'art. 3:

— Si riportano gli articoli 2 e 16 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) “azienda”: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) “addetto al servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera f);

h) “medico competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;



l) “servizio di prevenzione e protezione dai rischi”: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) “sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

n) “prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

o) “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

p) “sistema di promozione della salute e sicurezza”: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) “unità produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) “norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) “buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) “linee guida”: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) “informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) “addestramento”: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) “modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) “responsabilità sociale delle imprese”: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.».

«Art. 16 (*Delega di funzioni*). — 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.».

— Si riporta l’art. 321 del codice di procedura penale:

«Art. 321 (*Oggetto del sequestro preventivo*). — 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero.



ro del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.»

— Si riporta l'art. 2700 del codice civile:

«Art. 2700 (*Efficacia dell'atto pubblico*). — L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.»

Note all'art. 5:

— Si riportano gli articoli 17, comma 1, 29, commi 6 e 6 bis, 30, 34, comma 2, 37, comma 2, e 51 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 17 (*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*). — 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.»

«Art. 29 (*Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*). — (omissis)

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28.

(omissis)».

«Art. 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*). — 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze

tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11».

«Art. 34 (*Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*). — (omissis).

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

(omissis)».

«Art. 37 (*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*). — (omissis)

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

(omissis)».

«Art. 51 (*Organismi paritetici*). — 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee).



1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'art. 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'art. 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»

— Si riporta l'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 109 (*Reputazione dell'impresa*). — 1. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base

di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all'art. 1 e di buona fede e affidamento di cui all'art. 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.

3. Alla presente disposizione è data attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.»

— Si riporta l'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2001, n. 94:

«Art. 6 (*Regolamento interno*). — 1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

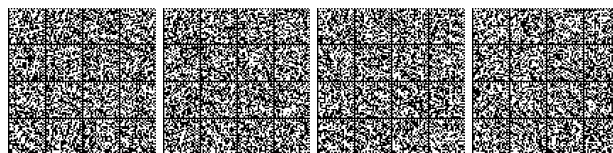
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

2-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.»

Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 27 (*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*). — 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla



competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorso dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato art. 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

— Per il testo dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si veda nelle note all'art. 6.

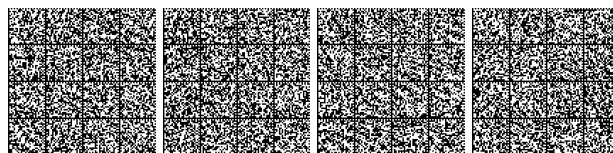
Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2024, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56:

«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare). — (omissis)

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

24G00151



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 2024.

Individuazione di ulteriori Standard Value per le produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai Fondi di mutualizzazione. Annualità 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione

relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

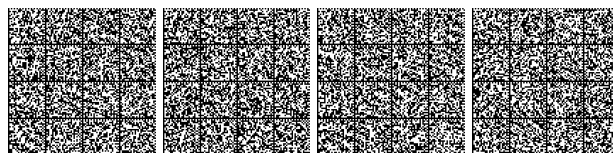
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle Direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168;



Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 15 maggio 2024 al n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024, n. 287214 di individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2024, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024 al n. 1172;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 luglio 2024, n. 299063 di modifica e integrazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2024 e di approvazione dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole (Fondo AgriCat), registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024 al n. 1189;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 5 agosto 2024, assunta al protocollo n. 354836 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso un ulteriore elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e all'allegato 4 del PGRA 2024;

Vista la comunicazione del 5 agosto 2024 assunta al protocollo n. 355435 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, reso in data 5 agosto 2024;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli ulteriori *Standard Value* per le produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della

produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai Fondi di mutualizzazione per l'anno 2024;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione di ulteriori Standard Value relativi alle produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino, per la campagna assicurativa 2024.

1. Gli ulteriori *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai Fondi di mutualizzazione nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Gli *Standard Value* relativi alle uve da vino DOP e IGP, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai Fondi di mutualizzazione nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Gli *Standard Value* per l'uva da vino comune e varietale utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 3 al presente decreto.

4. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard Value* di cui ai commi 1, 2 e 3, sono riportati nell'allegato 4 al presente decreto.

5. La tabella di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui ai commi 1, 2 e 3 e relativo gruppo di appartenenza è riportata nell'allegato 5 al presente decreto.

6. Le tabelle di corrispondenza tra ID varietà afferenti agli *Standard Value* di cui ai commi 1, 2 e 3 e relativo gruppo di appartenenza sono riportate nell'allegato 6 al presente decreto.

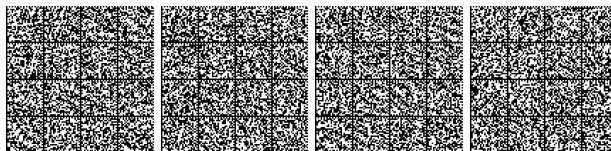
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024

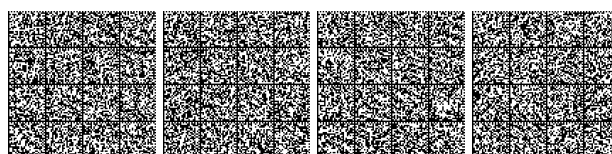
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1283



ALLEGATO I

ULTERIORI STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI – ANNO 2024*(Dove non espressamente indicato gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)*

TERRITORIO	CODICE	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	M11	AGLIONE	227.429	€/ha
ITALIA	L15	ANONE	27.310	€/ha
ITALIA	C64	CEDRO	26.760	€/ha
ITALIA	C45	FAGIOLI FRESCHI	15.575	€/ha
PROVINCIA DI BELLUNO	C45	FAGIOLI FRESCHI	58.667	€/ha
ITALIA	D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	124.885	€/ha
ITALIA	D35	KUMQUAT	14.962	€/ha
ITALIA	L96	OLIVELLO SPINOSO	197.600	€/ha
ITALIA	D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	91	€/mq
ITALIA	D29	RAVANELLO	53.082	€/ha
ITALIA	M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	4.273	€/ha
ITALIA	M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5.141	€/ha
ITALIA	H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	82	€/mq

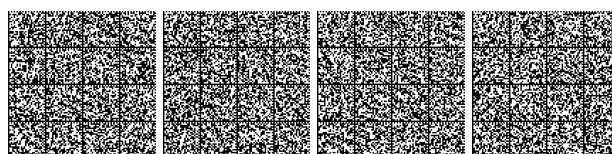


STANDARD VALUE UVE DA VINO DOP E IGP - ANNO 2024*(Dove non espressamente indicato gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)*

REGIONE	GRUPPI	STANDARD VALUE (SV)	UNITA' DI MISURA SV
ABRUZZO	GRUPPO 1 DOP ABRUZZO	7.468	€/ha
ABRUZZO	GRUPPO 2 DOP ABRUZZO	4.725	€/ha
ABRUZZO	GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	10.058	€/ha
ABRUZZO	GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	11.914	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 1 DOP BASILICATA	5.908	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 2 DOP BASILICATA	10.782	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 3 DOP BASILICATA	8.148	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 1 IGP BASILICATA	12.701	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 2 IGP BASILICATA	16.248	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 1 DOP CALABRIA	7.734	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 2 DOP CALABRIA	7.637	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 1 IGP CALABRIA	7.813	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 2 IGP CALABRIA	8.181	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 3 IGP CALABRIA	13.181	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	6.851	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	7.792	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	11.792	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	8.647	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	9.128	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	6.859	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	9.978	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 3 DOP EMILIA ROMAGNA	9.654	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	6.859	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	10.544	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	11.921	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	7.260	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	13.098	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	14.357	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	13.273	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	17.178	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	14.486	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 4 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	19.327	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	13.052	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 6 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	12.404	€/ha



REGIONE	GRUPPI	STANDARD VALUE (SV)	UNITA' DI MISURA SV
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	12.889	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	12.928	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	11.356	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	22.089	€/ha
LAZIO	GRUPPO 1 DOP LAZIO	5.505	€/ha
LAZIO	GRUPPO 2 DOP LAZIO	7.317	€/ha
LAZIO	GRUPPO 3 DOP LAZIO	7.625	€/ha
LAZIO	GRUPPO 4 DOP LAZIO	8.823	€/ha
LAZIO	GRUPPO 5 DOP LAZIO	11.188	€/ha
LAZIO	GRUPPO 1 IGP LAZIO	5.064	€/ha
LAZIO	GRUPPO 2 IGP LAZIO	9.062	€/ha
LAZIO	GRUPPO 3 IGP LAZIO	13.449	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 1 DOP LIGURIA	11.102	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 2 DOP LIGURIA	13.043	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 3 DOP LIGURIA	11.435	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 4 DOP LIGURIA	14.768	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 1 IGP LIGURIA	8.658	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 2 IGP LIGURIA	10.183	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	9.890	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	12.069	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 3 DOP LOMBARDIA	9.446	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 4 DOP LOMBARDIA	12.335	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	13.763	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 6 DOP LOMBARDIA	22.255	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	21.125	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	15.021	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	18.627	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	12.007	€/ha
MARCHE	GRUPPO 1 DOP MARCHE	7.954	€/ha
MARCHE	GRUPPO 2 DOP MARCHE	10.068	€/ha
MARCHE	GRUPPO 3 DOP MARCHE	8.666	€/ha
MARCHE	GRUPPO 4 DOP MARCHE	9.762	€/ha
MARCHE	GRUPPO 1 IGP MARCHE	10.825	€/ha
MARCHE	GRUPPO 2 IGP MARCHE	11.688	€/ha
MARCHE	GRUPPO 3 IGP MARCHE	18.058	€/ha
MOLISE	GRUPPO 1 DOP MOLISE	6.653	€/ha
MOLISE	GRUPPO 2 DOP MOLISE	5.730	€/ha
MOLISE	GRUPPO 1 IGP MOLISE	10.160	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	7.429	€/ha



REGIONE	GRUPPI	STANDARD VALUE (SV)	UNITA' DI MISURA SV
PIEMONTE	GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	11.204	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	16.619	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	14.878	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	16.750	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 6 DOP PIEMONTE	18.243	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	21.230	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 8 DOP PIEMONTE	29.763	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 1 DOP PUGLIA	8.065	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 2 DOP PUGLIA	10.686	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 3 DOP PUGLIA	5.914	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 4 DOP PUGLIA	4.685	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 5 DOP PUGLIA	9.748	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 1 IGP PUGLIA	12.005	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 2 IGP PUGLIA	14.363	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 3 IGP PUGLIA	17.899	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	12.848	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 2 DOP SARDEGNA	17.013	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	15.132	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 1 IGP SARDEGNA	9.475	€/ha
SICILIA	GRUPPO 1 DOP SICILIA	7.492	€/ha
SICILIA	GRUPPO 2 DOP SICILIA	11.433	€/ha
SICILIA	GRUPPO 3 DOP SICILIA	9.307	€/ha
SICILIA	GRUPPO 4 DOP SICILIA	13.341	€/ha
SICILIA	GRUPPO 1 IGP SICILIA	8.791	€/ha
SICILIA	GRUPPO 2 IGP SICILIA	7.377	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 1 DOP TOSCANA	12.597	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 2 DOP TOSCANA	9.680	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 3 DOP TOSCANA	12.798	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 4 DOP TOSCANA	13.897	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 5 DOP TOSCANA	16.188	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 6 DOP TOSCANA	11.677	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 7 DOP TOSCANA	21.823	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 8 DOP TOSCANA	14.711	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 9 DOP TOSCANA	25.572	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 10 DOP TOSCANA	29.922	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 11 DOP TOSCANA	39.403	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 1 IGP TOSCANA	14.627	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 2 IGP TOSCANA	11.560	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 3 IGP TOSCANA	14.967	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 1 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	8.471	€/ha

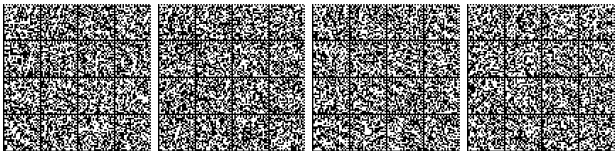


REGIONE	GRUPPI	STANDARD VALUE (SV)	UNITA' DI MISURA SV
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	22.627	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	27.432	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	25.165	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	28.876	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 6 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	30.919	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	21.068	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	40.819	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	37.716	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 1 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	6.508	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	11.448	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	11.448	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	22.888	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 1 DOP UMBRIA	6.511	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 2 DOP UMBRIA	7.046	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 3 DOP UMBRIA	11.311	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 1 IGP UMBRIA	9.367	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 2 IGP UMBRIA	10.207	€/ha
VALLE D'AOSTA	GRUPPO 1 DOP VALLE D'AOSTA	23.045	€/ha
VENETO	GRUPPO 1 DOP VENETO	9.775	€/ha
VENETO	GRUPPO 2 DOP VENETO	10.818	€/ha
VENETO	GRUPPO 3 DOP VENETO	12.940	€/ha
VENETO	GRUPPO 4 DOP VENETO	18.655	€/ha
VENETO	GRUPPO 5 DOP VENETO	14.946	€/ha
VENETO	GRUPPO 6 DOP VENETO	20.479	€/ha
VENETO	GRUPPO 7 DOP VENETO	21.578	€/ha
VENETO	GRUPPO 8 DOP VENETO	4.573	€/ha
VENETO	GRUPPO 9 DOP VENETO	20.024	€/ha
VENETO	GRUPPO 10 DOP VENETO	12.345	€/ha
VENETO	GRUPPO 11 DOP VENETO	24.204	€/ha
VENETO	GRUPPO 12 DOP VENETO	55.598	€/ha
VENETO	GRUPPO 1 IGP VENETO	12.310	€/ha
VENETO	GRUPPO 2 IGP VENETO	14.194	€/ha
VENETO	GRUPPO 3 IGP VENETO	18.010	€/ha
VENETO	GRUPPO 4 IGP VENETO	13.644	€/ha



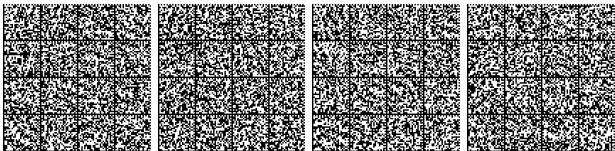
STANDARD VALUE UVE DA VINO COMUNE E VARIETALE - ANNO 2024
(Dove non espressamente indicato gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE (SV)	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	H82	UVA DA VINO COMUNE	10.748	€/ha
ITALIA	H73	UVA DA VINO VARIETALE	10.748	€/ha



COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE ANNO 2024
(Dove non espressamente indicato gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)

COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
L96	OLIVELLO SPINOSO	1,10
D29	RAVANELLO	
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1,15
H82	UVA DA VINO COMUNE	
H81	UVA DA VINO IGP	
L15	ANONE	1,20
C45	FAGIOLI FRESCHI	
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	1,25
H80	UVA DA VINO DOP	



**TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA CODICI PRODOTTO AFFERENTI AGLI
STANDARD VALUE DI CUI AGLI ALLEGATI 1, 2 E 3 E RELATIVO GRUPPO DI
APPARTENENZA**

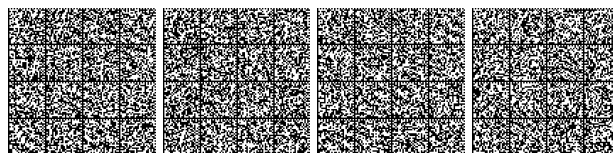
COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	UNITÀ DI MISURA	GRUPPO DI RIFERIMENTO
M11	AGLIONE	€/ha	GRUPPO AGLIONE
L15	ANONE	€/ha	GRUPPO ANONE
C64	CEDRO	€/ha	GRUPPO CEDRO
C45	FAGIOLI FRESCHI	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
D35	KUMQUAT	€/ha	GRUPPO KUMQUAT
L96	OLIVELLO SPINOSO	€/ha	GRUPPO OLIVELLO
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	€/mq	GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL
D29	RAVANELLO	€/ha	GRUPPO RAVANELLO
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE FORESTALI
H82	UVA DA VINO COMUNE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO
H85	UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO
H80	UVA DA VINO DOP	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO DOP
M85	UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO DOP
H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO DOP
H81	UVA DA VINO IGP	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO IGP
M84	UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO IGP
H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO IGP
H73	UVA DA VINO VARIETALE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO
L03	UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO



TABELLE DI CORRISPONDENZA TRA ID VARIETA' AFFERENTI AGLI STANDARD VALUE DI CUI AGLI ALLEGATI 1, 2 E 3 E GRUPPO DI RIFERIMENTO

6.1 Produzioni vegetali escluse uve da vino DOP e IGP

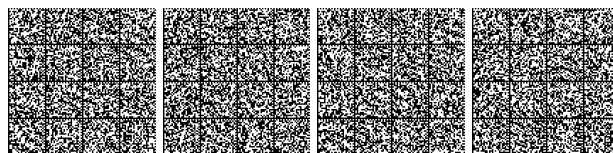
ID VARIETA'	DENOMINAZIONE ID VARIETA'	GRUPPO DI RIFERIMENTO
4188	DI VALDICHIANA - AGLIONE	GRUPPO AGLIONE
5456	GENERICO - ANONE	GRUPPO ANONE
5058	GENERICO - CEDRO	GRUPPO CEDRO
4034	GENERICO - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4045	DI LAMON (IGP) - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4046	BORLOTTI - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4148	BORLOTTI - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4191	DI CUNEO FRESCO - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4175	GENERICO - FRAGOLE SOTTO TUNNEL/SOTTO SERRA	GRUPPO FRAGOLE
5122	GENERICO - KUMQUAT	GRUPPO KUMQUAT
7070	BACCHE FRESCHE - OLIVELLO SPINOSO	GRUPPO OLIVELLO SPINOSO
6249	ORTENSIA-BEGONIA-KALANCOE-SAINT PAULIA MEDIA E SIMILARI - ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL
6250	PELARGONIUM-CICLAMINO-POINSETTIA-BEGONIA-VIOLE-PRIMULE-CYCAS-AZALEA E SIMILARI - ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL
4107	GENERICO - RAVANELLO	GRUPPO RAVANELLO
123	ERMES SEME - RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	GRUPPO RISO
100	ERMES - RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	GRUPPO RISO
1041	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
1058	MERLOT - (ROSSO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
1162	BIANCA COMUNE - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1171	ROSSA COMUNE - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1717	BIANCA COMUNE - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1720	ROSSA COMUNE - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1768	CABERNET - (ROSSO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
1771	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
1772	CHARDONNAY - (BIANCO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
1778	GARGANEGA - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1783	LAMBRUSCO - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1789	MALVASIA BIANCA - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1794	MERLOT - (ROSSO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
1802	MOSCATO BIANCO - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1814	SANGIOVESE - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1818	SYRAH - (ROSSO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
1819	TREBBIANO - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO



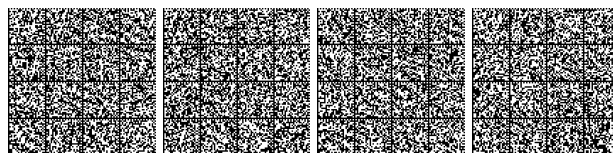
ID VARIETÀ	DENOMINAZIONE ID VARIETÀ	GRUPPO DI RIFERIMENTO
1822	BIANCA COMUNE - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1826	ROSSA COMUNE - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
1986	BIANCA COMUNE - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2005	ROSSA COMUNE - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2143	MONTEPULCIANO - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2146	BIANCA COMUNE - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2147	NERA COMUNE - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2178	BIANCA COMUNE - (BIANCA) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2179	NERA COMUNE - (NERA) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2399	TREBBIANO - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
2407	MERLOT - (ROSSO) - UVA DA VINO VARIETALE	GRUPPO UVA DA VINO
2445	UVE DA VINO COMUNE ANCELLOTTA - (ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE	GRUPPO UVA DA VINO
6243	GENERICO - VIVAI DI PIANTE FORESTALI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE FORESTALI

6.2 Uve da vino DOP e IGP

GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP ABRUZZO	MONTEPULCIANO D'ABRUZZO - (ROSSO)	H80	1734
GRUPPO 1 DOP ABRUZZO	TREBBIANO D'ABRUZZO - (BIANCO)	H80	2018
GRUPPO 2 DOP ABRUZZO	COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO - (ROSSO)	H80	1738
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	COCOCCIOLA - (BIANCO)	H81	1732
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	MERLOT - (ROSSO)	H81	1733
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	2401
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1737
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	2402
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	UVE DA VINO BIANCHE PER IGT	H81	2552
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1730
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1731
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	MOSCATO - (BIANCO)	H81	2400
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	PASSERINA - (BIANCO)	H81	1735
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	PECORINO - (BIANCO)	H81	1736
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	SYRAH - (ROSSO)	H81	2403
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	UVE DA VINO ROSSE PER IGT	H81	2553
GRUPPO 1 DOP BASILICATA	UVE PER GROTTO DI ROCCANOVA ROSSO - (ROSSO)	H80	2285
GRUPPO 1 DOP BASILICATA	UVE PER GROTTO DI ROCCANOVA BIANCO - (BIANCO)	H80	2284
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	UVE PER TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI - (ROSSO)	H80	2286



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	UVE PER MATERA ROSSO - (ROSSO)	H80	2283
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	UVE PER MATERA BIANCO - (BIANCO)	H80	2282
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	1864
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	AGLIANICO DEL VULTURE DOP - (ROSSO)	H80	1863
GRUPPO 3 DOP BASILICATA	AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG - (ROSSO)	H80	2287
GRUPPO 1 IGP BASILICATA	UVE PER BASILICATA ROSATO - (ROSSO)	H81	2290
GRUPPO 1 IGP BASILICATA	UVE PER BASILICATA ROSSO - (ROSSO)	H81	2289
GRUPPO 1 IGP BASILICATA	UVE PER BASILICATA BIANCO - (BIANCO)	H81	2288
GRUPPO 2 IGP BASILICATA	MOSCATO - (BIANCO)	H81	1865
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H80	1908
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	BARBERA - (ROSSO)	H80	1900
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	CALABRESE - (ROSSO)	H80	1903
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	GAGLIOPPO - (ROSSO)	H80	1905
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	GRECO BIANCO - (BIANCO)	H80	1919
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	GRECO NERO - (ROSSO)	H80	1906
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	UVE PER MELISSA BIANCO DOC	H80	2554
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	MAGLIOCCO CANINO - (ROSSO)	H80	1907
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H80	1912
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	GUARNACCIA - (BIANCO)	H80	1921
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	NERELLO CAPPUCCIO - (ROSSO)	H80	1911
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1918
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H80	1899
GRUPPO 1 IGP CALABRIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H81	1876
GRUPPO 1 IGP CALABRIA	GAGLIOPPO - (ROSSO)	H81	1873
GRUPPO 1 IGP CALABRIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1884
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	CALABRESE - (ROSSO)	H81	1871
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	GRECO NERO - (ROSSO)	H81	1874
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	MAGLIOCCO CANINO - (ROSSO)	H81	1875
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	PRUNESTA - (ROSSO)	H81	1915



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H81	1880
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	NERELLO CAPPUCCIO - (ROSSO)	H81	1879
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	GRECO BIANCO - (BIANCO)	H81	1887
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	MALVASIA BIANCA - (BIANCO)	H81	1890
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	UVE NERE MERLOT, CABERNET E SIMILARI	H81	2555
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	UVE BIANCHE CHARDONNAY, SAUVIGNON E SIMILARI	H81	2556
GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	MALVASIA ROSSA - (ROSSO)	H80	2357
GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	UVE PER SANNIO SOLOPACA - (BIANCO)	H80	1751
GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	UVE PER SANNIO SOLOPACA - (ROSSO)	H80	1750
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	PIEDIROSSO - (ROSSO)	H80	2103
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H80	2105
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	CODA DI VOLPE - (BIANCO)	H80	1748
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	2356
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	SCIASCINOSO - (ROSSO)	H80	2455
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	CASAVECCHIA DI PONTELATONE - (ROSSO)	H80	2456
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	FIANO - (BIANCO)	H80	2453
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	FIANO DOC SANNIO - (BIANCO)	H80	1752
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	GRECO SANNIO - (BIANCO)	H80	1749
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	SANNIO FALANGHINA - (BIANCA)	H80	2203
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	GRECO - (BIANCO)	H80	2454
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	GRECO DI TUFO - (BIANCO)	H80	1747
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	FIANO DI AVELLINO E SIMILARI - (BIANCO)	H80	1746
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	AGLIANICO PER TAURASI - (ROSSO)	H80	1745
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	AVERSA ASPRINO - (BIANCO)	H80	2452
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	BENEVENTANO FIANO - (BIANCA)	H81	2206
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	CAMPANIA FALANGHINA - (BIANCA)	H81	2208
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	BENEVENTANO GRECO - (BIANCA)	H81	2205
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	PALLAGRELLO BIANCO - (BIANCO)	H81	2503
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	PALLAGRELLO ROSSO - (ROSSO)	H81	2504



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	CAMPANIA AGLIANICO - (NERA)	H81	2207
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	CATALANESCA DEL MONTE SOMMA - (BIANCO)	H81	2505
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	TREBBIANO	H81	2354
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	UVE PER BENEVENTANO BIANCO - (BIANCO)	H81	2383
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	2451
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	UVE PER BENEVENTANO ROSSO - (ROSSO)	H81	2384
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	2353
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	2351
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	ALEATICO	H81	2506
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	BENEVENTANO FALANGHINA - (BIANCA)	H81	2204
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	2350
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	SCIASCINOSO - (ROSSO)	H81	2355
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	CODA DI VOLPE - (BIANCO)	H81	2104
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	BARBERA - (ROSSO)	H81	2450
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	CAMPANIA PIEDIROSSO - (NERA)	H81	2209
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	MOSCATO BIANCO	H81	2352
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	BIANCO DEI COLLI BOLOGNESI - (BIANCO)	H80	1427
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	BARBERA DEI COLLI BOLOGNESI - (ROSSO)	H80	1424
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI BIANCAME E BIANCO - (BIANCO)	H80	1495
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI ROSSO - (ROSSO)	H80	1498
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI REBOLA - (BIANCO)	H80	1497
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	UVE PER COLLI D'IMOLA - (ROSSO)	H80	2067
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI ROMAGNA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1437
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	ALBANA DI ROMAGNA - (BIANCO)	H80	1474
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	PIGNOLETTO - (BIANCO)	H80	1452
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1473
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	ALBANA - (BIANCO)	H80	1470
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	CAGNINA - (ROSSO)	H80	1431
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO FORTANA - (ROSSO)	H80	1502



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO BIANCO - (BIANCO)	H80	1500
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO MERLOT - (ROSSO)	H80	1501
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1499
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	REGGIANO ROSSO - (NERA)	H80	2184
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO MONTUNI - (BIANCO)	H80	1475
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO BIANCO - (BIANCO)	H80	2068
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO MONTUNI - (BIANCO)	H80	2069
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO PIGNOLETTO - (BIANCO)	H80	1457
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PAGADEBIT - (BIANCO)	H80	1449
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	TREBBIANO DI ROMAGNA - (BIANCO)	H80	1467
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	SPERGOLA - (BIANCO)	H80	2464
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	MALBO - (NERA)	H80	2180
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	MARZEMINO - (NERA)	H80	2181
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI MALVASIA - (BIANCO)	H80	1480
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	BONARDA (COLLI PIACENTINI) - (ROSSO)	H80	1477
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	MALVASIA DI CANDIA AROMATICA - (BIANCO)	H80	2466
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	CABERNET DEI COLLI - (ROSSO)	H80	1430
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	CABERNET- SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1493
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	UVE BIANCHE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP - (BIANCO)	H80	2278
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	UVE NERE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP - (ROSSO)	H80	2279
GRUPPO 3 DOP EMILIA ROMAGNA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H80	1442
GRUPPO 3 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO - (BIANCO)	H80	2446
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PIGNOLETTO DEI COLLI - (BIANCO)	H80	1454
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	MERLOT DEI COLLI BOLOGNESI - (ROSSO)	H80	1447
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PINOT DEI COLLI BOLOGNESI - (BIANCO)	H80	1456
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	SAUVIGNON COLLI BOLOGNESI - (BIANCO)	H80	1463
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI PARMA TUTTE LE UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1488
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI PARMA TUTTE LE UVE ROSSE - (ROSSO)	H80	1489
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1496



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI CABERNET-SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1478
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1483
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1479
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1482
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PINOT GRIGIO COLLI PIACENTINI - (BIANCO)	H80	1486
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PINOT NERO COLLI PIACENTINI - (ROSSO)	H80	1487
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI ROMAGNA CABERNET - (ROSSO)	H80	1436
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI ROMAGNA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1438
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI ORTRUGO - (BIANCO)	H80	1481
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	SANGIOVESE DI ROMAGNA - (ROSSO)	H80	1460
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA BARBERA - (ROSSO)	H81	2073
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE TERRANO - (ROSSO)	H81	2082
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE BARBERA - (ROSSO)	H81	2077
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE RABOSO - (ROSSO)	H81	2079
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	SANGIOVESE RUBICONE - (ROSSO)	H81	1461
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	SILLARO BIANCO - (BIANCO)	H81	2083
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	CILIEGIOLO - (NERA)	H81	2182
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1490
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1446
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	UVE BIANCHE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - (BIANCO)	H82	2280
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	UVE NERE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - (ROSSO)	H82	2281
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROSATO - (ROSSO)	H81	2075
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA LAMBRUSCO BIANCO - (BIANCO)	H81	2071
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RAVENNA FAMOSO - (BIANCO)	H81	2277
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE FORTANA - (ROSSO)	H81	2078
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE ROSATO - (ROSSO)	H81	2080
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	BOMBINO RUBICONE - (BIANCO)	H81	1428
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	BIANCAME RUBICONE - (BIANCO)	H81	1426
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE ROSSO - (ROSSO)	H81	2081



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	TREBBIANO RUBICONE - (BIANCO)	H81	1468
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	VERDICCHIO RUBICONE - (BIANCO)	H81	1469
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	GENERICA - (BIANCO)	H81	1471
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	GENERICA - (ROSSO)	H81	1472
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	UVA DA VINO BIANCA - (BIANCO)	H81	1491
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	UVA DA VINO NERA - (ROSSO)	H81	1492
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1466
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	CANINA RUBICONE - (ROSSO)	H81	2502
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	1441
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	1476
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	PIGNOLETTA - (BIANCA)	H81	2183
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	BIANCA COLLINA - (BIANCO)	H81	1425
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	1448
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	PIACENZA BIANCA - (BIANCO)	H81	1485
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	PIACENZA ROSSA - (ROSSO)	H81	1484
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	ROSSA COLLINA - (ROSSO)	H81	1459
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	SPERGOLA - (BIANCO)	H81	2463
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	RIESLING RUBICONE - (BIANCO)	H81	1458
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	SYRAH RUBICONE - (ROSSO)	H81	1464
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE ANCELLOTTA - (ROSSO)	H81	2076
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1429
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	2461
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	MALBO - (ROSSO)	H81	2131
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1434
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	PINOT NERO - (ROSSO)	H81	2462
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1462
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA ALIONZA - (BIANCO)	H81	2070
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA FORTANA - (ROSSO)	H81	2074
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA ANCELLOTTA - (ROSSO)	H81	2072



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	FORTANA DEL TARO - (ROSSO)	H81	1439
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	MALVASIA DI CANDIA AROMATICA - (BIANCO)	H81	2465
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1455
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	MALVASIA BIANCA - (BIANCO)	H81	1445
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	MOSCATO - (BIANCO)	H81	2121
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MERLOT - (ROSSO)	H80	1355
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO - (BIANCO)	H80	1373
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO - (BIANCO)	H80	1404
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO - (BIANCO)	H80	1405
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2030
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO - (ROSSO)	H80	2029
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H80	1356
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	FRANCONIA - (ROSSO)	H80	1349
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO PER FRIULI COLLI ORIENTALI E COLLIO - (ROSSO)	H80	1363
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO COLLI ORIENTALI - (ROSSO)	H80	1402
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULANO - (BIANCO)	H80	1345
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING - (BIANCO)	H80	1365
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING ITALICO E RENANO - (BIANCO)	H80	1366
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO COLLIO - (ROSSO)	H80	1403
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO ROSA - (ROSATO)	H80	2120
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	1357
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET FRANC - (ROSSO)	H80	1347
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VITOUSKA - (BIANCO)	H80	1398
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VITOUSKA - (BIANCO)	H80	2032
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1348
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	1360
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1375
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2119
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1361



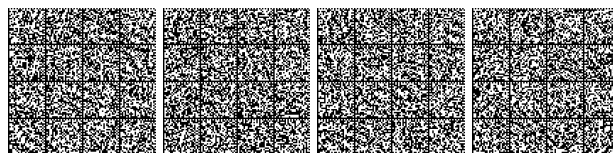
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO B.S DOC - (ROSSO)	H80	1362
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PICOLIT - (BIANCO)	H80	1358
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RAMANDOLO - (BIANCO)	H80	1376
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO DOC COLLIO - (ROSSO)	H80	1395
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	1371
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TOCAI PER FRIULI COLLI ORIENTALI E COLLIO - (BIANCO)	H80	1370
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1367
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA ISTRIANA - (BIANCO)	H80	1352
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA ISTRIANA - (BIANCO)	H80	1400
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA ISTRIANA - (BIANCO)	H80	1401
GRUPPO 4 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE ATTE A PROSECCO DOC - (BIANCHE)	H80	2385
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE TERRANO PER DOC CARSO - (ROSSO)	H80	1394
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H80	1364
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H80	1406
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H80	1407
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PIGNOLO - (ROSSO)	H80	1359
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCHIOPPETTINO - (ROSSO)	H80	1377
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCHIOPPETTINO - (ROSSO)	H80	2031
GRUPPO 6 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TAZZELENICHE - (ROSSO)	H80	1368
GRUPPO 6 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TAZZELENICHE - (ROSSO)	H80	1396
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MERLOT	H81	2539
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO TREVIGIANO	H81	2548
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING ITALICO	H81	2543
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO	H81	2547
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET SAUVIGNON	H81	2535
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA BIANCA	H81	2537
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MARZEMINO	H81	2538
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RABOSO	H81	2542
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VARIETÀ RESISTENTI - (ROSSO)	H81	2507



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO - (ROSSO)	H81	1385
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	GLERA IGT - (BIANCHE)	H81	2388
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	FRANCONIA - (ROSSO)	H81	1380
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALBECK - (ROSSO)	H81	1399
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDISIO - (BIANCO)	H81	1414
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE NERE IGT - (ROSSO)	H81	2387
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	1388
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	INCROCIO MANZONI 6.0.13 - (BIANCO)	H81	1397
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H81	1381
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO ROSA - (ROSSO)	H81	1382
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CHARDONNAY	H81	2536
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT BIANCO	H81	2540
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING RENANO	H81	2544
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET FRANC	H81	2534
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO	H81	2541
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	SAUVIGNON	H81	2545
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	TRAMINER AROMATICO	H81	2546
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PIGNOLO - (ROSSO)	H81	1389
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE BIANCHE IGT - (BIANCHE)	H81	2386
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VITOSKA - (BIANCO)	H81	1374
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCHIOPPETTINO - (ROSSO)	H81	1391
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	TEZZELENKHE - (ROSSO)	H81	1392
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA - (BIANCO)	H81	1390
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H81	1408
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H81	1409
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE TERRANO - (ROSSO)	H81	1393
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PICULIT NERI - (BIANCO)	H81	1383
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCIAGLIN - (BIANCO)	H81	1386
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UCELUT - (BIANCO)	H81	1387



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	FORGIARIN - (NERA)	H81	2176
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CIVIDIN - (BIANCA)	H81	2177
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER CERVETERI ROSSO - (ROSSO)	H80	2085
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER COLLI DELLA SABINA BIANCO - (BIANCO)	H80	2096
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER COLLI DELLA SABINA ROSSO - (ROSSO)	H80	2095
GRUPPO 1 DOP LAZIO	COLLI ETRUSCHI VITERBESI GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1729
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER GENAZZANO ROSSO - (ROSSO)	H80	2088
GRUPPO 1 DOP LAZIO	ORVIETO - (BIANCO)	H80	1708
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER VIGNANELLO - (ROSSO)	H80	2097
GRUPPO 1 DOP LAZIO	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1703
GRUPPO 2 DOP LAZIO	CASTELLI ROMANI - (BIANCO)	H80	1701
GRUPPO 2 DOP LAZIO	CASTELLI ROMANI ROSSA - (ROSSO)	H80	1702
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER CERVETERI BIANCO - (BIANCO)	H80	2084
GRUPPO 2 DOP LAZIO	CERVETERI BIANCO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (BIANCO)	H80	2086
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI ALBANI - (BIANCO)	H80	1713
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI ETRUSCHI VITERBESI ROSSO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (ROSSO)	H80	2099
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI ETRUSCHI VITERBESI BIANCO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (BIANCO)	H80	2100
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI LANUVINI - (BIANCO)	H80	1714
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER GENAZZANO BIANCO - (BIANCO)	H80	2087
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER TARQUINIA BIANCO - (BIANCO)	H80	2094
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER TARQUINIA ROSSO - (ROSSO)	H80	2093
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER VELLETRI - (BIANCO)	H80	1715
GRUPPO 2 DOP LAZIO	VIGNANELLO - (BIANCO)	H80	1716
GRUPPO 2 DOP LAZIO	BELLONE - (BIANCO)	H80	1722
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER ZAGAROLO - (BIANCO)	H80	2098
GRUPPO 3 DOP LAZIO	ALEATICO DI GRADOLI - (ROSSO)	H80	1699
GRUPPO 3 DOP LAZIO	CORI BELLONE - (BIANCO)	H80	2490
GRUPPO 3 DOP LAZIO	CORI NERO BUONO - (ROSSO)	H80	2491
GRUPPO 3 DOP LAZIO	UVE PER ROMA BIANCO - (BIANCO)	H80	2092
GRUPPO 3 DOP LAZIO	ROMA MALVASIA PUNTINATA - (BIANCO)	H80	2492
GRUPPO 3 DOP LAZIO	ROMA BELLONE - (BIANCO)	H80	2493
GRUPPO 3 DOP LAZIO	UVE PER ROMA ROSSO - (ROSSO)	H80	2091
GRUPPO 3 DOP LAZIO	CESANESE - (ROSSO)	H80	1723
GRUPPO 4 DOP LAZIO	TREBBIANO GIALLO (UVAGGIO PER EST EST EST, COLLI ETRUSCHI) - (BIANCO)	H80	2019
GRUPPO 4 DOP LAZIO	CORI BIANCO - (BIANCO)	H80	2488
GRUPPO 4 DOP LAZIO	CORI ROSSO - (ROSSO)	H80	2489
GRUPPO 4 DOP LAZIO	UVE FRASCATI - (BIANCO)	H80	1712
GRUPPO 4 DOP LAZIO	UVE PER MARINO - (BIANCO)	H80	2089
GRUPPO 4 DOP LAZIO	MARINO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (BIANCO)	H80	2090
GRUPPO 4 DOP LAZIO	VELLETRI - (ROSSO)	H80	1725



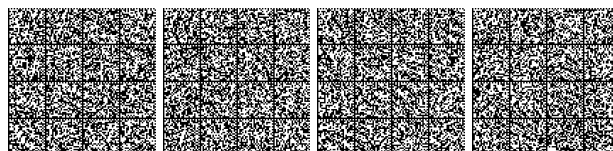
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 5 DOP LAZIO	UVE PER CESANESE DEL PIGLIO (ROSSO)	H80	2394
GRUPPO 5 DOP LAZIO	CESANESE DI AFFILE (ROSSO)	H80	2395
GRUPPO 5 DOP LAZIO	ROSSA CESANESE - (ROSSO)	H80	1719
GRUPPO 1 IGP LAZIO	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1709
GRUPPO 1 IGP LAZIO	SYRAH - (ROSSO)	H81	1710
GRUPPO 2 IGP LAZIO	UVE PER CIVITELLA D'AGLIANO - (BIANCO)	H81	2101
GRUPPO 2 IGP LAZIO	UVE PER CIVITELLA D'AGLIANO - (ROSSO)	H81	2102
GRUPPO 2 IGP LAZIO	COLLI CIMINI BIANCO - (BIANCO)	H81	2447
GRUPPO 2 IGP LAZIO	COLLI CIMINI ROSSO - (ROSSO)	H81	2448
GRUPPO 2 IGP LAZIO	BIANCA PASSERINA FRUSINATE - (BIANCO)	H81	1718
GRUPPO 2 IGP LAZIO	ROSSA FRUSINATE - (ROSSO)	H81	1721
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO BIANCO - (BIANCO)	H81	1706
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO NERO - (ROSSO)	H81	1707
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO MERLOT - (ROSSO)	H81	2486
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO VIOGNIER - (BIANCO)	H81	2485
GRUPPO 2 IGP LAZIO	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1711
GRUPPO 2 IGP LAZIO	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H81	1704
GRUPPO 2 IGP LAZIO	BELLONE - (BIANCO)	H81	1700
GRUPPO 2 IGP LAZIO	GRECHETTO - (BIANCO)	H81	1705
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO ALEATICO - (ROSSO)	H81	2476
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO BOMBINO NERO - (ROSSO)	H81	2474
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO CABERNET FRANC - (ROSSO)	H81	2477
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO CESANESE COMUNE -(ROSSO)	H81	2473
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	2487
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO MALVASIA DEL LAZIO - (BIANCO)	H81	2478
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO MOSCATO DI TERRACINA - (BIANCO)	H81	2479
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO NERO BUONO - (ROSSO)	H81	2475
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PETIT MANSENG - (BIANCO)	H81	2480
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	2481
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	2482
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PINOT NERO - (ROSSO)	H81	2483
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO SEMILLON - (BIANCO)	H81	2484
GRUPPO 3 IGP LAZIO	CESANESE (ROSSO)	H81	2396
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	BIANCHETTA - (BIANCO)	H80	1410
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	ORMEASCO - (ROSSO)	H80	1415
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	BOSCO - (BIANCO)	H80	1411
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	MOSCATO - (BIANCO)	H80	2108
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1413
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	COLLI DI LUNI - (ROSSO)	H80	2496
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	COLLI DI LUNI - (BIANCO)	H80	2497
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	ALBAROLA - (BIANCO)	H80	1422
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1412



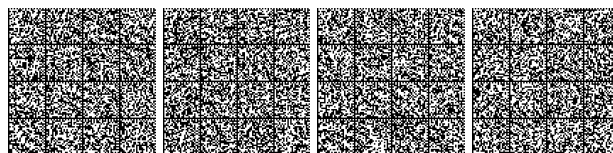
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1421
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	ROSSESE DOLCEACQUA - (ROSSO)	H80	1417
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	UVE BOSCO DA SCIACCHETRÀ - (BIANCO)	H80	1423
GRUPPO 3 DOP LIGURIA	ROSSESE ALBENGA RIVIERA LIGURE DI PONENTE - (ROSSO)	H80	1418
GRUPPO 4 DOP LIGURIA	PIGATO - (BIANCO)	H80	1416
GRUPPO 4 DOP LIGURIA	VERMENTINO - (BIANCO)	H80	1420
GRUPPO 1 IGP LIGURIA	LIGURIA DI LEVANTE - (BIANCO)	H81	2498
GRUPPO 1 IGP LIGURIA	LIGURIA DI LEVANTE - (ROSSO)	H81	2499
GRUPPO 2 IGP LIGURIA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1419
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	LAMBRUSCO MANTOVANO DOP	H80	2436
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	CORTESE O.P. - (BIANCO)	H80	1196
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER GARDA COLLI MANTOVANI - (BIANCO)	H80	2435
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER GARDA - (BIANCO)	H80	2433
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	BARBERA OLTREPO' PAVESE - (ROSSO)	H80	1194
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	SAUVIGNON O.P. - (BIANCO)	H80	1200
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CABERNET O.P. - (ROSSO)	H80	1201
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVE NERE PER GARDA COLLI MANTOVANI - (ROSSO)	H80	2434
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	RIESLING OLTREPO' PAVESE - (BIANCO)	H80	1199
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVE NERE PER GARDA - (ROSSO)	H80	2432
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	MALVASIA O.P. - (BIANCO)	H80	1197
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	BONARDA OLTREPO' PAVESE - (ROSSO)	H80	1195
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CHARDONNAY O.P. - (BIANCO)	H80	1202
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CELLATICA - (ROSSO)	H80	1177
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CAPRIANO - (BIANCO)	H80	1176
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1185
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	PINOT NERO O.P. - (ROSSO)	H80	1203
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A TERRE DEL COLLEONI ROSSO - (NERA)	H80	2160
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1190
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	BOTTICINO - (ROSSO)	H80	1175
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA MERLOT - (ROSSO)	H80	1186
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A TERRE DEL COLLEONI BIANCO - (BIANCA)	H80	2159
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1180



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO-BIANCO - (BIANCO)	H80	1182
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	ROSSA DI CAPRIANO DEL COLLE - (ROSSO)	H80	1191
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	MOSCATO OLTREPÒ PAVESE - (BIANCO)	H80	1198
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A VALCALEPIO ROSSO - (NERA)	H80	2157
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	SAN MARTINO D.B. (TOCAI) - (BIANCO)	H80	1192
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA PER VALTENESI - (ROSSO)	H80	2500
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO-ROSSO - (ROSSO)	H80	1183
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CABERNET - (ROSSO)	H80	1179
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO-ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1184
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO GROPPELLO - (ROSSO)	H80	1181
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A CURTEFRANCA BIANCO - (BIANCA)	H80	2161
GRUPPO 3 DOP LOMBARDIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1189
GRUPPO 3 DOP LOMBARDIA	PINOT GRIGIO O.P. - (BIANCO)	H80	1204
GRUPPO 4 DOP LOMBARDIA	VALCALEPIO MOSCATO PASSITO - (NERA)	H80	2158
GRUPPO 4 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A VALCALEPIO BIANCO - (BIANCA)	H80	2156
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A CURTEFRANCA ROSSO - (NERA)	H80	2162
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	VALTELLINA - (ROSSO)	H80	1209
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	VALTELLINA SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1210
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	VALGELLA - (ROSSO)	H80	1208
GRUPPO 6 DOP LOMBARDIA	LUGANA - (BIANCO)	H80	1187
GRUPPO 6 DOP LOMBARDIA	LUGANA SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1188
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	FRANCIACORTA - (BIANCO)	H80	1178
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	MOSCATO DI SCANZO - (BIANCO)	H80	1211
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	GRUMELLO - (ROSSO)	H80	1205
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	INFERNO - (ROSSO)	H80	1206
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	SASSELLA - (ROSSO)	H80	1207
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER QUISTELLO - (ROSSO)	H81	2441
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER QUISTELLO - (BIANCO)	H81	2442
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER SABBIONETA - (ROSSO)	H81	2443



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER SABBIONETA - (BIANCO)	H81	2444
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE - (ROSSO)	H81	1193
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER ALTO MINCIO - (BIANCO)	H81	2438
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	CORTESE - (BIANCO)	H81	2459
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	ALTRE UVE ROSSE - (ROSSO)	H81	2458
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1174
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1163
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1166
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVA RARA - (ROSSO)	H81	1159
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	1167
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER PROVINCIA DI MANTOVA - (ROSSO)	H81	2439
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER ALTO MINCIO - (ROSSO)	H81	2437
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	BARBERA - (ROSSO)	H81	1161
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER PROVINCIA DI MANTOVA - (BIANCO)	H81	2440
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	MALVASIA - (BIANCO)	H81	2460
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	RIESLING - (BIANCO)	H81	1170
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1172
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	CROATINA - (ROSSO)	H81	1165
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1164
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	PINOT NERO - (ROSSO)	H81	1169
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1168
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	MOSCATO - (BIANCO)	H81	1160
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	UVA ATTA A BERGAMASCA DUE VITIGNI NERA - (NERA)	H81	2154
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	TERRAZZE RETICHE - (BIANCO)	H81	1173
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	UVA ATTA A BERGAMASCA SCHIAVA - (NERA)	H81	2155
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	UVA ATTA A BERGAMASCA DUE VITIGNI - BIANCA	H81	2153
GRUPPO 1 DOP MARCHE	OFFIDA ROSSO - (ROSSO)	H80	1673
GRUPPO 1 DOP MARCHE	OFFIDA PASSERINA - (BIANCO)	H80	1671
GRUPPO 1 DOP MARCHE	ROSSO PICENO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1674
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ROSSO COLLI MACERATESI - (ROSSO)	H80	1687
GRUPPO 2 DOP MARCHE	COLLI MACERATESI BIANCO - (BIANCO)	H80	1682



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ESINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1670
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ESINO BIANCO - (BIANCO)	H80	1669
GRUPPO 2 DOP MARCHE	FALERIO PASSERINA - (BIANCO)	H80	2276
GRUPPO 2 DOP MARCHE	FALERIO DEI COLLI ASCOLANI - (BIANCO)	H80	1681
GRUPPO 2 DOP MARCHE	LACRIMA DI MORRO - (ROSSO)	H80	1678
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ROSSO PICENO - (ROSSO)	H80	1680
GRUPPO 2 DOP MARCHE	VERDICCHIO - (BIANCO)	H80	1676
GRUPPO 3 DOP MARCHE	OFFIDA PECORINO - (BIANCO)	H80	1672
GRUPPO 3 DOP MARCHE	VERNACCIA DI SERRA PETRONA - (BIANCO)	H80	1688
GRUPPO 3 DOP MARCHE	VERDICCHIO CLASSICO SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1677
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO MORO - (ROSSO)	H80	1683
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1684
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO PASSITO - (ROSSO)	H80	1685
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1686
GRUPPO 4 DOP MARCHE	BIANCHELLO DEL METAURO - (BIANCO)	H80	2123
GRUPPO 4 DOP MARCHE	COLLI PESARESI - (BIANCO)	H80	2124
GRUPPO 4 DOP MARCHE	COLLI PESARESI - (ROSSO)	H80	2125
GRUPPO 4 DOP MARCHE	ROSSO CONERO - (ROSSO)	H80	1679
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE BARBERA - (ROSSO)	H81	1691
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE CABERNET - (ROSSO)	H81	1692
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1695
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE MERLOT - (ROSSO)	H81	1693
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE PINOT - (ROSSO)	H81	1694
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1696
GRUPPO 2 IGP MARCHE	MARCHE BIANCA - (BIANCO)	H81	1697
GRUPPO 2 IGP MARCHE	MARCHE ROSSA - (ROSSO)	H81	1698
GRUPPO 2 IGP MARCHE	PASSERINA MARCHE IGT - (BIANCO)	H81	2144
GRUPPO 3 IGP MARCHE	UVE PER VINI DI ALTO PREGIO - (BIANCO)	H81	1675
GRUPPO 1 DOP MOLISE	SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1741
GRUPPO 1 DOP MOLISE	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1739
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE BIANCO - (BIANCO)	H80	2379
GRUPPO 1 DOP MOLISE	GRECO BIANCO - (BIANCO)	H80	1740
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO BIANCO - (BIANCO)	H80	2375
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE ROSSO - (ROSSO)	H80	2377
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE ROSATO - (ROSSO)	H80	2378
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO ROSSO - (ROSSO)	H80	2373
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO ROSATO - (ROSSO)	H80	2374
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	2376
GRUPPO 1 DOP MOLISE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1742
GRUPPO 2 DOP MOLISE	TINTILIA - (ROSSO)	H80	1743
GRUPPO 2 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE TINTILIA - (ROSSO)	H80	2380
GRUPPO 1 IGP MOLISE	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSSO - (ROSSO)	H81	2381



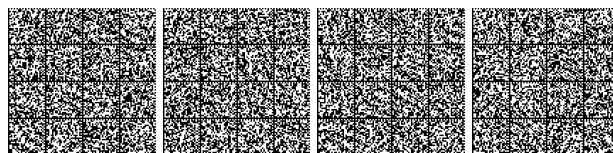
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 IGP MOLISE	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSATO - (ROSSO)	H81	2382
GRUPPO 1 IGP MOLISE	UVE PER TERRE DEGLI OSCI BIANCO - (BIANCO)	H81	2389
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	DOLCETTO OVADA SUPERIORE - (ROSSO)	H80	2468
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	2467
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI BIANCO - (BIANCO)	H80	1042
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE ROSSO - (ROSSO)	H80	1118
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	PINEROLESE ROSSO - (ROSSO)	H80	1036
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI MOSCATO BIANCO - (BIANCO)	H80	1043
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	RUBINO DI CANTAVENNA - (ROSSO)	H80	1061
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI ROSSO - (ROSSO)	H80	1044
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1035
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CORTESE COLLI TORTONESI - (BIANCO)	H80	1045
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI FREISA - (ROSSO)	H80	2390
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE BONARDA - (ROSSO)	H80	1034
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO MONFERRATO CASALESE - (ROSSO)	H80	1056
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GABIANO - (ROSSO)	H80	1054
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE FREISA - (ROSSO)	H80	1147
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO COLLI TORTONESI - (ROSSO)	H80	1050
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO PIEMONTE - (ROSSO)	H80	1057
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA COLLI TORTONESI - (ROSSO)	H80	1040
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO MONFERRATO - (ROSSO)	H80	1052
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE BARBERA - (ROSSO)	H80	1033
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CORTESE MONFERRATO CASALESE - (BIANCO)	H80	1047
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE RAMIE - (ROSSO)	H80	1149
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE NOVARESI ROSSO - (ROSSO)	H80	1157
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	MONFERRATO DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1019
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO - (BIANCO)	H80	1012
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	(COLLINE PINEROLESI) PINEROLESE - (ROSSO)	H80	1011
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO D'ACQUI - (ROSSO)	H80	1051
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE ROSATO - (ROSSO)	H80	1151



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	UVE PER COSTE DELLA SESIA ROSSO (ROSSO)	H80	2397
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO OVADA - (ROSSO)	H80	1053
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE DOUX D'HENRY - (ROSSO)	H80	1145
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA DEL MONFERRATO - (ROSSO)	H80	1004
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO - (ROSSO)	H80	1068
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO D'ASTI - (ROSSO)	H80	1066
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE RAMIE - (ROSSO)	H80	1150
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE ROSATO - (ROSSO)	H80	1152
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	FREISA MONFERRATO - (ROSSO)	H80	1015
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE DOUX D'HENRY - (ROSSO)	H80	1146
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	FREISA DI CHIERI - (ROSSO)	H80	1120
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE FREISA - (ROSSO)	H80	1148
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE NOVARESI BIANCO - (BIANCO)	H80	1010
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	UVE PER COLLI TORTONESI SOTTOZONA MONLEALE (ROSSO)	H80	2398
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO D'ASTI - (ROSSO)	H80	1069
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PIEMONTE GRIGNOLINO - (ROSSO)	H80	1027
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1003
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI FAVORITA - (BIANCO)	H80	1156
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE MERLOT - (ROSSO)	H80	1123
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1063
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BOCA-FARA-SIZZANO - (ROSSO)	H80	1005
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PIEMONTE FREISA - (ROSSO)	H80	1137
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	MALVASIA DI (CASARZO) CASORZO D'ASTI - (ROSSO)	H80	1017
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	TERRE ALFIERI ANEIS - (BIANCO)	H80	1037
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	FREISA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1067
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSATO - (ROSSO)	H80	1128
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BRACHETTO - (ROSSO)	H80	1023
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1122
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LESSONA - (ROSSO)	H80	1016



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI CHATUS - (ROSSO)	H80	1114
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GATTINARA - (ROSSO)	H80	1298
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BRAMATERRA - (ROSSO)	H80	1007
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSSO - (ROSSO)	H80	1091
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI BARBERA - (ROSSO)	H80	1113
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO D'ALBA E SIMILARI (DOLCETTO DI DIANO, DOLCETTO DOGLIANI, DOLCETTO DELLE LANGHE ECC..) - (ROSSO)	H80	1013
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1126
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CISTERNA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1009
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI - (ROSSO)	H80	1081
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSSO PASSITO - (ROSSO)	H80	1104
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1130
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1088
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI QUAGLIANO - (ROSSO)	H80	1082
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE FAVORITA - (BIANCO)	H80	1089
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE NASCETTA - (ROSSO)	H80	1124
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BRACHETTO D'ACQUI - (ROSSO)	H80	1065
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BRACHETTO D'ACQUI - (ROSSO)	H80	1101
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE BONARDA - (ROSSO)	H80	1115
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVE PER VINI DOC - (BIANCO)	H80	1107
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVE PER VINI DOC - (ROSSO)	H80	1108
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	MONFERRATO BIANCO - (BIANCO)	H80	1018
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE BARBERA - (ROSSO)	H80	2151
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CORTESE PIEMONTE - (BIANCO)	H80	1048
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE BARBERA - (ROSSO)	H80	1116
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVE PER MONFERRATO ROSSO (E SIMILARI) - (ROSSO)	H80	1039
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE SYRAH - (ROSSO)	H80	1144
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE MERLOT - (ROSSO)	H80	1138
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	BONARDA PIEMONTE - (ROSSO)	H80	1006
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CORTESE - (BIANCO)	H80	1026



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE ROSSO - (ROSSO)	H80	1008
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1032
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT BIANCO TIP. SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1029
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CHARDONNAY PINOT SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1135
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT CHARDONNAY SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1141
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVA ATTA A CANAVESE BIANCO-(BIANCO)	H80	2150
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE ROSATO - (ROSSO)	H80	1142
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BIANCO - (BIANCO)	H80	1133
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT GRIGIO SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1139
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE MALVASIA - (ROSSO)	H80	1119
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1140
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE ROSSO DOC - (ROSSO)	H80	1110
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CHARDONNAY TIP. SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1025
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1136
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT NERO TIP. SPUMANTE - (ROSSO)	H80	1031
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BRACHETTO SPUMANTE - (ROSSO)	H80	1106
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BARBERA - (ROSSO)	H80	1022
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE ROSATO - (ROSSO)	H80	2268
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PINOT GRIGIO PIEMONTE DOC - (BIANCO)	H80	1111
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO - (ROSSO)	H80	1071
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI - (ROSSO)	H80	1117
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CROATINA - (NERA)	H80	2148
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CABERNET-SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1134
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1143
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE NEBBIOLO - (ROSSO)	H80	2152
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1030
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1024
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	LANGHE BARBERA - (ROSSO)	H80	1121
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	LANGHE BIANCO - (BIANCO)	H80	1086



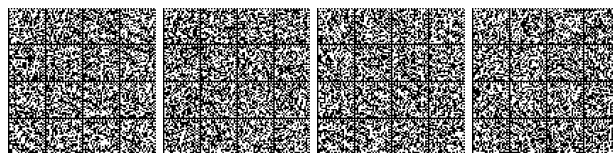
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	ERBALUCE - (BIANCO)	H80	1014
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	FREISA LANGHE - (ROSSO)	H80	1084
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1087
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PIEMONTE MOSCATO - (BIANCO)	H80	1028
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO - (ROSSO)	H80	1125
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSSESE - (BIANCO)	H80	1129
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	DOGLIANI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1083
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE BIANCO PASSITO - (BIANCO)	H80	1103
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE RIESLING - (BIANCO)	H80	1127
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO D'ASTI - (BIANCO)	H80	1074
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	TERRE ALFIERI NEBBIOLO - (ROSSO)	H80	1038
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE ARNEIS - (BIANCO)	H80	1085
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1155
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ASTI - (BIANCO)	H80	1098
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ASTI - (BIANCO)	H80	1097
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO - (BIANCO)	H80	1100
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ASTI - (BIANCO)	H80	1099
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PELAVERGA PER COLLINE SALUZZESI E SIMILARI - (ROSSO)	H80	1094
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI SUPERIORE E SOTTOZONE NIZZA COLLI ASTIANI E TINELLA - (ROSSO)	H80	1064
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO D'ASTI - (BIANCO)	H80	1072
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO D'ASTI - (BIANCO)	H80	1073
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	UVE PER ALBUGNANO - (ROSSO)	H80	1075
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1154
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO PER GATTINARA - (ROSSO)	H80	1299
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE ARNEIS PASSITO - (BIANCO)	H80	1102
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALTA LANGA - (BIANCO)	H80	1077
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALTA LANGA - (BIANCO)	H80	1078
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ARNEIS - (BIANCO)	H80	1002
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALTA LANGA - (BIANCO)	H80	1079



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ROERO ARNEIS - (BIANCO)	H80	1096
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PELAVERGA VERDUNO - (ROSSO)	H80	1095
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALBA - (ROSSO)	H80	1112
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	GHEMME - (ROSSO)	H80	1158
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ALBA - (ROSSO)	H80	1080
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BRACHETTO PASSITO - (ROSSO)	H80	1105
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PIEMONTE ALBAROSSA - (ROSSO)	H80	1132
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	UVE PER RUCHE DI CASTAGNOLE MONFERRATO E SIMILARI - (ROSSO)	H80	1076
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO PASSITO PIEMONTE - (BIANCO)	H80	1020
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	TIMORASSO - (BIANCA)	H80	2149
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	MOSCATO PASSITO STREVI - (BIANCO)	H80	1059
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	CORTESE DI GAVI (ESCLUSO COMUNE DI GAVI) - (BIANCO)	H80	1046
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ALBA SUPERIORE CON MENZIONE GEOGRAFICA - (ROSSO)	H80	2027
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	ROERO - (ROSSO)	H80	1153
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO D'ALBA PER SPUMANTE - (ROSSO)	H80	1131
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	GAVI DI GAVI - (BIANCO)	H80	1055
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	LANGHE NEBBIOLO - (ROSSO)	H80	1090
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO D'ALBA - (ROSSO)	H80	1093
GRUPPO 6 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO DA BARBARESCO - (ROSSO)	H80	1021
GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO PER BARBARESCO CON MENZIONE GEOGRAFICA - (ROSSO)	H80	2026
GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	ACQUI PASSITO - (ROSSO)	H80	2109
GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	LOAZZOLO - (BIANCO)	H80	1070
GRUPPO 8 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO DA BAROLO - (ROSSO)	H80	1092
GRUPPO 8 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO PER BAROLO CON MENZIONE GEOGRAFICA - (ROSSO)	H80	2025
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1815
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALVASIA BIANCA - (BIANCO)	H80	1835
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	VERDECA - (BIANCO)	H80	1842
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	PAMPANUTO - (BIANCO)	H80	1804
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	UVE PER ROSSO DI CERIGNOLA - (ROSSO)	H80	1846
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H80	1795
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CACC'E MMITTE DI LUCERA - (ROSSO)	H80	1843
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CABERNET - (ROSSO)	H80	1767



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1769
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H80	1790
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	GRECO - (BIANCO)	H80	1779
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H80	1836
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALBECH - (ROSSO)	H80	1786
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2557
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1827
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BOMBINO BIANCO - (BIANCO)	H80	1761
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	SAN SEVERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1844
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BIANCO D' ALESSANO - (BIANCO)	H80	1760
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BIANCA D'ALESSANO - (BIANCO)	H80	1834
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BOMBINO NERO - (ROSSO)	H80	1764
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	UVE NERE - (ROSSO)	H80	1829
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	SAN SEVERO NERO - (ROSSO)	H80	1845
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	UVA DI TROIA - (ROSSO)	H80	1823
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	NEGROAMARO - (ROSSO)	H80	1857
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	NEGROAMARO - (ROSSO)	H80	1837
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H80	2558
GRUPPO 3 DOP PUGLIA	OTTAVIANELLO - (ROSSO)	H80	1838
GRUPPO 4 DOP PUGLIA	ALEATICO - (ROSSO)	H80	1755
GRUPPO 5 DOP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	1810
GRUPPO 5 DOP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	1861
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1820
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	TREBBIANO TOSCANO - (BIANCO)	H81	1821
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1828
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	BOMBINO BIANCO - (BIANCO)	H81	1762
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	BIANCO D'ALESSANO - (BIANCO)	H81	1759
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	VERDECA - (BIANCO)	H81	1832
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1840
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1816
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	PAMPANUTO - (BIANCO)	H81	1805
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	UVE NERE - (ROSSO)	H81	1831
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	GARGANEGA - (BIANCO)	H81	1777
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	BOMBINO NERO - (ROSSO)	H81	1765
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	1796
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	ROSSO DEL SALENTO - (ROSSO)	H81	1849
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	UVA DI TROIA - (ROSSO)	H81	1824
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	NEGROAMARO - (ROSSO)	H81	1803
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	OTTAVIANELLO - (ROSSO)	H81	2404
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MOSCATO BIANCO - (BIANCO)	H81	1801
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H81	1791
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1770



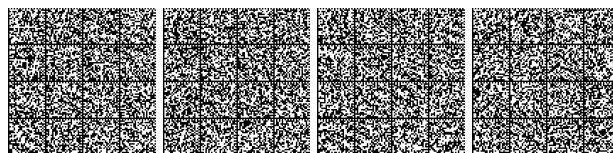
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1851
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1850
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MALVASIA - (BIANCO)	H81	2559
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	2560
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1793
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MALBECH - (ROSSO)	H81	1787
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1852
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	GRECO - (BIANCO)	H81	1780
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	1856
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MINUTOLO - (BIANCO)	H81	2405
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	RIESLING - (BIANCO)	H81	1812
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MOSCATELLO SELVATICO - (BIANCO)	H81	1798
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1855
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	FALANGHINA - (BIANCO)	H81	1773
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	FIANO - (BIANCO)	H81	1774
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H81	1753
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	1782
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	LAMBRUSCO MAESTRI - (ROSSO)	H81	1785
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	SUSUMANIELLO - (ROSSO)	H81	2126
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	ALEATICO - (ROSSO)	H81	1756
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	1854
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	1839
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO ALLEVAMENTO A SPALLIERA - (ROSSO)	H81	1860
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	1862
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	ALTRE UVE NERE DOC - (ROSSO)	H80	2345
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	ALTRE UVE BIANCHE DOC - (BIANCHE)	H80	2344
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	UVE ATTE A SEMIDANO DI SARDEGNA - (BIANCA)	H80	2264
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CHARDONNAY PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1964
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	GIRÒ DI CAGLIARI - (ROSSO)	H80	1969
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	SANGIOVESE PER ALGHERO ROSSO - (ROSSO)	H80	1963
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	SAUVIGNON PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1965
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MONICA DI SARDEGNA - (ROSSO)	H80	1958
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CABERNET PER ALGHERO ROSSO - (ROSSO)	H80	1961
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MONICA DI CAGLIARI - (ROSSO)	H80	1974
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MONICA PER MANDROLISAI - (ROSSO)	H80	1973
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	TORBATO PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1966



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CAGNULARI PER ALGHERO ROSSO - (ROSSO)	H80	1962
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	BOVALE PER MANDROLISAI - (ROSSO)	H80	1971
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	UVE ATTE A VERNACCIA DI ORISTANO - (BIANCA)	H80	2265
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CANNONAU - (ROSSO)	H80	1957
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CANNONAU PER MANDROLISAI - (ROSSO)	H80	1972
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	NASCO DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1978
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	VERMENTINO DI GALLURA - (BIANCO)	H80	1960
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CARIGNANO DEL SULCIS - (ROSSO)	H80	1968
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	UVE PER CARIGNANO DEL SULCIS - (ROSSO)	H80	2510
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MALVASIA DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1970
GRUPPO 2 DOP SARDEGNA	NURAGUS DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1979
GRUPPO 2 DOP SARDEGNA	VERMENTINO PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1967
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	VERMENTINO DI SARDEGNA - (BIANCO)	H80	1956
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	MOSCATO DI SORSO-SENNORI - (BIANCO)	H80	1977
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	MOSCATO DI SARDEGNA - (BIANCO)	H80	1976
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	MOSCATO DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1975
GRUPPO 1 IGP SARDEGNA	UVE ROSSE - (ROSSO)	H81	1980
GRUPPO 1 IGP SARDEGNA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1981
GRUPPO 1 DOP SICILIA	INSOLIA - (BIANCO)	H80	1944
GRUPPO 1 DOP SICILIA	GRECANICO - (BIANCO)	H80	1940
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CATARRATTO - (BIANCO)	H80	1936
GRUPPO 1 DOP SICILIA	GRILLO - (BIANCO)	H80	2127
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SANTA MARGHERITA DI BELICE - (BIANCA)	H80	2246
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SALAPARUTA - (BIANCA)	H80	2244
GRUPPO 1 DOP SICILIA	RIESI - (BIANCA)	H80	2243
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SCIACCA - (BIANCA)	H80	2247
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SAMBUCA DI SICILIA - (BIANCA)	H80	2245
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA - (NERA)	H80	2228
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CARRICANTE - (ROSSO)	H80	1935
GRUPPO 1 DOP SICILIA	NERO D'AVOLA - (ROSSO)	H80	2129
GRUPPO 1 DOP SICILIA	ALCAMO - (NERA)	H80	2213
GRUPPO 1 DOP SICILIA	RIESI - (ROSSO)	H80	2130
GRUPPO 1 DOP SICILIA	MONREALE - (BIANCA)	H80	2239
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA - (BIANCA)	H80	2248



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA MERLOT - (NERA)	H80	2212
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SYRAH - (NERA)	H80	2231
GRUPPO 1 DOP SICILIA	NOTO - (BIANCA)	H80	2242
GRUPPO 1 DOP SICILIA	DELIA NIVOLELLI - (NERA)	H80	2216
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CONTEA DI SCALFANI - (BIANCA)	H80	2233
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CONTESSA ENTELLINA - (BIANCA)	H80	2234
GRUPPO 1 DOP SICILIA	DELIA NIVOLELLI - (BIANCA)	H80	2235
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA CABERNET SAUVIGNON - (NERA)	H80	2211
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CONTEA DI SCALFANI - (NERA)	H80	2214
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ERICE - (BIANCA)	H80	2236
GRUPPO 2 DOP SICILIA	CONTESSA ENTELLINA - (NERA)	H80	2215
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ALCAMO - (BIANCO)	H80	2136
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MARSALA - (BIANCA)	H80	2232
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ERICE - (NERA)	H80	2218
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MONREALE - (NERA)	H80	2222
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SAMBUCA DI SICILIA - (NERA)	H80	2225
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MENFI - (BIANCA)	H80	2238
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SANTA MARGHERITA DI BELICE - (NERA)	H80	2226
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SCIACCA - (NERA)	H80	2227
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ELORO - (NERA)	H80	2217
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MENFI - (NERA)	H80	2221
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SALAPARUTA - (NERA)	H80	2224
GRUPPO 2 DOP SICILIA	NOTO - (NERA)	H80	2223
GRUPPO 2 DOP SICILIA	VITTORIA - (NERA)	H80	2230
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SIRACUSA - (NERA)	H80	2229
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SIRACUSA - (BIANCA)	H80	2249
GRUPPO 2 DOP SICILIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H80	2135
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MONDEUSE - (ROSSO)	H80	2133
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MAMERTINO DI MILAZZO - (BIANCA)	H80	2237
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MOSCATO DI PANTELLERIA - (BIANCA)	H80	2240
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MAMERTINO DI MILAZZO - (NERA)	H80	2220
GRUPPO 2 DOP SICILIA	FARO - (NERA)	H80	2219
GRUPPO 3 DOP SICILIA	MALVASIA DELLE LIPARI - (BIANCO)	H80	1945
GRUPPO 3 DOP SICILIA	UVE PER ETNA ROSSO - (ROSSO)	H80	1954
GRUPPO 3 DOP SICILIA	CERASUOLO DI VITTORIA - (ROSSO)	H80	2134
GRUPPO 4 DOP SICILIA	UVE PER ETNA BIANCO - (BIANCO)	H80	1953
GRUPPO 4 DOP SICILIA	PASSITO DI PANTELLERIA - (BIANCA)	H80	2241
GRUPPO 1 IGP SICILIA	CATARRATTO LUCIDO - (BIANCO)	H81	1937
GRUPPO 1 IGP SICILIA	GRECANICO - (BIANCO)	H81	1941
GRUPPO 1 IGP SICILIA	INSOLIA - (BIANCO)	H81	1943
GRUPPO 1 IGP SICILIA	TREBBIANO IGT - (BIANCO)	H81	1952
GRUPPO 1 IGP SICILIA	ALICANTE - (ROSSO)	H81	1933



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 IGP SICILIA	GRILLO - (BIANCO)	H81	1942
GRUPPO 1 IGP SICILIA	VALLE BELICE - (BIANCA)	H81	2263
GRUPPO 1 IGP SICILIA	PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	1949
GRUPPO 1 IGP SICILIA	CAMARRO - (BIANCA)	H81	2258
GRUPPO 1 IGP SICILIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H81	1947
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FONTANAROSSA DI CERDA - (BIANCA)	H81	2259
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	2137
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FONTANAROSSA DI CERDA - (NERA)	H81	2252
GRUPPO 1 IGP SICILIA	PETIT MANSENG - (BIANCO)	H81	2140
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1951
GRUPPO 1 IGP SICILIA	NERO D'AVOLA - (ROSSO)	H81	1948
GRUPPO 1 IGP SICILIA	TERRE SICILIANE - (BIANCA)	H81	2262
GRUPPO 1 IGP SICILIA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1946
GRUPPO 1 IGP SICILIA	TERRE SICILIANE CABERNET SAUVIGNON - (NERA)	H81	2210
GRUPPO 1 IGP SICILIA	VIOGNIER - (BIANCO)	H81	1955
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SALEMI - (BIANCA)	H81	2260
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FRAPPATO - (ROSSO)	H81	2139
GRUPPO 1 IGP SICILIA	AVOLA - (BIANCA)	H81	2257
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FIANO - (BIANCO)	H81	1939
GRUPPO 1 IGP SICILIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1934
GRUPPO 1 IGP SICILIA	VALLE BELICE - (NERA)	H81	2256
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SAUVIGNON BLANC - (BIANCO)	H81	1950
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SALINA - (NERA)	H81	2254
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SALINA - (BIANCA)	H81	2261
GRUPPO 2 IGP SICILIA	AVOLA - (NERA)	H81	2250
GRUPPO 2 IGP SICILIA	CAMARRO - (NERA)	H81	2251
GRUPPO 2 IGP SICILIA	SALEMI - (NERA)	H81	2253
GRUPPO 2 IGP SICILIA	TANNAT - (ROSSO)	H81	2138
GRUPPO 2 IGP SICILIA	TERRE SICILIANE - (NERA)	H81	2255
GRUPPO 1 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ENANTIO VALDADIGE "TERRE DEI FORTI" - (ROSSO)	H80	1251
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MERLOT - (ROSSO)	H80	1252
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SCHIAVA VALDADIGE - (ROSSO)	H80	1225
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	REBO - (ROSSO)	H80	1257
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	NOSIOLA - (BIANCO)	H80	1254
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	CABERNET - (ROSSO)	H80	1212
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2111
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	1253
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1217



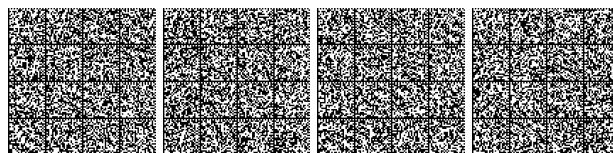
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	RIESLING ITALICO E RENANO - (BIANCO)	H80	1258
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	1262
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	INCROCIO MANZONI 6.0.13 - (BIANCO)	H80	2110
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1255
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1259
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TEROLDEGO - (ROSSO)	H80	1227
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SYLVANER VERDE - (BIANCO)	H80	1260
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SCHIAVA DI CALDARO - (ROSSO)	H80	1247
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	LAGREIN - (ROSSO)	H80	1216
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MOSCATO - (BIANCO)	H80	1218
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2113
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MERLOT - (ROSSO)	H80	2413
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	2414
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE NOSIOLA - (BIANCO)	H80	2415
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CABERNET FRANC - (ROSSO)	H80	2425
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2411
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE RIESLING - (BIANCO)	H80	2418
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE SANTA MADDALENA - (ROSSO)	H80	1244
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE REBO - (ROSSO)	H80	2417
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CABERNET - (ROSSO)	H80	2421
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2426
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	2410
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MARZEMINO - (ROSSO)	H80	2423
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE BIANCO - (BIANCO)	H80	2428
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	CHARDONNAY E SIMILARI BS DOC - (BIANCO)	H80	1249
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT NERO B.S DOC - (ROSSO)	H80	1256
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO KERNER - (BIANCO)	H80	2508
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	1261
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	1239



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H80	2424
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	2416
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	2419
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE ROSSO - (ROSSO)	H80	2429
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1236
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE SYLVANER - (BIANCO)	H80	1245
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1241
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE LAGREIN - (ROSSO)	H80	2422
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE KERNER - (BIANCO)	H80	2343
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	1240
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H80	1229
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. UVE BIANCHE	H80	2511
GRUPPO 6 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. UVE ROSSE - (ROSSO)	H80	1234
GRUPPO 6 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO RISERVA - (BIANCO)	H80	2509
GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2412
GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. MOSCATO ROSA - (BIANCO)	H80	1230
GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO ROSA - (ROSATO)	H80	2427
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE VIN SANTO - (BIANCO)	H80	2449
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE MERLOT - (ROSSO)	H80	1238
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE LAGREIN - (ROSSO)	H80	1237
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1246
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE RIESLING RENANO - (BIANCO)	H80	1243
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. RIESLING - (BIANCO)	H80	1231
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. TRAMINER AROMATICO - (ROSSO)	H80	1233
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1242
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE TRAMINER - (BIANCO)	H80	2420
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE CABERNET - (ROSSO)	H80	1235
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	1248
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1232



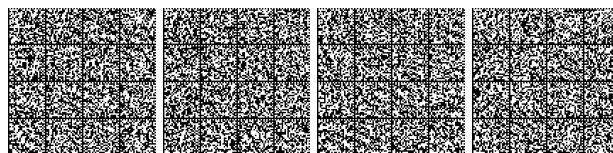
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	ENANTIO - (ROSSO)	H81	1214
GRUPPO 1 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	REBO - (ROSSO)	H81	1263
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	LAGREIN PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1265
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	CABERNET E CABERNET SAUVIGNON PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	2034
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MERLOT PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	2035
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	TEROLDEGO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1267
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	RIESLING - (BIANCO)	H81	1223
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1224
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H81	1228
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	VARIETA' RESISTENTI - (BIANCO)	H81	2501
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SYLVANER VERDE - (BIANCO)	H81	1226
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1222
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SYRAH VALLAGARINA - (ROSSO)	H81	2112
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	1219
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	NOSIOLA - (BIANCO)	H81	1220
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1221
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1213
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MOSCATO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1271
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MOSCATO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1270
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	TEROLDEGO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1266
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT NERO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	2033
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	KERNER PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1269
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	LAGREIN PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1264
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	KERNER PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1268
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SCHIAVA PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	H81	2341
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTRE UVE NERE PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	H81	2342
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT NERO PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	H81	2340
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT BIANCO PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	H81	2337
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT GRIGIO PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	H81	2338



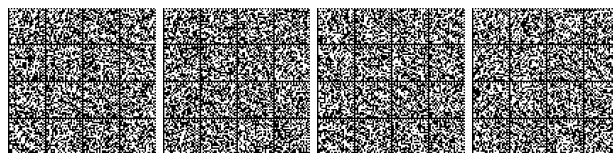
GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTRE UVE BIANCHE PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	H81	2339
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	GROPPELLO DI REVÒ - (BIANCO)	H81	1215
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	COLLI ETRURIA CENTR.B. - (BIANCO)	H80	1517
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA BIANCO - (BIANCO)	H80	1552
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTEREGIO BIANCO - (BIANCO)	H80	1587
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	BIANCO EMPOLESE - (BIANCO)	H80	1574
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	COLLI ETRURIA CENTR.R. - (ROSSO)	H80	1518
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTECUCCO BIANCO - (BIANCO)	H80	1585
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VAL D'ARBIA BIANCO - (BIANCO)	H80	1616
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	BIANCO PISANO S.TORPE' - (BIANCO)	H80	1511
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA BIANCO - (BIANCO)	H80	2056
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA ROSSO - (ROSSO)	H80	2038
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	CAPALBIO B. - (BIANCO)	H80	1581
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA BIANCO - (BIANCO)	H80	2063
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	CAPALBIO R. - (ROSSO)	H80	1582
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA ROSSO - (ROSSO)	H80	1554
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDINIEVOLE BIANCO - (BIANCO)	H80	1607
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA ROSATO - (ROSSO)	H80	2049
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	UVE PER BIANCO DI PITIGLIANO - (BIANCO)	H80	2107
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO - (BIANCO)	H80	2062
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA ANSONICA - (BIANCO)	H80	2057
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	CAPALBIO SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1583
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1553
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1555
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTE SCUDAIO B. - (BIANCO)	H80	1603
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1551
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTECUCCO VERMENTINO - (BIANCO)	H80	2145
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	2058
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	PITIGLIANO BIANCO SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1592



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA ROSSO - (ROSSO)	H80	2048
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2053
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER GRANCE SENESI BIANCO - (BIANCO)	H80	2348
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	ORCIA BIANCO - (BIANCO)	H80	1527
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	MONTEREGIO ROSSO - (ROSSO)	H80	1588
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	MONTECARLO BIANCO - (BIANCO)	H80	1601
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE BIANCHE ATTE A DOC CORTONA - (BIANCO)	H80	1564
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER COLLINE LUCCHESI - (ROSSO)	H80	1600
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE NERE ATTE A DOC CORTONA - (ROSSO)	H80	1565
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	CORTONA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1570
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER GRANCE SENESI ROSSO - (ROSSO)	H80	2349
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	SANT'ANTIMO BIANCO - (BIANCO)	H80	1613
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER TERRE DI CASOLE BIANCO - (BIANCO)	H80	2346
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	MONTE SCUDAIO R. - (ROSSO)	H80	1604
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1567
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1566
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTECARLO ROSSO - (ROSSO)	H80	1602
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLINE PISANE - (ROSSO)	H80	1625
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	ORCIA ROSSO - (ROSSO)	H80	1528
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLI ARETINI - (ROSSO)	H80	1623
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	SANT'ANTIMO ROSSO - (ROSSO)	H80	1614
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA SYRAH - (ROSSO)	H80	1572
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI MONTALBANO - (ROSSO)	H80	1622
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA CABERNET - SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1563
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA MERLOT - (ROSSO)	H80	1568
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1571
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI MONTESPERTOLI - (ROSSO)	H80	1575
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI SUP. - (ROSSO)	H80	1577
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	SAN GIMIGNANO ROSSO - (ROSSO)	H80	1611



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLI FIORENTINI - (ROSSO)	H80	1624
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	UVE PER TERRE DI CASOLE ROSSO - (ROSSO)	H80	2347
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	TERRE DI PISA ROSSO - (ROSSO)	H80	2046
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLI SENESI - (ROSSO)	H80	1608
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1628
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTECUCCO SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2045
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	PARRINA BIANCO - (BIANCO)	H80	1590
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	UVA DA CHIANTI SOTTO-ZONE - (ROSSO)	H80	1547
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	UVA DA CHIANTI - (ROSSO)	H80	1545
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	PARRINA ROSSO - (ROSSO)	H80	1591
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO - (BIANCO)	H80	1617
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI RUFINA - (ROSSO)	H80	1576
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTECUCCO ROSSO - (ROSSO)	H80	1586
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA PASSITO - (BIANCO)	H80	2066
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	BARCO REALE - (ROSSO)	H80	1510
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	TERRE DI PISA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2047
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	SOVANA SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1594
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA VIN SANTO - (BIANCO)	H80	1573
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	VIN SANTO S. GIMIGNANO - (BIANCO)	H80	1562
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTEREGIO OCCHIO PERNICE - (ROSSO)	H80	1584
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MORELLINO SCANSANO - (ROSSO)	H80	1589
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	ROSATO CARMIGNANO - (ROSATO)	H80	1606
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA CABERNET - (ROSSO)	H80	2040
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2041
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA ALICANTE - (ROSSO)	H80	2042
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA CABERNET FRANC - (ROSSO)	H80	2050
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA MERLOT - (ROSSO)	H80	2043
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2039
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VERMENTINO - (BIANCO)	H80	1558



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2060
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2051
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2064
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	UVA ATTA A MAREMMA TOSCANA VIN SANTO - (BIANCA)	H80	2185
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA SYRAH - (ROSSO)	H80	2054
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	ANSONICA - (BIANCO)	H80	1509
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA SYRAH - (ROSSO)	H80	2044
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA VERMENTINO - (BIANCO)	H80	2059
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	2065
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA MERLOT - (ROSSO)	H80	2052
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDICHIANA VIN SANTO - (BIANCO)	H80	1556
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA VIOGNIER - (BIANCO)	H80	2061
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	SOVANA ROSSO - (ROSSO)	H80	1593
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	SOVANA - (ROSSO)	H80	1537
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI - (ROSSO)	H80	1579
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVE PER VAL DI CORNIA - (BIANCO)	H80	1550
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI - (ROSSO)	H80	1630
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	COLLI DI LUNI - (ROSSO)	H80	1516
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVE PER BOLGHERI - (BIANCO)	H80	1598
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI CLASSICO - (ROSSO)	H80	1629
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVA DA CHIANTI CLASSICO - (ROSSO)	H80	1546
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI CLASSICO - (ROSSO)	H80	1580
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVA ATTA A PRODURRE VINO NOBILE E SIMILARI - (ROSSO)	H80	1615
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	ELBA - (BIANCO)	H80	1595
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	CARMIGNANO - (ROSSO)	H80	1605
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	SOVANA MERLOT - (ROSSO)	H80	1538
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	SOVANA CABERNET SAUVIGNON SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1627
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	VIN SANTO ORCIA - (BIANCO)	H80	1561
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	CORTONA VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE - (ROSSO)	H80	2037



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	POMINO PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2106
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	UVE PER TERRATICO BIANCO - (BIANCO)	H80	1539
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	CANDIA - (BIANCO)	H80	1514
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	MONTEPULCIANO ROSSO - (ROSSO)	H80	1526
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	POMINO - (BIANCO)	H80	1578
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	UVA DA VAL DI CORNIA - (ROSSO)	H80	1548
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	UVE PER TERRATICO ROSSO - (ROSSO)	H80	1540
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	ELBA - (ROSSO)	H80	1596
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	VIN SANTO DI CARMIGNANO - (BIANCO)	H80	1560
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	MONTALCINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1609
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	VIN SANTO MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H80	1618
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	ELBA ALEATICO - (ROSSO)	H80	1597
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	ELBA ANSONICA - (BIANCO)	H80	1519
GRUPPO 8 DOP TOSCANA	MOSCADELLO DI MONTALCINO - (ROSSO)	H80	1610
GRUPPO 8 DOP TOSCANA	BOLGHERI VERMENTINO - (BIANCO)	H80	2055
GRUPPO 8 DOP TOSCANA	ELBA MOSCATO - (BIANCO)	H80	1520
GRUPPO 9 DOP TOSCANA	BOLGHERI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1639
GRUPPO 9 DOP TOSCANA	UVE PER DOC BOLGHERI - (ROSSO)	H80	1599
GRUPPO 10 DOP TOSCANA	SANGIOVESE PER BRUNELLO - (ROSSO)	H80	1612
GRUPPO 11 DOP TOSCANA	BOLGHERI SASSICAIA - (ROSSO)	H80	1640
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	TREBBIANO TOSCANO - (BIANCO)	H81	1544
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	TOSCANO BIANCO - (BIANCO)	H81	1541
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	ALTA VALLE DELLA GREVE - (BIANCO)	H81	1632
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	COLLI TOSCANA CENTRALE - (BIANCO)	H81	1633
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	TOSCANO ROSSO - (ROSSO)	H81	1542
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	COLLI TOSCANA CENTRALE - (ROSSO)	H81	1634
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1534
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	VERMENTINO - (BIANCO)	H81	1559
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	VAL DI MAGRA - (BIANCO)	H81	1637
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	VAL DI MAGRA - (ROSSO)	H81	1638
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	ALTA VALLE DELLA GREVE - (ROSSO)	H81	1631
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	COSTA TOSCANA - (BIANCO)	H81	1620
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	COSTA TOSCANA - (ROSSO)	H81	1621



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	GAMAY - (BIANCO)	H81	1522
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1512
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1513
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1530
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1525
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1535
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PETIT VERDOT TOSCANO - (ROSSO)	H81	1619
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	ALICANTE - (ROSSO)	H81	1508
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	RIESLING - (BIANCO)	H81	1533
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	ALEATICO - (ROSSO)	H81	1507
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1515
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PETIT VERDOUT - (ROSSO)	H81	1529
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	TRAMINER - (BIANCO)	H81	1543
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1536
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1531
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PINOT NERO - (ROSSO)	H81	1532
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI BIANCO - (BIANCA)	H80	2186
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI TREBBIANO - (BIANCA)	H80	2190
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI ROSSO - (NERA)	H80	2191
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI CABERNET SAUVIGNON - (NERA)	H80	2192
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI MERLOT - (NERA)	H80	2193
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI SANGIOVESE - (NERA)	H80	2194
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI CHARDONNAY - (BIANCA)	H80	2187
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI GRECHETTO - (BIANCA)	H80	2188
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI PINOT GRIGIO - (BIANCA)	H80	2189
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	LAGO DI CORBARA - (ROSSO)	H80	1652
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVE ATTE A LAGO DI CORBARA BIANCO - (BIANCA)	H80	2195
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	ORVIETO - (BIANCO)	H80	1643
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	ROSSO ORVIETANO - (ROSSO)	H80	1653
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	MALVASIA - (ROSSO)	H80	1663
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	GARGANEGA TERNI - (BIANCO)	H80	1651
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1650
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1661
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	CANAILOLO - (ROSSO)	H80	1666
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	VERDICCHIO - (BIANCO)	H80	1646
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	VERMENTINO - (BIANCO)	H80	1664
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1660
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	SANGIOVESE PER PRODUZIONE VINI ROSSI UMBRI - (ROSSO)	H80	1645
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1642
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVE PER TORGIANO DOC BIANCHE	H80	2549



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVE PER TORGIANO DOC NERE	H80	2550
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	UVE PER MONTEFALCO ROSSO - (ROSSO)	H80	1648
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	ORVIETO CLASSICO - (BIANCO)	H80	1665
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	GAMAY - (ROSSO)	H80	1662
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	TREBBIANO SPOLETINO - (BIANCA)	H80	2406
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	ALEATICO - (ROSSO)	H80	1649
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	UVE PER TORGIANO DOCG	H80	2551
GRUPPO 3 DOP UMBRIA	SAGRANTINO - (ROSSO)	H80	1647
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	ALEATICO - (ROSSO)	H81	2469
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	ALICANTE - (NERA)	H81	2202
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	BARBERA - (ROSSO)	H81	2270
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	CANAILOLO - (BIANCO)	H81	1668
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	CANAILOLO - (ROSSO)	H81	1657
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H81	1658
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	COLORINO - (ROSSO)	H81	2470
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	FALANGHINA - (BIANCA)	H81	2198
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	GAMAY - (ROSSO)	H81	1659
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	GRECHETTO - (BIANCO)	H81	1641
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MANZONI - (BIANCA)	H81	2273
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MARSELAN - (ROSSO)	H81	2471
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	2036
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MOSCATO BIANCO - (BIANCA)	H81	2199
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	2271
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1644
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1656
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	SEMILLON - (BIANCA)	H81	2197
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	SYRAH - (NERA)	H81	2201
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TANNAT - (ROSSO)	H81	2269
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TOCAI - (BIANCA)	H81	2196
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1655
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TREBBIANO SPOLETINO - (BIANCA)	H81	2275
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VERDELLO - (BIANCO)	H81	1654
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VERDICCHIO - (BIANCA)	H81	2274
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VERMENTINO - (BIANCO)	H81	1667
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VIOGNIER - (BIANCA)	H81	2200
GRUPPO 2 IGP UMBRIA	SAGRANTINO - (ROSSO)	H81	2272
GRUPPO 1 DOP VALLE D'AOSTA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	2431
GRUPPO 1 DOP VALLE D'AOSTA	UVE NERE - (ROSSO)	H80	2430
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA - (BIANCO)	H80	1323
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE - (ROSSO)	H80	1311
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA UVE NERE - (ROSSO)	H80	1326



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP VENETO	GARDA (UVE NERE, MERLOT, CABERNET FRANC E SAUVIGNON) - (ROSSO)	H80	1317
GRUPPO 1 DOP VENETO	UVE PER CUSTOZA - (BIANCO)	H80	1333
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE CABERNET FRANC E SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1312
GRUPPO 1 DOP VENETO	UVE PER SOAVE - (BIANCO)	H80	1335
GRUPPO 1 DOP VENETO	VALDADIGE UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1340
GRUPPO 1 DOP VENETO	VALDADIGE UVE NERE - (ROSSO)	H80	1341
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA MALVASIA - (BIANCO)	H80	1324
GRUPPO 1 DOP VENETO	TOCAI ROSSO - (ROSSO)	H80	1287
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1325
GRUPPO 1 DOP VENETO	VERDUZZO - (BIANCO)	H80	1302
GRUPPO 1 DOP VENETO	FRIULANO - (ROSSO)	H80	1295
GRUPPO 1 DOP VENETO	VERDUZZO - (BIANCA)	H80	2359
GRUPPO 1 DOP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCA)	H80	2360
GRUPPO 1 DOP VENETO	FRIULANO - (BIANCA)	H80	2267
GRUPPO 1 DOP VENETO	UVE PER BARDOLINO - (ROSSO)	H80	1841
GRUPPO 1 DOP VENETO	SOAVE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1285
GRUPPO 1 DOP VENETO	MARZEMINO - (ROSSO)	H80	2115
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1313
GRUPPO 1 DOP VENETO	BARDOLINO UVE PER CLASSICO - (ROSSO)	H80	1315
GRUPPO 1 DOP VENETO	MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1306
GRUPPO 1 DOP VENETO	PINELLA - (BIANCO)	H80	1296
GRUPPO 1 DOP VENETO	MONTI LESSINI (DURELLO) - (BIANCO)	H80	2142
GRUPPO 1 DOP VENETO	GAMBELLARA - (BIANCO)	H80	2117
GRUPPO 1 DOP VENETO	VALDADIGE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1337
GRUPPO 1 DOP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1308
GRUPPO 1 DOP VENETO	PER MALBECK - (ROSSO)	H80	1343
GRUPPO 1 DOP VENETO	GARDA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1318
GRUPPO 1 DOP VENETO	RIESLING - (BIANCO)	H80	1283
GRUPPO 1 DOP VENETO	MANZONI BIANCO - (BIANCO)	H80	1274
GRUPPO 1 DOP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1304
GRUPPO 1 DOP VENETO	RIESLING - (BIANCO)	H80	1307
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CABERNET FRANC E SAUVIGNON	H80	2370
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI SERPINO	H80	2369
GRUPPO 1 DOP VENETO	SCHIAVA VALDADIGE - (ROSSO)	H80	1328
GRUPPO 1 DOP VENETO	GARDA PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1320
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1314
GRUPPO 1 DOP VENETO	SOAVE UVE PER IL CLASSICO - (BIANCO)	H80	1330
GRUPPO 1 DOP VENETO	MOSCATO BIANCO - (BIANCO)	H80	1275
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CARMENERE	H80	2512
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI RABOSO	H80	2513
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MOSCATO BIANCO	H80	2514
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MOSCATO GIALLO	H80	2515



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CHARDONNAY	H80	2516
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI PINOT BIANCO	H80	2517
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI PINELLA	H80	2518
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI TAI	H80	2519
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MANZONI BIANCO	H80	2520
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI GARGANEGA	H80	2521
GRUPPO 2 DOP VENETO	ARCOLE - (BIANCO)	H80	1310
GRUPPO 2 DOP VENETO	GARDA GARGANEGA E ALTRE UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1319
GRUPPO 2 DOP VENETO	GARGANEGA - (BIANCO)	H80	2141
GRUPPO 2 DOP VENETO	DELLE VENEZIE BIANCO - (BIANCO)	H80	2472
GRUPPO 2 DOP VENETO	GARGANEGA - (BIANCO)	H80	1321
GRUPPO 2 DOP VENETO	PER CARMENERE - (ROSSO)	H80	1344
GRUPPO 2 DOP VENETO	MONTI LESSINI (DURELLO) - (BIANCO)	H80	1327
GRUPPO 2 DOP VENETO	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1277
GRUPPO 2 DOP VENETO	RABOSO - (ROSSO)	H80	1279
GRUPPO 2 DOP VENETO	VENETO MERLOT - (ROSSO)	H80	2524
GRUPPO 2 DOP VENETO	CABERNET - (ROSSO)	H80	2523
GRUPPO 2 DOP VENETO	VENETO REFOSCO - (ROSSO)	H80	2527
GRUPPO 3 DOP VENETO	VALDADIGE TERRA DEI FORTI ENANTIO - (ROSSO)	H80	1338
GRUPPO 3 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MERLOT RISERVA	H80	2371
GRUPPO 3 DOP VENETO	UVE PER LISON CLASSICO - (BIANCO)	H80	2393
GRUPPO 3 DOP VENETO	BARDOLINO UVE PER DOCG - (ROSSO)	H80	1316
GRUPPO 3 DOP VENETO	VERDISIO - (BIANCA)	H80	2358
GRUPPO 3 DOP VENETO	COLLI EUGANEI SAUVIGNON - (BIANCA)	H80	2368
GRUPPO 3 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CABERNET RISERVA	H80	2372
GRUPPO 3 DOP VENETO	VESPAIOLA - (BIANCO)	H80	1309
GRUPPO 3 DOP VENETO	BAGNOLI FRIULARO - (ROSSO)	H80	2023
GRUPPO 3 DOP VENETO	UVE PER VALPOLICELLA, CABERNET - (ROSSO)	H80	1336
GRUPPO 4 DOP VENETO	VALDADIGE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1339
GRUPPO 4 DOP VENETO	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	2392
GRUPPO 4 DOP VENETO	BAGNOLI FRIULARO DA PASSITO - (ROSSO)	H80	2024
GRUPPO 4 DOP VENETO	VALPOLICELLA CLASSICO - (ROSSO)	H80	1342
GRUPPO 5 DOP VENETO	VENETO PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2526
GRUPPO 5 DOP VENETO	VENETO PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	2525
GRUPPO 6 DOP VENETO	VALPOLICELLA DA RIPASSO - (ROSSO)	H80	1292
GRUPPO 6 DOP VENETO	LUGANA - (BIANCO)	H80	1322
GRUPPO 6 DOP VENETO	UVA DA VINO PER LUGANA SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1331
GRUPPO 7 DOP VENETO	UVE ATTE A PROSECCO DOCG (BIANCHE)	H80	3035
GRUPPO 7 DOP VENETO	UVE PER RECIOTO - (ROSSO)	H80	1334
GRUPPO 8 DOP VENETO	GAMBELLARA PER RECIOTO - (BIANCO)	H80	2118
GRUPPO 9 DOP VENETO	UVE ATTE A PROSECCO DOC (BIANCHE)	H80	3034
GRUPPO 10 DOP VENETO	SOAVE UVE DA RECIOTO - (BIANCO)	H80	1329



GRUPPO	MENZIONE	ID PRODOTTO	ID VARIETÀ
GRUPPO 11 DOP VENETO	UVE PER AMARONE - (ROSSO)	H80	1332
GRUPPO 11 DOP VENETO	UVE PER RECIOTO E AMARONE ZONA "CLASSICO" - (ROSSO)	H80	2028
GRUPPO 12 DOP VENETO	CARTIZZE - (BIANCO)	H80	1297
GRUPPO 1 IGP VENETO	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1288
GRUPPO 1 IGP VENETO	UVE NERE - (ROSSO)	H81	1289
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO GARGANEGA - (BIANCA)	H81	2164
GRUPPO 1 IGP VENETO	GARGANEGA - (BIANCA)	H81	2175
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MERLOT - (NERA)	H81	2165
GRUPPO 1 IGP VENETO	FRIULANO - (BIANCO)	H81	1286
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MARZEMINO - (ROSSO)	H81	2522
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO VERDUZZO - (BIANCO)	H81	2533
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MALBECK - (ROSSO)	H81	2528
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO RABOSO - (ROSSO)	H81	2532
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MANZONI - (ROSSO)	H81	2530
GRUPPO 2 IGP VENETO	VENETO CABERNET FRANC - (NERA)	H81	2166
GRUPPO 2 IGP VENETO	SYRAH - (ROSSO)	H81	1301
GRUPPO 2 IGP VENETO	TRAMINER - (BIANCA)	H81	2364
GRUPPO 2 IGP VENETO	MANZONI MOSCATO - (BIANCA)	H81	2367
GRUPPO 2 IGP VENETO	VENETO PINOT NERO - (ROSSO)	H81	2531
GRUPPO 3 IGP VENETO	REFOSCO NOSTRANO - (ROSSO)	H81	1281
GRUPPO 3 IGP VENETO	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO - (ROSSO)	H81	1280
GRUPPO 3 IGP VENETO	FLEURTAI - (BIANCO)	H81	2409
GRUPPO 3 IGP VENETO	ANCELOTTA - (NERA)	H81	2163
GRUPPO 3 IGP VENETO	SORELI - (BIANCO)	H81	2408
GRUPPO 3 IGP VENETO	VERDISO - (BIANCO)	H81	1293
GRUPPO 3 IGP VENETO	VERDUZZO RAMANDOLO - (BIANCA)	H81	2363
GRUPPO 3 IGP VENETO	CARMENERE - (ROSSO)	H81	2366
GRUPPO 3 IGP VENETO	CARMENERE - (ROSSO)	H81	2391
GRUPPO 3 IGP VENETO	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	2116
GRUPPO 3 IGP VENETO	UVE PER MOSCATO - (BIANCO)	H81	1290
GRUPPO 3 IGP VENETO	BARBERA - (ROSSO)	H81	2365
GRUPPO 3 IGP VENETO	MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H81	2114
GRUPPO 3 IGP VENETO	FRANCONIA - (ROSSO)	H81	1303
GRUPPO 3 IGP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1284
GRUPPO 3 IGP VENETO	INCROCIO MANZONI 6.0.13 - (BIANCA)	H81	2361
GRUPPO 3 IGP VENETO	UVE TEROLDEGO - (ROSSO)	H81	1291
GRUPPO 3 IGP VENETO	WILDBACHER - (ROSSO)	H81	2362
GRUPPO 3 IGP VENETO	MUSCARIS - (BIANCO)	H81	2494
GRUPPO 3 IGP VENETO	PALAVA - (BIANCO)	H81	2495
GRUPPO 3 IGP VENETO	VENETO MALVASIA - (BIANCO)	H81	2529
GRUPPO 4 IGP VENETO	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1272
GRUPPO 4 IGP VENETO	GLERA - (BIANCO)	H81	2457
GRUPPO 4 IGP VENETO	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1276
GRUPPO 4 IGP VENETO	RIESLING - (BIANCO)	H81	1282



DECRETO 6 settembre 2024.

Integrazione al decreto 12 aprile 2024, concernente la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2011 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, già riconosciuta quale tipologia della DOC «Montecucco» di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Montecucco Sangiovese» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco Sangiovese»;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2017, concernente modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Montecucco Sangiovese» classificata dalla previgente normativa dell'Unione europea come modifica minore, relativa al comma 6, dell'art. 5 del disciplinare di produzione della DOCG del vino «Montecucco Sangiovese», che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente l'eliminazione del periodo minimo di affinamento obbligatorio in bottiglia di quattro mesi;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2024, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco Sangiovese»;



Vista la nota del Consorzio tutela vini Montecucco con sede in Arcidosso (GR), acquisita agli atti in data 28 maggio 2024 con prot. n. 0236420, concernente la richiesta di un'integrazione del disciplinare di produzione di cui al precedente comma, all'art. 7, laddove è previsto l'obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana», al fine di prevedere lo smaltimento delle etichette, in possesso dei produttori prive del termine geografico più ampio «Toscana», riferite alla vendemmia 2023 e precedenti;

Vista la nota della Regione Toscana acquisita agli atti in data 19 giugno 2024 con prot. n. 0273332 con la quale è stato espresso il nulla osta all'accoglimento alla predetta richiesta;

Ritenuto:

di dover approvare con il presente decreto un'integrazione all'art. 7 del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montecucco Sangiovese» al fine di prevedere una deroga all'obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana», limitatamente ai prodotti della vendemmia 2023 e precedenti;

di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di integrazione al decreto ministeriale 12 aprile 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2024 concernente la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco Sangiovese» nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli

obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 7, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco Sangiovese» di cui all'allegato A del decreto ministeriale 12 aprile 2024 richiamato in premessa, è integrato con il seguente comma 6:

«6 L'obbligo di cui al precedente comma 4 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico più ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purché siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.».

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montecucco Sangiovese», integrato con la modifica di cui al comma 1, è riportato all'allegato 1.

3. All'allegato 2 è riportato il documento unico consolidato.



Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'integrazione di cui all'art. 1 è comunicata, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione consolidato con l'integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MONTECUCCO SANGIOVESE»

Art. 1.

Denominazione

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», anche con menzione Riserva, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori all'interno della Provincia di Grosseto nei seguenti Comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del Comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del

Comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico. Da qui, seguendo il confine del Comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del Comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del Comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del Comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del Comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il Comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del Comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto schedario, quei vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.

4.2 La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro.

4.3 È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 7 tonnellate.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

4.5 Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.



4.6 Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» con la menzione Riserva, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto.

Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente paragrafo, purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinificano, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOCG dei vini «Montecucco Sangiovese» ottenute da vigneti in conduzione.

5.2 Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione e garantire l'origine del prodotto.

L'imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha, pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo diretto o indiretto, la responsabilità.

Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di produzione può mettere in pericolo la qualità del vino; l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di salvaguardare le caratteristiche particolari e la qualità del prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento medesimo all'organismo associativo dei produttori, il Consorzio di tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a dire a coloro che posseggono le cognizioni e il *know-how* necessari e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione acquisita.

L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto; essa infatti, non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino. È altrettanto evidente che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest'ultimo; se le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il vino può essere esposto a fenomeni di ossidazione che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del prodotto e, inoltre, sarà soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.

Per questo motivo le condizioni ottimali saranno più sicuramente garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in caso di trasporto alla rinfusa del vino all'interno della zona di produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di *know-how* e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino.

5.3 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

5.4 È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme unionali e nazionali.

5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Ol-

tre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno.

5.7 Il vino denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» con la menzione Riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui ventiquattro mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montecucco Sangiovese»:

colore: rosso rubino intenso;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Montecucco Sangiovese» con la menzione Riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: ampio vinoso, elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale sentore

di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» può inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 9 della legge n. 238/2016, e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione, l'elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

7.3 È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato A, nonché alle fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7.4 Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.



Per i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del nome geografico più ampio «Toscana».

7.5. Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione «Montecucco Sangiovese».

Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto della menzione specifica tradizionale «Denominazione di origine controllata e garantita» (per esteso o con le sigle DOCG o D.O.C.G.) oppure dell'espressione europea «Denominazione di origine protetta», secondo la successione di seguito indicata:

Montecucco Sangiovese

denominazione di origine controllata e garantita (o con le sigle DOCG o D.O.C.G.) oppure denominazione di origine protetta

Toscana

I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.

Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.

7.6. L'obbligo di cui al precedente comma 4 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico più ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purché siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.

8.2 Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,250 litri, è ammesso l'utilizzo di altri dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della Regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della Provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici del Monte Amiata fino agli ultimi rilievi prima della Città di Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai confini con la Provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia. L'area delimitata comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganica, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, con esclusione del fondo valle.

I terreni dell'area presentano una grande varietà di litologie, data dalla sovrapposizione di diverse unità tettoniche, sulle quali poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali di età neogenica e quaternaria (neautoctono) e depositi fluvio-lacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona all'interno dell'area interessata è occupata proprio da sedimenti miocenici e pliocenici e del Quaternario, mentre a nord affiorano formazioni di età più antica. Essi derivano fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree.

L'area è caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelittiche e pelittiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro, moderata acqua disponibile per le piante.

La quota media è di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all'8%; l'esposizione media è a est sud-est.

Il clima dell'area è di tipo mediterraneo caratterizzato da stress idrici più o meno accentuati nelle fasi che precedono la maturazione dell'uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata intensità, sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali (massimo della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un po' più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un'aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi. Può essere considerato un valore medio di precipitazioni annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l'indice di Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unità.

Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell'estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.

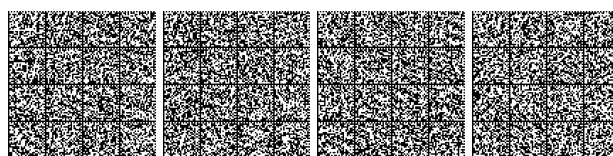
A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del «Montecucco Sangiovese», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo etrusco - e che, attraversando i secoli ed i fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino ai giorni nostri.

Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco risalga quantomeno all'epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annotiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali *pitthoi*, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino all'orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che poi fermentava.

La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie. In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, «concessioni di terre in zone a vocazione viticola». In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento, l'attività viticola poteva, in parte o completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccinni, 1988).

Nella relazione del dott. Alfonso Ademollo all'inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della Provincia di Grosseto. L'Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: «La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella Provincia di Grosseto. Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poiché si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo... Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la Provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi, [...] perché dovunque trovansi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie». Da ciò la categorica affermazione: «La Provincia di Grosseto, per cinque sestieri ha terreno adatto alla viticoltura». Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona Ademollo così si esprimeva: «Il vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto



dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e accuratezza in ogni parte della Provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni comuni è di una rendita importante ai proprietari [...].»

Già prima del 1900 i vini prodotti nel Comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi chimiche effettuate presso l'Istituto di chimica agraria dell'Università di Pisa (1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano «Brunello», «Tintura di Spagna» ed altre uve bianche.

Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006).

In tempi recenti il recupero, l'identificazione e la valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varietà autoctone, come dimostrato dall'elevato numero di vitigni iscritti al Registro regionale delle risorse genetiche autoctone ai sensi della legge regionale n. 50/1997. E di particolare interesse risultano le zone che dal punto di vista ampelografico non hanno subito interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell'ultimo secolo, particolarmente dopo l'invasione fillosserica; questo accade soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in particolare, nella zona del Montecucco, per quelle di Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici (Imberciadori, 1980; Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli, 1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007).

La ricchezza del patrimonio ampelografico è sottolineata dal reperimento di una serie di vitigni locali attualmente in studio da parte delle Università di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di un apposito campo di collezione in località Poggi del Sasso ma anche dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell'età di circa 200 anni, recentemente denominato «Vigneto museo».

Alla fine degli anni '90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, riconoscimento che verrà attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per i vini bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati questi ultimi proprio sul vitigno Sangiovese. La denominazione «Montecucco Sangiovese» abbraccia una zona più ampia della località Montecucco, sita nel Comune di Cinigiano, riconosciuta nel 1989 come indicazione geografica: l'utilizzo di questo nome è giustificato dal fatto che i vini prodotti nell'area circostante alla suddetta località avevano dimostrato negli anni di possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto da essere facilmente identificati dai consumatori.

Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, tuttavia, l'opera di sperimentazione culturale, e la buona espressione delle potenzialità del vitigno sangiovese nell'area del Montecucco hanno esercitato uno stimolo all'incremento degli impianti con questa varietà sia da parte di agricoltori locali sia di nuovi imprenditori, convincendo la filiera vitivinicola a qualificare maggiormente i vini ottenuti sul territorio, estrapolando la tipologia varietale «Sangiovese» per riconoscerla come Docg autonoma e separata dalla denominazione Montecucco.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla produzione di questo vino è il Sangiovese, presente per almeno il 90%, eventualmente affiancato da altre varietà presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio Ciliegiole, Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit verdot e Montepulciano;

le forme di allevamento, i sistemi d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (49 hl/ha sia per il tipo rosso che per la riserva);

le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia Riserva, riferita a rossi maggiormente strutturati, provenienti da uve con una gradazione totale minima naturale più alta (12.50% vol), caratterizzati da una elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento in botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOCG «Montecucco Sangiovese» è riferita alle tipologie Rosso «di base», e con menzione «Riserva» le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare, i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l).

Il vino rosso presenta un colore rosso rubino intenso, che sfuma al granato nei vini più maturi come quelli con qualifica Riserva, ha profumi fruttati delicati, con note di piccoli frutti rossi, mentre al sapore risulta armonico, asciutto, leggermente tannico; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per questa tipologia, l'immissione al consumo solo a partire dal 1° aprile del secondo anno successivo alla vendemmia. Nella tipologia che si fregia della qualifica «Riserva» l'intensità del profilo aromatico aumenta ed aumenta la sua complessità, ampiezza ed eleganza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dalla gradazione naturale più elevata delle uve, nonché dall'affinamento e dall'invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce una gradazione naturale minima delle uve più alta di 0,50% vol rispetto al tipo «base», un invecchiamento minimo di due anni in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L'orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza da tessitura che varia dal medio impasto al medio impastosabbioso e al medio impasto-argilloso con sottosuolo ciottoloso), la composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una reazione per lo più sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali; unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.

Più nel dettaglio questi hanno in *primis* creato i propri impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli, l'alta densità di impianto, ricercando al contempo delle basse rese produttive.

A questa gestione agronomica sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità. Importante ricordare ancora come sul territorio siano stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia le istituzioni locali sia l'Università di Pisa.

Si può affermare come nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un'attività primaria nell'ambito dell'economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monasteriali e statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e la popolazione ivi stanziata; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle cantine, talune addirittura scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle sagre o nelle feste dedicate alla vendemmia o al vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo).



Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori che si è sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento negli anni '80 di due indicazioni geografiche ha prima portato all'elevazione della tipologia Sangiovese a denominazione di origine (1998) ed oggi al riconoscimento del disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» (decreto ministeriale 9 settembre 2011, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2011), in cui si ritrova sia il sangiovese in versione «base» sia il Sangiovese con menzione «Riserva».

Art. 10.

Riferimenti all'organismo di controllo

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - via XX Settembre, n. 98/G - 00187 - Roma - tel.: +39 06 45437975 - e-mail: info@valoritalia.it

10.2 La società Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficiari della denominazione di origine protetta, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018 e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2022).

ALLEGATO A

ELENCO INDICAZIONI GEOGRAFICHE E TOPONOMASTICHE AGGIUNTIVE

Elenco dei Comuni:

Arcidosso;
Campagnatico;
Castel del Piano;
Cinigiano;
Civitella Paganico;
Roccalbegna;
Seggiano;

Elenco delle Frazioni:

nel Comune di Arcidosso:
Stribugliano;
nel Comune di Campagnatico:
Marrucheti;
Montorsaio;
Sant'Antonio;
nel Comune di Castel del Piano:
Montenero d'Orcia;
Montegiovi;
nel Comune di Cinigiano:
Borgo Santa Rita;
Castiglioncello Bandini;

Monticello Amiata;
Castel Porrona;
Poggi del Sasso;
Sasso d'Ombro;
nel Comune di Civitella Paganico:
Monte Antico;
Civitella Marittima;
Paganico;
Casale di Pari;
Pari;
nel Comune di Roccalbegna:
Cana.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni

Montecucco Sangiovese

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

Descrizione dei vini:

Montecucco Sangiovese anche con la menzione Riserva

Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato nella menzione Riserva. Odore: fruttato e caratteristico; ampio, vinoso, elegante caratteristico nella menzione Riserva. Sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico; pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale sentore di legno nella menzione Riserva. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; per la menzione Riserva 13,50 %vol; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; per la menzione Riserva 26,0 g/l.

Le altre caratteristiche analitiche di tutti i vini interessati sono conformi alla normativa europea pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

1. titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);
2. titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol);
3. acidità totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
4. acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00;
5. tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro).

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche

Rese massime:

Montecucco Sangiovese anche Riserva
7,000 chilogrammi di uve per ettaro;
Montecucco Sangiovese anche Riserva
49 ettolitri per ettaro.

Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della



vite nei territori all'interno della Provincia di Grosseto nei seguenti Comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del Comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del Comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico.

Da qui, seguendo il confine del Comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del Comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del Comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del Comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del Comune di Campagnatico si prosegue in direzione sudovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il Comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del Comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Varietà di uve da vino

Sangiovese N.

Descrizione del legame/dei legami

Categoria vino: DOCG Montecucco Sangiovese anche con menzione Riserva

L'orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura, la composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una reazione per lo più sub-alcaina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti. A gestioni agronomiche oculate, con impianti di buona esposizione al sole, pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli, l'alta densità di impianto e la contestuale ricerca di basse rese produttive, sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità, basato essenzialmente sul vitigno Sangiovese che in questa zona riesce a esprimere una forte caratterizzazione dei vini, fruttati e lievemente tannici se giovani, di buona struttura, ampi, pieni ed eleganti se più invecchiati. Sul territorio sono inoltre stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia

le istituzioni locali sia l'Università di Pisa. Nel corso dei secoli la coltivazione della vite ha sempre costituito un'attività primaria nell'ambito dell'economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monasteriali e statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari che affondano le proprie radici al tempo degli Etruschi, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle cantine, talune addirittura scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle sagre o nelle feste dedicate alla vendemmia o al vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo). Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori che si è sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento negli anni '80 di due indicazioni geografiche ha prima portato all'elevazione della tipologia Sangiovese a denominazione di origine (1998) ed oggi al riconoscimento del disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» (decreto ministeriale 9 settembre 2011, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2011), in cui si ritrova sia il Sangiovese in versione «base» sia il Sangiovese con menzione «Riserva».

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di produzione e zona di imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine protetta «Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto.

Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona predetta, purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOP dei vini «Montecucco Sangiovese» ottenute da vigneti in conduzione.

Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione e garantire l'origine del prodotto.

Riferimento al nome di unità geografica più piccola

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

possibilità di indicare in etichetta «Unità geografiche aggiuntive», ovvero indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera g) del regolamento UE 1308/2013 ed ai sensi dell'art. 29, comma 4 della legge nazionale n. 238/2016.

Zona di produzione e zona di imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine protetta «Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto.

Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona predetta, purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOP dei vini «Montecucco Sangiovese» ottenute da vigneti in conduzione.



Riferimento al nome di unità geografica più ampia

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per i vini designati con la denominazione di origine protetta «Montecucco Sangiovese» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del nome geografico più ampio «Toscana».

Tale obbligo fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico più ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, purché siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.

Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione «Montecucco Sangiovese».

Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto della menzione specifica tradizionale «Denominazione di origine controllata e garantita» (per esteso o con le sigle DOCG o D.O.C.G.) oppure dell'espressione europea «Denominazione di origine protetta», secondo la successione di seguito indicata:

Montecucco Sangiovese

denominazione di origine controllata e garantita (o con le sigle DOCG o D.O.C.G.) oppure denominazione di origine protetta

Toscana

I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.

Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.

24A04841

DECRETO 9 settembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Modena».

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

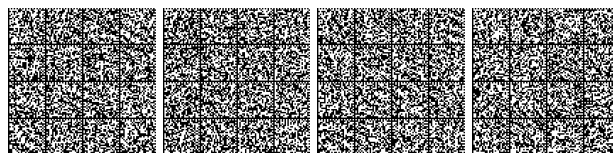
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);



Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto di Modena DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2024, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2024.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 9 settembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«PROSCIUTTO DI MODENA»

A

NOME DEL PRODOTTO CHE COMPRENDE LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE

Il nome del prodotto è «Prosciutto di Modena».

La denominazione d'origine «Prosciutto di Modena» è giuridicamente protetta a livello nazionale dalla legge della Repubblica italiana 12 gennaio 1990, n. 11 «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto», attualmente in vigore, ed è poi stata riconosciuta come DOP ai sensi del regolamento CEE 2081/92 con regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

B

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO MEDIANTE INDICAZIONE DELLE MATERIE PRIME E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE, CHIMICHE, MICROBIOLOGICHE ED ORGANOLETTEICHE

La denominazione di origine del «Prosciutto di Modena» è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione e viene attestata dal contrassegno apposto sulla cotenna citato alla scheda H - Figura 1: contrassegno, atto a garantire l'origine, l'identificazione e l'osservanza delle disposizioni produttive contenute nel presente disciplinare.

Il «Prosciutto di Modena» è ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca di suini nati, allevati, e macellati nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, secondo le prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare.



I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e dissanguati secondo le migliori tecniche di produzione, non prima del nono mese dalla nascita.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.

Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del «Prosciutto di Modena» devono essere di peso sufficiente a far conseguire un peso, a fine stagionatura, non inferiore a otto chilogrammi.

Lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore (sottonoce), con la coscia e la relativa faccia esterna poste sul piano orizzontale, non deve essere inferiore a 15 millimetri, cotenna compresa, in funzione della pezzatura.

La giusta consistenza del grasso è stimata attraverso la determinazione del numero di jodio e/o del contenuto di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo adiposo sottocutaneo della coscia. Per ogni singola coscia il numero di jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al 15%.

Sono escluse le cosce provenienti da suini con miopatie conclamate (PSE, DFD, postumi evidenti di pregressi processi flogistici e traumatici, ecc.), accertate obiettivamente e certificate, al macello, da un medico veterinario.

Dopo la macellazione, le cosce suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione si intende che le cosce suine devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna variabile tra -1 grado C° e +4 gradi C°.

Non è ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 o da oltre 120 ore.

Il «Prosciutto di Modena», al termine della stagionatura presenta particolari caratteristiche organolettiche e qualitative, che si concretizzano in una oggettiva caratterizzazione e nella ricorrenza di determinati parametri; questi ultimi sono l'inequivocabile risultato della correlazione, confermata nel tempo fra caratteristiche organolettiche e parametri chimici in funzione delle metodiche produttive.

Le particolari caratteristiche organolettiche e qualitative del «Prosciutto di Modena» rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino ottenuta con l'eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura ed asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;

b) peso non inferiore a chilogrammi 8 e non superiore a chilogrammi 12,5;

c) colore rosso vivo del taglio;

d) sapore sapido ma non salato;

e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;

f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

Per quanto riguarda l'osservanza di determinati parametri, il «Prosciutto di Modena» è altresì caratterizzato dall'osservanza di requisiti, verificati mediante l'analisi chimica e riferiti alla composizione centesimale di una frazione del muscolo bicipite femorale, rilevati prima dell'apposizione del contrassegno di cui alla scheda H - Figura 1: contrassegno del presente disciplinare.

L'umidità percentuale non deve essere inferiore al 57%, né superiore al 63,5%.

Il cloruro di sodio in percentuale non deve essere inferiore al 4,3% né superiore al 6,3%.

L'indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetico -TCA- riferite al contenuto in azoto totale) non deve essere inferiore al 25%, né superiore al 32%.

Il peso del «Prosciutto di Modena» intero è ricompreso tra chilogrammi 8 e chilogrammi 12,5.

Il «Prosciutto di Modena» è commercializzato anche frazionato; in tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di cui alla scheda H - Figura 1: contrassegno.

Il «Prosciutto di Modena» è commercializzato anche frazionato; in tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di cui alla scheda H - Figura 1: contrassegno.

C

DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2, PARAGRAFO 4

La zona tipica di produzione del «Prosciutto di Modena» corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni:

Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolutano, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castel d'Aiano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (già Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti, Valsamoggia, limitatamente ai territori già dei Comuni di Monteveglio, Savigno, Castello di Serravalle e Bazzano.

Nella zona di cui al precedente comma devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte le fasi della trasformazione della materia prima, previste dal presente disciplinare fino alla stagionatura completa.

La materia prima proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio.

Nella suddetta zona di provenienza della materia prima hanno sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla produzione del «Prosciutto di Modena» e gli stabilimenti di macellazione abilitati alla relativa preparazione, nonché i laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata.

Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto in esito a precise prescrizioni produttive, originate da peculiari tecniche d'allevamento praticate nella zona considerata, puntualmente codificate e pertanto riconosciute e generalmente adottate all'interno del circuito della produzione tutelata.

La materia prima deve provenire da suini figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:



Tipo genetico verro →						
Tipo genetico scrofa ↓	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW = Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc italiana

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

- suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine Stress Syndrome*);
- suini figli di verri e scrofe diversi da quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d).

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento del peso della carcassa, rilevato al momento della macellazione e indicato nel paragrafo «Macellazione».

I fattori di caratterizzazione della coscia suina fresca sono prescritti nelle condizioni indicate nella precedente scheda B.

Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del prosciutto di Modena sono così definite:

- allattamento;
- svezzamento;
- magronaggio;
- ingrasso.

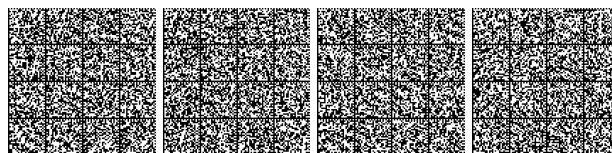
Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonché la produzione di carcasse appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine.

Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto sino ad almeno ventotto giorni; è ammesso anticipare tale termine alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'UE e nazionale in materia di benessere dei suini.

In questa fase, l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento naturale sotto la scrofa o artificiale nel rispetto della normativa dell'UE e nazionale vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale.

È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, indelebile e inamovibile, con le seguenti indicazioni.



Tatuaggio di origine**Piastra per l'apposizione del tatuaggio di origine**

Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese Nascita	Ge n.	Fe b.	Ma r.	Ap r.	Mag .	Gi u.	Lug .	Ago .	Se t.	Ot t.	Nov .	Di c.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Modena».

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

Svezamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica Magronaggio: è la fase successiva allo svezamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. Ai fini dell'alimentazione del suino in magronaggio, le materie prime consentite, le quantità e le modalità di impiego sono riportate nella tabella sottostante. Sono ammesse tolleranze sulle percentuali in peso delle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida - cosiddetto «broda» o «pastone» - e, per tradizione, con siero di latte e/o di latticello, che in forma secca.

Di seguito, la tabella delle materie prime ammesse:

MATERIA PRIMA	SOSTANZA SECCA	QUANTITÀ
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Granturco	s.s.	fino al 65% della s.s. della razione
Sorgo	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Orzo	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Fumento	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Triticale	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Silomais	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Pastone integrale di spiga di granturco	s.s.	fino al 20% della s.s. della razione
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Cereali minori	s.s.	fino al 25% della s.s. della razione
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	s.s.	fino al 20% della s.s. della razione
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione



Polpe secche esauste di bietola	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione
Siero di latte ¹	s.s.	fino ad un massimo di 15 litri capo/giorno
Latticello ¹	s.s.	fino ad un apporto massimo di 250 grammi capo/giorno di s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati ²	s.s.	fino al 3% della s.s. della razione
Erba medica essiccata ad alta temperatura	s.s.	fino al 4% della s.s. della razione
Melasso ³	s.s.	fino al 5% della s.s. della razione
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	s.s.	fino al 20% della s.s. della razione
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Farina di germe di granturco	s.s.	fino al 5% della s.s. della razione
Pisello	s.s.	fino al 25% della s.s. della razione
Altri semi di leguminose	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Lieviti	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione
Lipidi con punto di fusione superiore a 36°C	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.	fino al 1% della s.s. della razione
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione

Note:

(1) Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

(2) Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.

(3) Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

(4) Il tenore di grassi greggi di questi prodotti non deve essere superiore al 2,5% sulla sostanza secca.

Al fine di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta.

Sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

La presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale per la fase di magronaggio.

Almeno il 50% della sostanza secca delle materie prime per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento ovvero il territorio amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, segue la fase di magronaggio e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno nove mesi. Al termine della fase d'ingrasso, i suini dovranno aver raggiunto in fase di macellazione i pesi della carcassa indicati nel paragrafo «Macellazione». Ai fini dell'alimentazione, sono ammesse le stesse materie prime consentite nella fase di magronaggio, come previsto nella tabella sopra riportata — con le medesime specifiche previste dalle relative note — a esclusione della farina di pesce e della soia integrale tostata e/o pannello di soia.

La presenza di sostanza secca da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% di quella totale.

Macellazione

L'età minima del suino alla macellazione è di nove mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine, apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.



Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H Heavy ed appartenere alle classi U, R, O della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine; inoltre, la carcassa deve avere un peso compreso tra 110,1 chilogrammi e 168,0 chilogrammi.

Il peso e la classificazione delle carcasse vengono rilevati al momento della macellazione.

Sulle cosce suine fresche munite del timbro apposto dall'allevatore e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione, accertata la corrispondenza ai requisiti indicati nella precedente scheda B, il macellatore è tenuto ad apporre un timbro indelebile impresso a fuoco.

Il timbro di cui al punto precedente riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione ed è impresso sulla cotenna.

Timbro identificativo del macello



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui può essere anteposta la sigla «PP».

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Modena».

D

ELEMENTI COMPROVANTI L'ORIGINARIETÀ DEL PRODOTTO NELLA ZONA GEOGRAFICA

L'indicazione degli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica richiamata dalla denominazione che lo designa, deve considerare necessariamente l'articolazione della delimitazione fissata con la precedente scheda C.

Gli elementi comprovanti l'originarietà di un prodotto con riferimento ad una zona geografica (scheda D) e gli elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico (scheda F) non sono suscettibili di autonoma trattazione data la loro strettissima interconnessione. La produzione dell'attuale «Prosciutto di Modena» infatti, nasce e si afferma nell'arco del tempo nella zona pedecollinare sia per la ricorrenza di determinate situazioni microclimatiche, sia perché la conservazione della carne, con l'impiego di sale, tempo e aria, è assolutamente legata al diffuso allevamento del suino ulteriormente tipico di una determinata zona geografica, a sua volta caratterizzata da peculiari tecniche di produzione agraria. La stretta connessione tra le zone di approvvigionamento della materia prima e della zona di stagionatura, consentono infatti di sostenere e provare che:

il «Prosciutto di Modena» è sicuramente originario della zona geografica indicata nella scheda C e le relative caratteristiche, sono essenzialmente dovute all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani; inoltre, la relativa trasformazione avviene esclusivamente nell'area geografica delimitata;

nel contempo, la stessa materia prima utilizzata per la preparazione del «Prosciutto di Modena» è del pari originaria della zona geografica delimitata nelle forme indicate nella scheda C dove ne viene esclusivamente sviluppata la produzione, e le relative caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

La denominazione «Prosciutto di Modena», in quanto designa un prodotto originario di una determinata zona geografica è caratterizzata dall'apporto essenziale dell'ambiente geografico (insieme di fattori naturali ed umani), è giuridicamente protetta a livello nazionale dalla legge della Repubblica italiana 12 gennaio 1990, n. 11 «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto», attualmente in vigore, ed è poi stata riconosciuta come DOP ai sensi del regolamento CEE 2081/92 con regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Le considerazioni svolte circa l'originarietà del suino e del prosciutto da esso derivato, sono tutte riproverate da riscontri di carattere giuridico, storico, socio-economico.

Sotto il profilo storico, è attendibile ritenere che la produzione di prosciutti, nella zona tipica abbia le sue radici nell'epoca del bronzo.

Infatti, pur riconoscendo che la lavorazione del prosciutto crudo stagionato appartiene alla cultura storica di tutta l'Italia settentrionale e che risulta difficile collocare l'inizio di questa pratica in un preciso periodo di tempo, pare inconfutabile che sulle sponde del Panaro, zona geografica in cui ricorrono tutte le caratteristiche ambientali e morfologiche della più ampia «Padania», l'allevamento del maiale, come animale domestico, sia cominciato in tempi veramente remoti, addirittura prima che in ogni altra zona dell'Emilia-Romagna.

Grazie alla fertilità dei terreni da destinare alle prime pratiche agrarie per la preistorica coltivazione dei cereali e alle ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle del Panaro avevano trovato le condizioni favorevoli allo sviluppo della loro civiltà, tanto da poter essere considerati appunto i primi nella regione a praticare l'allevamento; si sa, dunque, che nel neolitico e nell'eneolitico gli antichi abitanti della valle del Panaro erano agricoltori ed allevatori.

Appurato che i nostri antenati erano allevatori, e che il suino era uno degli animali domestici più rappresentativi, bisogna arrivare all'età del bronzo per conoscere qualcosa relativamente ai metodi di macellazione ed alle tecniche di conservazione delle carni. Gli insediamenti originati dalla cultura terramaricola, hanno consentito il consolidamento dell'allevamento degli animali domestici e scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di sodio). Si può quindi presumere che inizi da questo momento la produzione di carne conservata tramite la salagione.

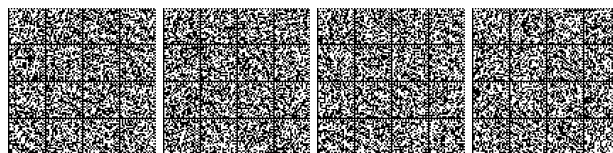
Era, invece, il 150 a.C. quanto Polibio, attraversando la Pianura Padana, rimase colpito dalla «... terra straordinariamente fertile e ricca» e più tardi della Cispadania scriverà che «... l'abbondanza delle ghiande nei querceti allignati ad intervalli nella pianura, è attestata da quanto dirò: la maggior parte dei suini macellati in Italia per i bisogni dell'alimentazione privata e degli eserciti si ricava dalla Pianura Padana».

Ulteriore impulso all'allevamento dei suini ed alla trasformazione delle loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei romani. «Questo allevamento comportava anche piccole industrie di trasformazione spesso connesse con la stessa villa (che nella terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che dovevano essere inviate per il consumo in altre regioni, andavano salate o affumicate per la conservazione, oppure trasformate in salumi».

La carne di maiale divenne ben presto cibo ambito sia dalle classi nobili che dalla popolazione contadina, rispettivamente per la bontà e per l'elevata capacità nutrizionale («La salagione aveva come oggetto dunque, innanzitutto le carni, a cominciare da quella di maiale, che per lungo tempo rappresentò la carne per eccellenza nella dieta quotidiana di larghi strati di popolazione. Soprattutto di maiale salato erano costituite le scorte di carne delle famiglie contadine, che non di rado erano tenute a corrispondere al proprietario della terra un tributo annuo in spalle e prosciutti. Soprattutto di maiale erano costituite le scorte delle grandi aziende rurali, come quella di Migliarina (Carpi), dipendente dal Monastero di Santa Giulia».

Alla pratica diffusa dell'allevamento (nel 1540 a Modena si contava una popolazione di 17.000 suini) si affiancava sempre di più la pratica della «pcaria», che utilizzava la carne del maiale per la fabbricazione degli insaccati, raggiungendo sin d'allora livelli qualitativi e quantitativi particolarmente apprezzabili. Nel 1547, infatti, sempre a Modena, i «lardaroli e salsicciai» che sino ad allora erano assimilati ai «beccari» si costituirono in corporazione autonoma; la loro arte era riconosciuta anche oltre i confini della città e Modena, in questo campo, era un vero e proprio punto di riferimento.

Del prosciutto in particolare, si cibavano anche i componenti delle fastose corti rinascimentali, tra le quali una delle più rappresentative era quella del Duca di Modena; il prosciutto non consumato direttamente, a conferma del suo pregio, non veniva scartato ma riutilizzato con ricette tramandate fino a noi come i famosi «tortellini». Della preparazione del prosciutto ne riferisce Padre Giuseppe Falcone nel suo trattato di agricoltura «Nuova Villa», allorché cita che in Emilia esiste «l'antica specializzazione sull'allevamento dei maiali e nella lavorazione delle carni suine», precisando che «... Non può star bene una villa senza porci, animali si utili, e di molta cavata ... i prosciutti nostrani si tengono tre settimane sotto sale ... In tre settimane le mezene restano salate, e si possono levar di sale, lavandoli con acqua di fiume».



Tra il '600 e l'800 la lavorazione della carne di maiale si consolida e numerosissime sono le testimonianze scritte di tale arte. Una volta macellati i maiali venivano commercializzati a Modena come «...salsizza rossa, salame nuovo, salame vecchio, panzetta, presciutto, distrutto, lardo songia, cotteghino fino crudo, cotteghino fino cotto ...» come scrive il Malvasia. Nel 1670 nelle carte della Camera ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti della cucina del cardinale Rinaldo, compare la raffinata distinzione fra prosciutti «di montagna» e prosciutti «nostrani» con particolare predilezione per la qualità dei primi. Anche il Belloi (1704) nella sua cronaca «Del più moderno Stato di Vignola» esalta la qualità delle carni suine della zona pedemontana e collinare e l'industria della macellazione della carne suina, tanto che nel 1885 Arsenio Crespellani, nella sua cicalata «Passeggiata in tramway a vapore Bologna-Bazzano-Vignola» scrisse, proprio avvicinandosi a quest'ultima tappa «... fertili sono i terreni della collina e dell'altopiano, producendo in copia cereali, frutta e foraggi; fertilissime le basse, che oltre ai suddetti prodotti danno foglia da gelso in abbondanza, e bella saporita ortaglia ... Le industrie principali sono la manipolazione delle carni porcine, specialmente il rinomato presciutto ...».

L'importanza del suino e della lavorazione delle sue carni è poi cresciuta, nella nostra provincia, con il nostro secolo. Riporta la relazione sull'andamento economico della Provincia di Modena nell'anno 1929, a cura del Consiglio provinciale dell'economia di Modena: «L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929, un andamento abbastanza regolare, consentendo però, in generale, utili piuttosto modesti. La produzione delle rinomate specialità locali, e specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc. è stata nel 1929, discreta ed ha continuato ad alimentare la normale nostra corrente di esportazioni specialmente nei paesi dove prosperano numerose colonie di connazionali. L'industria è stata inoltre favorita dai prezzi dei suini grassi, che si sono mantenuti piuttosto bassi. Andamento pressoché analogo ha avuto l'industria della salagione dei prosciutti, che gode in questa provincia meritata fama ...».

E

METODI DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO

Sono confermate le metodologie e le prescrizioni relative alla materia prima, già illustrate nelle schede B e C del presente disciplinare.

Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche corrispondente alle prescrizioni e ai requisiti già indicati nel presente disciplinare è illustrato di seguito, mediante la elencazione delle diverse fasi del procedimento produttivo.

La lavorazione del «Prosciutto di Modena» prevede otto fasi:

- 1) isolamento;
- 2) raffreddamento;
- 3) rifilatura;
- 4) salagione;
- 5) riposo;
- 6) lavaggio;
- 7) asciugamento;
- 8) stagionatura.

Isolamento

Il maiale, dal quale si ricava la coscia fresca da impiegare nella preparazione del «Prosciutto di Modena» deve essere: sano, di razza bianca, alimentato nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al 10%, riposato e a digiuno. Dopo la macellazione si procede al sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo stabilimento di produzione dove viene subito sottoposta ai necessari controlli.

Raffreddamento

Le cosce fresche ritenute idonee vengono sistemate in apposita cella, dove sostano per il periodo necessario a consentire il raggiungimento di una temperatura delle carni attorno agli 0 gradi centigradi; in tal modo la carne raggiunge la giusta consistenza ed una uniforme temperatura, facilitando così la successiva operazione di salagione in quanto una coscia troppo fredda assorbirebbe poco sale, mentre una coscia non sufficientemente fredda potrebbe subire fenomeni di deterioramento.

Rifilatura

La fase di rifilatura consiste nell'asportare grasso e cotenna in modo da conferire al prosciutto la classica forma tondeggiante a «pera». La rifilatura oltre a conferire il taglio tipico consente:

- a) di correggere eventuali imperfezioni del taglio;
- b) di agevolare il verificarsi di condizioni ottimali per la successiva penetrazione del sale;
- c) di identificare eventuali condizioni tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.

Le cosce impiegate per la produzione del «Prosciutto di Modena» non devono subire alcun trattamento ad eccezione della refrigerazione.

Salagione

Le cosce rifilate vengono quindi sottoposte alla salagione, effettuata con il seguente procedimento:

le cosce vengono asperse con sale, in modo che venga coperta sia la superficie esposta del lato interno che la cotenna. Per questa operazione la coscia rimane adagiata su un piano orizzontale.

Preliminarmente o contemporaneamente le cosce sono massaggiate con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la carne al ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni puntuali, il perfetto dissanguamento.

Per la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, con esclusione di procedimenti di affumicatura.

All'inizio della fase di salagione delle cosce fresche su ogni coscia viene apposto dal prosciuttificio il sigillo a fuoco di inizio lavorazione, indicato nella scheda H - Figura 2: sigillo a fuoco - che riporta:

nella parte superiore, la sigla «Pm»;

nella parte inferiore, il mese in numeri romani e le ultime due cifre dell'anno in numeri arabi.

Tale operazione è definita sigillatura.

In sostituzione o in associazione al presente sigillo a fuoco di inizio lavorazione sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Modena».

Mantenute sempre su un piano orizzontale, le cosce salate vengono sistemate in apposita cella, detta di «primo sale», dove rimangono per un periodo variabile tra i cinque e i sette giorni ad una temperatura oscillante tra 0 e 4 gradi centigradi e condizioni di umidità relativa che varia tra 65% e 90%.

Trascorso tale periodo, le cosce vengono prelevate dalla cella, il sale residuo viene asportato dalla superficie, viene ripetuto il massaggio e, infine, viene ripetuta l'aspersione con ulteriore sale, secondo le modalità descritte.

Riposte in cella, detta di «secondo sale», le cosce salate vi rimangono per ulteriori dieci/quindici giorni cioè fino a compimento della durata del processo di salagione, nelle medesime condizioni ambientali. Durante l'intero processo il prosciutto assorbe lentamente sale e cede parte della sua umidità.

Riposo

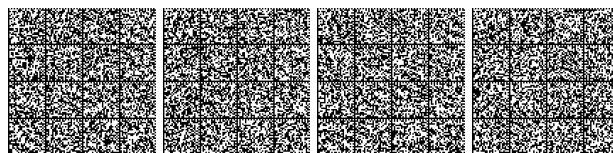
Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce salate vengono poste in una sala apposita, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, in funzione della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, a condizioni di umidità variabile tra il 55% ed il 75% ed una temperatura compresa tra 1 e 5 gradi centigradi. Nel corso della fase di riposo, il sale assorbito penetra con graduale omogeneità all'interno della massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme. Vi si esercita la funzione preposta alla prosecuzione del processo di disidratazione, iniziata con il trattamento con il sale e le basse temperature.

Lavaggio

Ultimato il riposo, la coscia viene sottoposta ad una «lavatura» definitiva, mediante getti d'acqua ad una temperatura non superiore a 50 gradi centigradi.

Oltre ad un effetto completamente rivitalizzante, il lavaggio rimuove tutte le formazioni superficiali prodottisi durante la salatura e riposo per effetto della disidratazione e tonifica i tessuti esterni.

Prima del lavaggio le cosce vengono «toiettate» e, cioè, rifinite sul piano superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo di peso.



Asciugamento

Dopo averle fatte sgocciolare dall'acqua le cosce entrano nell'essiccatoio a 17/26 gradi centigradi per un periodo che varia tra le cinque e le dieci ore in rapporto alla quantità del prodotto, con una umidità relativa molto alta, caldo umido 70/90%. Raggiunti questi livelli, si interviene con le batterie a freddo e si inizia così la vera fase deumidificante che può durare circa una settimana a seconda dei carichi e delle modalità di impiego delle apparecchiature. La variabilità dei valori è funzionale alle tecniche del trattamento successivo, la stagionatura.

Stagionatura

La fase della stagionatura si può dividere in due periodi: la prestagionatura e la stagionatura vera e propria. Nella prestagionatura prosegue il processo di rinvenimento - acclimatamento delle carni a temperature variabili progressivamente tra i 10 e i 20 gradi centigradi, in condizioni di umidità in progressiva riduzione.

E così, in ogni caso, dopo l'asciugamento e l'eventuale prestagionatura, i prosciutti — a questo punto è più proprio chiamarli prosciutti anziché cosce suine — vengono trasferiti in appositi saloni di stagionatura, ambienti le cui condizioni di umidità e temperatura sono normalmente naturali, grazie all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose finestre delle quali sono dotati, disposti in funzione trasversale rispetto alla disposizione dei prosciutti che, quindi, sono continuamente tutti sollecitati dall'aerazione naturale.

Solo quando le condizioni climatiche ed ambientali esterne presentano irregolarità od anomalie rispetto ai normali andamenti stagionali, è ammesso l'uso di impianti di climatizzazione di tipo «domestico» tali comunque da impiegare l'aria esterna.

Il processo di stagionatura dura minimo dieci mesi, fermi i limiti minimi del ciclo completo di lavorazione descritti nel proseguo.

Nel corso della stagionatura, nelle carni si verificano i processi biochimici ed enzimatici che completano il processo di conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni, determinando le priorità organolettiche caratteristiche grazie all'apporto dell'ambiente naturale esterno (poca umidità, ventilazione naturale che determinano l'aroma ed il gusto del prodotto).

Durante la stagionatura non avviene quindi alcun procedimento specifico di lavorazione, eccettuata la cosiddetta «sugatura» (o «stuccatura»), operata una o due volte mediante rivestimento in superficie della porzione scoperta del prosciutto, con un impasto composto di sugna o strutto, sale, pepe e farina di riso, applicato finemente ed uniformemente mediante massaggio manuale.

Tale preparato e relativa applicazione hanno esclusivamente funzioni tecniche di ammorbidimento della superficie esterna non coperta dalla cotenna e di contemporanea protezione della stessa dagli agenti esterni, senza compromettere la prosecuzione dell'azione osmotica. Per tale ragione, la legislazione italiana non considera la sugna un ingrediente.

Il periodo minimo che comprende la durata del processo complessivo di lavorazione, dalla salagione alla ultimazione della stagionatura, si definisce come di seguito.

Ai fini del presente disciplinare il periodo minimo di lavorazione scade nel corso del quattordicesimo mese dalla salagione.

La valutazione del completamento del processo resta quindi collegata alle esigenze obiettive di lavorazione ed alle condizioni e caratteristiche proprie del prodotto. Quindi, le indicazioni del presente disciplinare hanno rilevanza di normazione per quanto attiene alla esecuzione dei controlli e delle verifiche qualitative, relative all'osservanza dei requisiti previsti dal disciplinare stesso e quindi per l'apposizione del contrassegno.

Infatti, ai fini del presente disciplinare il completamento del processo di produzione viene attestato dalla apposizione del contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato alla scheda B ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda H.

SCHEDA F

LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

Premessa

Gli elementi riportati nella precedente scheda D a testimonianza della originarietà del «Prosciutto di Modena» e della relativa materia prima dalle aree geografiche rispettivamente delimitate consentono già di dimostrare ampiamente, attraverso l'*excursus* storico, lo stretto e profondo legame

tra le produzioni agricole e la trasformazione del prodotto con le aree di riferimento, legame vieppiù rinsaldato e confermato dall'evoluzione dei fattori sociali, economici, produttivi e di esperienza umana consolidatisi e stratificatisi nel corso dei secoli. Per quanto riguarda l'area delimitata della provenienza della materia prima (animali vivi e carni) esistono fattori geografici, ambientali e di esperienza produttiva nell'allevamento assolutamente costanti e caratterizzanti. Per quanto riguarda viceversa la più ristretta zona di trasformazione nella quale insistono tutti i prosciuttifici riconosciuti, i fattori ambientali, climatici, naturali ed umani costituiscono, nella loro irripetibile combinazione, un irripetibile «unicum».

Evoluzione dell'allevamento del suino pesante nell'Italia centro-settentrionale

Dai molti frammenti ossei provenienti dai vari scavi, molti dei quali effettuati lungo le rive del Panaro, si deduce che l'allevamento di bovini, ovi-caprini e suini si è sviluppato nel Nord-Italia nel periodo neolitico. In particolare è emerso che grazie alla fertilità dei terreni e dalle ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle del Panaro avevano trovato le condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla pratica dell'allevamento del bestiame molto prima che in altre zone della stessa Regione Emilia-Romagna. Inizialmente però, come risulta dai reperti ossei ritrovati in quantità omogenea, il bestiame veniva allevato unicamente per soddisfare le necessità della famiglia o del villaggio. Solo in epoca etrusca viene praticato un tipo di allevamento stabile e specializzato, il cui obiettivo è la produzione di carne suina e bovina, lana, latte e suoi derivati, finalizzati non solo a soddisfare i fabbisogni locali ma anche all'esportazione. Particolare menzione meritano, a tal proposito, gli scavi del Forcello, un insediamento etrusco (V secolo a.C.) posto a sud di Mantova, sul terrazzo della sponda destra del Mincio, non molto lontano da Andes, località che diede i natali a Virgilio. In detta località furono trovati un numero notevolissimo di reperti e, tra essi, ben 50.000 resti di ossa animali, di cui il 60% appartenenti alla specie suina, segno evidente della predilezione degli etruschi per l'allevamento del maiale; seguendo in ordine di importanza gli ovini ed i bovini. Dallo studio delle ossa si poté dedurre che i maiali erano stati macellati in età adulta a due o tre anni ed inoltre che proporzionalmente mancavano molti arti posteriori, mancando gli arti posteriori si può dedurre che le cosce venissero consumate in momenti diversi dal resto del suino, previa differente tecnica di lavorazione e di conservazione. L'allevamento del maiale ha sempre costituito uno fra i più importanti rami dell'industria zootecnica italiana. Nel censimento del bestiame del 1908, sono indicati presenti in Italia 2.507.798 capi di cui 322.099 scrofe.

Nel 1926, secondo il Fotticchia, i capi allevati in Italia ammontano a 2.750.000 di cui 1.400.000 in Italia settentrionale e 750.000 nell'Italia centrale. All'inizio del secolo, e fino alla Prima guerra mondiale, tre sono i sistemi di allevamento tradizionale praticati:

l'allevamento familiare, un tempo il più diffuso nella valle padana; esso si basa su un limitato numero di capi, generalmente ben curati, alimentati con residui di cucina e prodotti ortivi. Tali capi sono destinati all'autoconsumo ed in parte al rifornimento delle salumerie locali. Questo allevamento è andato riducendo via via la sua importanza con il diffondersi della specializzazione;

l'allevamento dello stato brado o semi-brado era preminente lungo l'Appennino ed i suoi contrafforti, nonché sulle Prealpi lombarde, venete e del Friuli, ove abbondano la macchia ed i boschi di quercia;

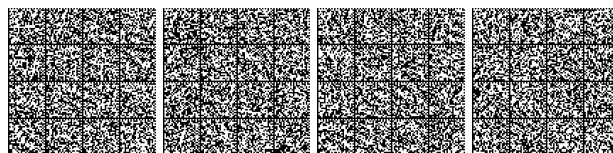
l'allevamento di tipo industriale primeggiava in Lombardia ed in Emilia già nel secolo scorso, perché collegato al caseificio per lo sfruttamento dei sottoprodotti di latteria (siero e latticello), dell'industria molitoria (farinette, crusca e cruschetto) e della brillatura del riso (pula di riso).

Il 1872 può essere indicato come l'anno in cui ebbe inizio in Italia la moderna suinicoltura. Infatti in quell'anno, per iniziativa del Ministero dell'agricoltura, che si avvale dell'opera dell'Istituto sperimentale di zootecnica di Reggio Emilia, furono importati dall'Inghilterra in alcune province padane i primi riproduttori Yorkshire.

Le razze indigene

Esistevano in Italia molte razze indigene, che, con l'introduzione dello Yorkshire a seguito dei ripetuti incroci fatti nell'intento di ottenere maiali con maggiore attitudine all'ingrasso, maggiore precocità e con scheletro più ridotto, finirono per vedere sminuite la loro importanza e la loro identità. Le razze più diffusamente allevate in Italia centro-settentrionale ed ancora presenti all'inizio della Prima guerra mondiale, divise per regioni, sono le seguenti:

Piemonte: due erano le razze autoctone, la Cavour, a mantello nero, orecchie pendenti, maschera facciale bianca, allevata sulla riva destra del Po; la Garlasco che si allevava invece sulla riva sinistra; razza



un po' più ridotto con pelle e setole color rosso-giallastro. Le caratteristiche di entrambe le razze erano la robustezza, la precocità e la buona abitudine al pascolo;

Lombardia: si allevava la razza Lombarda dal mantello nero rossiccio con varie macchie bianche, di grande mole, facile da ingrassare, che a fine ingrasso raggiungeva il peso di 200-220 Kg;

Emilia: la razza Parmigiana era diffusa oltre che nel parmense anche nel piacentino ed in parte a Reggio Emilia. Essa era caratterizzata da manto grigio scurissimo con rade setole nere, molto prolifica, alta, robusta, viveva al pascolo per la maggior parte dell'anno. Altra razza emiliana che occupava un'area assai più estesa della parmigiana (bolognese, modenese e parte del reggiano, del mantovano e del Veneto), di taglia ancor maggiore della precedente, era la Bolognese, a setole corte, rade, tra le quali traspariva la cute di color rosso-violaceo. Le sue carni, come riferisce il Marchi nel suo testo del 1914, «hanno costituito la fama degli zamponi di Modena, delle mortadelle, spalle e bondole di Bologna»;

Romagna: vi si allevava una razza mora, castagnina, diffusa in tutta la Romagna e detta appunto razza Romagnola. Lo Stanga (Suinicultura pratica, 1922) la considerava la sottorazza della Bolognese. Le caratteristiche che contraddistinguevano la razza romagnola erano il buon sviluppo in altezza (80-90 cm al garrese), il tronco cilindrico con linea dorso-lombare convessa e soprattutto la cosiddetta linea sparta, «costituita da robustissime irte e fitte setole che trovansi lungo la linea dorsale» (Ballardini);

Veneto: oltre alle razze Lombarda e Romagnola nel Veneto troviamo anche la razza Friulana, rustica, facile da ingrassare, sia al pascolo che nel porcile, con carni molto saporite ma di mediocre fertilità;

Toscana: terra ricca di boschi e di leccio, quercia, castagno e cerro che costituivano l'ambiente ideale per il pascolo dei suini; si allevavano tre razze la Cinta, la Cappuccia e la Maremmana. Di esse la più importante era la Cinta senese, maiale lungo ed alto, con tronco cilindrico, con linea dorsale convessa e linea ventrale spesso retratta. Altre caratteristiche di detta razza riguardano la testa molto lunga, le orecchie piccole portate in avanti, un mantello nero ardesia e setola sottile e folta con fascia bianca che, partendo dal garrese scende alle spalle e cinge tutto il torace estendendosi anche agli arti anteriori. La Cinta era prolifica e precoce. Il Dondi ne fa un'accurata descrizione e riferisce che «la carne è ottima e molto saporita e sono noti nel commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevoli quantità da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese». Il Mascheroni (Zootecnica Speciale, 1927) afferma che «questa razza è allevata ed ingrassata al bosco, sia durante la buona che la cattiva stagione e solo alla sera fa ritorno al porcile. L'alimentazione si basa sul pascolo di quercia e di leccio la cui produzione in ghianda è variabilissima, integrata con beveroni, farina di castagne, granoturco e crusca»;

Umbria: la popolazione suina umbra, genericamente chiamata Perugia variava parecchio dal monte al piano. In montagna prevalevano i suini «da macchia» a manto scuro e setole abbondanti, con testa lunga e orecchie pendenti; maiali nel complesso rustici e resistenti, che vivevano a branchi nei boschi. Vi erano poi i suini Perugini di collina e di pianura, molto simili alla razza Cappuccia della Toscana; erano caratterizzati da alta statura, da testa di media lunghezza con orecchie pendenti, da una linea dorso lombare convessa accompagnata da groppa spiovente e da cosce e natiche non molto muscolose. Il mantello era nero ardesia con setole poco abbondanti ed arti quasi sempre balzani. In collina ed in pianura, dove esistevano zone boschive, l'allevamento era semi-brado; se mancava il pascolo in genere prevaleva l'allevamento da riproduzione per la produzione di lattoni, riservando all'ingrasso solo qualche capo.

Dalle razze autoctone alla suinicultura moderna

La sostituzione delle popolazioni suine con razze selezionate più produttive, iniziata già alla fine del secolo scorso, fu, soprattutto nei primi decenni, molto lenta e graduale. Ciò non tanto per le difficoltà proprie del settore primario nell'acquisire ed introdurre le novità emergenti, ma per il fatto che pure molto lenta e graduale è stata l'evoluzione dei sistemi di allevamento. Finché brado e semi brado hanno rappresentato per molte regioni i sistemi più comuni e più economici per l'ingrasso del maiale, la rusticità, la resistenza, l'attitudine al pascolo e più in genere la capacità di procurarsi cibo hanno rappresentato condizioni prioritarie ed irrinunciabili; detti caratteri sono propri delle razze autoctone, affermatesi sul territorio per selezione naturale. Nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, anche a seguito della notevole espansione nella valle padana degli allevamenti da latte, andarono via via aumentando

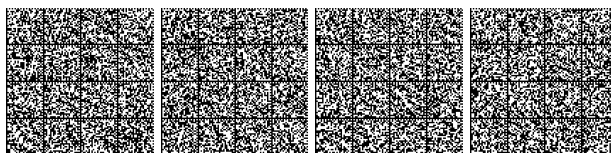
le richieste di lattoni e magroni da parte degli allevamenti collegati ai caseifici. Gli ingrassatori rivolgevano le loro preferenze ai maiali di grande taglia, sufficientemente rustici, dotati di elevata capacità di utilizzare il siero, i crusconi e le farine; caratteristiche che si riscontravano nei prodotti di incrocio delle razze locali con il verro Yorkshire Large White. Contemporaneamente, a causa del disboscamento era andato scomparendo il sistema brado e semi brado per l'ingrasso dei maiali, in Emilia-Romagna, in Toscana ed in Umbria si era affermato l'allevamento delle scrofe per la produzione dei suinetti, ricercati dagli ingrassatori della valle padana.

Questa suddivisione di compiti tra regioni diverse nell'allevamento del suino favorì ed accelerò il processo già iniziato di incrociare le popolazioni suine, e tra esse in primo luogo la Romagnola, la Cinta senese, la Perugia e la Cappuccia, razze rustiche e di buona taglia, con verri della più precoce e più selezionata razza Large White. Vi è da osservare a questo punto che, nonostante l'affermarsi degli allevamenti industriali, permane e si accentua, proprio in questo periodo, la pratica di ingrassare i maiali fino al peso di 160-180 Kg. ed oltre. Il motivo va ricercato nel fatto che la produzione del suino pesante trova concordi sia i suinicoltori che gli operatori industriali. L'industria richiedeva, come tuttora richiede, carcasse pesanti per disporre di carni mature, adatte a conferire ai prodotti lavorati e stagionati, primi fra tutti i prosciutti, quelle insuperabili caratteristiche organolettiche che hanno reso famosa nel mondo la salumeria italiana.

I caseifici dell'Emilia e della Bassa Lombardia, in grande maggioranza orientati alla produzione del formaggio «Grana» iniziavano la produzione a primavera, dopo il parto delle bovine e lo svezzamento dei vitelli, e chiudevano a fine novembre, quanto le vacche andavano in asciutta. I suini, allevati per il consumo del siero e del latticello, venivano perciò acquistati verso il mese di marzo al peso di 35-45 Kg. (magroncelli) e venduti dopo la chiusura del caseificio, durante l'inverno, per la lavorazione delle carni, considerato che ancora non esistevano i frigoriferi. Durante i nove-dieci mesi di permanenza nelle porcilaie il suino raggiungeva il peso di 160-180 Kg. Il suino pesante pertanto soddisfaceva le esigenze del mercato e quelle del caseificio. Un solo ciclo annuale consentiva d'altra parte di meglio ammortizzare il costo della rimonta nonché di contenere le perdite per malattie e per mortalità, molto più frequenti nel periodo di ambientamento. Una critica che viene fatta a questo sistema riguarda l'alto consumo di alimenti necessari nell'ultima fase dell'ingrasso, per produrre un chilo di incremento.

Bisogna tuttavia tener presente che, in detta fase, più di un terzo del valore nutritivo della dieta era fornito dal siero fresco, disponibile in abbondanza. La produzione di incroci utilizzando verri Large White e scrofe di razze locali continuò per alcuni anni anche dopo l'ultima guerra mondiale. Già da tempo però le razze autoctone, a seguito di ripetuti incroci, al fine di ottenere animali più adatti al caseificio, avevano finito per perdere la loro importanza fin ad essere costituite da una popolazione avente le caratteristiche proprie del Large White.

Soggetti «fumati» (Large White per Romagnola) provenienti dal mercato di Cesena e soggetti «grigi» o «tramacchiati» provenienti dalla Toscana (Large White per Cinta) erano presenti in qualche porcilaia dei caseifici lombardi agli inizi degli anni '50. In questo periodo in conseguenza delle più approfondite conoscenze in fatto di alimentazione e dello sviluppo dell'industria mangimistica, incominciarono ad affermarsi allevamenti specializzati in suini non collegati a caseifici. A seguito di questi nuovi indirizzi la popolazione suina subisce in Italia, e soprattutto nel Nord, un sensibile aumento. Contro una consistenza media, nel quinquennio 1951-1955, da 3.320.000 capi si passa nel 1962 a 4.800.000 unità. Incrementata la produzione lattiera, si potenziano i caseifici e si estende l'ingrasso suino; però all'aumento dei capi concorrono pure gli allevamenti specializzati, per lo più senza terra, non collegati ai caseifici, gestiti da imprenditori provenienti anche da attività extra agricole, dediti di preferenza alla riproduzione piuttosto che all'ingrasso. Si diffusero gli allevamenti iscritti ai libri genealogici, che con l'aiuto dei centri di controllo genetico istituiti dal Ministero dell'agricoltura (1960), si diede inizio ad un serio programma di selezione delle razze Large White e Landrace. Si gettarono pertanto le basi di una moderna suinicultura avendo sempre come riguardo la produzione di un suino pesante dotato dei requisiti richiesti dall'industria di trasformazione in continua e rapida espansione. Dal 1960 al 1970 furono molte ed importanti le tecnologie innovative introdotte negli allevamenti, specie in quelli da riproduzione. Da allevamenti agricoli, suddivisi in gruppi costituiti da poche unità, condizione irrinunciabile per combattere le pericolose malattie neonatali, si passò, nel giro di pochi anni, alla concentrazione di centinaia di fattrici in allevamenti industriali completamente automatizzati.



Dette innovazioni, che consentirono la produzione di suinetti anche negli allevamenti intensivi della valle padana, modificarono gli equilibri, durati per molti decenni, tra le regioni del Nord, prevalentemente dedite all'ingrasso e quelle del Centro, specializzate nella riproduzione. Mentre nel Nord la suinicoltura trovò motivo per ulteriore rafforzamento ed espansione, la Romagna e le regioni dell'Italia centrale si avviarono ad una ristrutturazione dell'intero settore suinicolo. La consistenza della popolazione suina italiana passa dai 4.800.000 capi nel 1962 ai 9.014.600 nel 1981, con un incremento medio annuo del 4,4%. Negli anni immediatamente successivi, e più precisamente fino al 1987, si assiste ad un ulteriore incremento dei capi suini, ma con un ritmo di crescita molto più modesto rispetto al decennio precedente. Però anche a seguito della necessità di ristrutturazione sopra evidenziata, l'espansione risulta meno accentuata nelle regioni del Centro Italia. Negli ultimi anni peraltro l'emanazione in alcune regioni del Nord di normative locali di tipo ambientalistico, tali da rendere più problematico il mantenimento delle attuali strutture, e, ancora di più, il reperimento di aree idonee per nuovi allevamenti, ha creato i presupposti per un potenziamento dell'allevamento anche nelle zone omogenee delle regioni dell'Italia centrale dove comunque, come dianzi richiamato, la tradizione contadina di una produzione di un suino pesante è ugualmente antichissima.

Premessa

Vi è peraltro un ulteriore elemento, attuale, scientificamente provato, normato a livello comunitario - che comprova il legame esistente tra la materia prima e la zona geografica in funzione di un insieme di requisiti specifici e vocazionali.

Infatti se è vero che la caratterizzazione produttiva di natura zootecnica è strettamente funzionale ai requisiti del prodotto a denominazione di origine, tanto da assumere tratti distintivi esclusivi e peculiari con riferimento all'area geografica, è altrettanto vero che il riconoscimento di questa peculiarità — che definisce legame di cui si discute — interviene a conferma di quanto fin qui sostenuto. Il tratto distintivo che collega territorio, produzione agricola e trasformazione del prodotto a denominazione di origine «Prosciutto di Modena» è indiscutibilmente sintetizzato nel concetto di «suino pesante» più volte specificato nella precedente scheda D, nella stessa legislazione nazionale di protezione e sempre richiamato, nella forma e nella sostanza, dal presente disciplinare, con particolare riferimento alle prescrizioni produttive di cui alla precedente scheda C. È quindi assolutamente pertinente sottolineare che questo particolare indirizzo produttivo della suinicoltura delle aree delimitate, insieme alla definizione di suino pesante è stata riconosciuta formalmente a livello comunitario attraverso la legislazione concernente la classificazione commerciale delle carcasce suine. Il regolamento (CEE) n. 3220 del 13 novembre 1984 costituisce l'ultimo aggiornamento introdotto dalla Commissione sulla materia. Entrato in vigore a partire dal primo gennaio 1989 tale dispositivo introduce metodi di misura oggettivi per la valutazione della percentuale di carne magra contenuta nelle carcasce, suddividendola in cinque classi commerciali con le lettere della sigla EUROP e la possibilità di introdurre una classe speciale denominata «S». In sede di applicazione del regolamento in questione, unicamente all'Italia è stata riconosciuta la presenza sul territorio di due popolazioni suine:

- a) una di «suino leggero» macellato a pesi conformi alle medie europee;
- b) l'altra di «suino pesante» macellato a pesi di 150-160 Kg, le cui carni sono destinate alla trasformazione.

Conseguentemente, con decisione della Commissione del 21 dicembre 1988, si è autorizzata la distinzione delle carcasce in «leggero» (peso morto < a 120 Kg) e «pesanti» (peso morto > a 120 Kg), con la derivante applicazione di due formule nettamente diverse nella valutazione commerciale.

Sul piano attuativo nazionale, poi, è noto che il competente dicastero ha elaborato un piano per dare attuazione all'art. 3 comma 4, del citato regolamento (CEE) 3220/84, per la messa a punto di criteri di valutazione della qualità della carne che possano essere associati a quelli della qualità del magro. Interpretare lo sdoppiamento della popolazione suinicola nazionale normato in sede comunitaria, come un riconoscimento dell'esistenza di requisiti diversificati che, con totale sovrapposizione, si identificano con quelli previsti dal presente disciplinare, comporta l'identificazione della categoria «suino pesante» con quella insistente nell'area delimitata e ad essa legata da precise motivazioni storiche, economiche e sociali. Ne consegue che il riconoscimento della presenza di due popolazioni così profondamente diverse sullo stesso territorio nazionale, costituisce una formale anticipazione del riconoscimento del legame che salda entrambe ai rispettivi contesti geo-economici.

In sintesi quanto sopra esposto sta a significare che:

la materia prima utilizzabile per la produzione di «Prosciutto di Modena» è tratta unicamente dal cosiddetto suino pesante;

la Comunità ha riconosciuto attraverso la decisione del 21 dicembre 1988 l'esistenza in Italia e solo in Italia di due popolazioni suinicole, una delle quali «leggera» e conforme alle medie europee, l'altra «pesante» conforme alle esigenze dell'industria salumiera, tradizionali e storicamente affermate e documentate;

il suddetto riconoscimento ha indotto ad autorizzare la definizione di due categorie di carcasce con la conseguente applicazione di formule nettamente diversificate nella loro valutazione commerciale;

la normazione dello sdoppiamento della popolazione suinicola nazionale riconosce l'esistenza di requisiti peculiari che, non casualmente, si sovrappongono con quelli previsti dalle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, e che, ancora senza casualità, identificano la categoria del «suino pesante» insistente, come ampiamente documentato, nell'area delimitata in quanto ad essa legata da precise motivazioni storiche, sociali e produttive;

il riconoscimento comunitario costituisce pertanto un sostanziale riconoscimento del legame al contesto geografico di riferimento.

Zona tipica di produzione

Come già riportato nella scheda C, la zona tipica di produzione del «Prosciutto di Modena» corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine, comprendendo i territori dei seguenti comuni:

Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievpepelo, Riolutano, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castel d'Aiano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (già Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti, Valsamoggia, limitatamente ai territori già dei Comuni di Monteveglio, Savigno, Castello di Serravalle e Bazzano.

Tale zona è favorita da eccezionali condizioni ecologiche, climatiche e ambientali. In particolare le condizioni micro-climatiche presenti nella zona di produzione (clima prevalentemente asciutto e leggermente ventilato) sono strettamente connesse alla conformazione del territorio di produzione, tipico della zona pedemontana dell'Appennino Tosco-Emiliano. Per sfruttare al meglio le costanti brezze che insistono nella zona gli stabilimenti di produzione sono orientati trasversalmente al flusso dell'aria e sono dotati di grandi e numerose finestre, affinché l'aerazione possa dare il suo decisivo contributo ai processi enzimatici e di trasformazione biochimica del prodotto che caratterizza il «Prosciutto di Modena».

Tali trasformazioni biochimiche che si verificano durante la fase della stagionatura, seguono un loro preciso andamento proprio grazie alle condizioni ecologiche che esistono nella zona di produzione sopra descritta.

La riprova di quanto detto si ha immediatamente confrontando il «Prosciutto di Modena» con altri prodotti sottoposti ad artificiosi trattamenti allo scopo di conferire ad essi l'aspetto di una regolare maturazione. In realtà si tratta di prodotti i quali, sia per l'effetto dell'alto tenore di sale, sia in seguito all'esposizione in ambienti necessariamente condizionati in assenza delle ideali condizioni naturali, si prosciugano in breve tempo e, in particolare, assumono esteriormente l'aspetto del prosciutto che ha subito un razionale e naturale processo di stagionatura, senza però averne né il profumo né la fragranza né la dolcezza caratteristica.

La zona a «monte» della zona tipica di produzione del «Prosciutto di Modena» è caratterizzata dall'assoluta mancanza di insediamenti produttivi che possano in qualsiasi modo determinare fenomeni di inquinamento ambientale.

L'insediamento dei prosciuttifici nella zona tipica di produzione non è stato casuale e nemmeno conseguente a disposizioni di legge ma piuttosto l'espressione dello stretto rapporto che si instaura fra il sistema di produzione e l'ambiente geografico: il prosciutto necessita di un ambiente assolutamente salubre e al tempo stesso i suoi sistemi di produzione non alterano tali caratteristiche di salubrità.

L'attuale quadro normativo nazionale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, in via formale e sostanziale, altro non rappresenta che il consolidamento e conseguente codificazione del percorso che i fattori umani e produttivi hanno storicamente compiuto, in contesti geografici ed ambientali particolari, nell'ambito delle aree rispettivamente vocate ai fini della produzione della materia prima de-



stinata ad approvvigionare la lavorazione del «Prosciutto di Modena» e della trasformazione del «Prosciutto di Modena» stesso, aree rigorosamente identificate e delimitate.

G

PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei produttori nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

H

ELEMENTI SPECIFICI DELL'ETICHETTATURA CONNESSI ALLA DICITURA DOP E DICITURE TRADIZIONALI NAZIONALI EQUIVALENTI

Il contrassegno, apposto dal produttore sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'organismo di controllo, è il solo elemento che comprova la rispondenza del prodotto alla disciplina giuridica di produzione.

Inoltre, il presente disciplinare prevede l'apposizione — preliminare rispetto all'apposizione del contrassegno — di tutta una serie di tatuaggi, timbri e sigilli, non meno di tre e non più di quattro — tatuaggio di origine, timbro identificativo del macello, sigillo a fuoco di inizio lavorazione — e di altri dispositivi di identificazione in loro sostituzione o associazione, il cui riscontro è funzionale ed indispensabile per attestare la rispondenza del prodotto — anche in corso di lavorazione — ai requisiti ed agli adempimenti che risultano obbligatori per i diversi soggetti produttivi, interagenti nel sistema di filiera che forma «il circuito della produzione tutelata».

Il «Prosciutto di Modena» è permanentemente identificato dal contrassegno apposto sulla cotenna.

Per ottenere il contrassegno di cui al punto precedente e, comunque, anche dopo la relativa apposizione, il prosciutto di Modena deve recare inoltre anche i seguenti timbri e/o sigilli:

a) timbro indelebile apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione di cui alla scheda C;

b) timbro identificativo indelebile impresso a fuoco apposto dal macellatore e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione di cui alla scheda C;

c) sigillo a fuoco apposto dal produttore prima della salagione, riprodotto il mese e l'anno d'inizio della lavorazione e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione di cui alla scheda E.

Il contrassegno comprende come parte integrante il numero di codice di identificazione del produttore.

Il contrassegno, i timbri, i sigilli e i dispositivi di identificazione in sostituzione o in associazione a timbri e sigilli sono apposti con le modalità previste dal presente disciplinare.

Il contrassegno, il timbro, il sigillo e i dispositivi di identificazione in sostituzione o in associazione a timbri e sigilli sono approvati, anche ai fini del presente disciplinare, dall'organismo di controllo.

Inoltre ai fini del presente disciplinare:

l'etichettatura del «Prosciutto di Modena» intero con osso reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

«Prosciutto di Modena» seguita da «denominazione di origine protetta» o dall'abbreviazione «DOP» e accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea, collocati nel campo visivo principale dell'etichetta frontale così da distinguersi sempre dalle rimanenti indicazioni;

l'indicazione degli ingredienti: carne di suino/carne suina/coscia suina/coscia di suino e sale;

il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del prosciuttificio iscritto al sistema di controllo che commercializza il «Prosciutto di Modena» DOP;

la sede dello stabilimento di produzione;

l'etichettatura del «Prosciutto di Modena» disossato intero, oppure presentato in tranci reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

«Prosciutto di Modena» seguita da «denominazione di origine protetta» o dall'abbreviazione «DOP» e accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea, collocati nel campo visivo principale dell'etichetta frontale così da distinguersi sempre dalle rimanenti indicazioni;

l'indicazione degli ingredienti: carne di suino/carne suina/coscia suina/coscia di suino e sale;

il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del prosciuttificio produttore o del prosciuttificio iscritto al sistema di controllo che commercializza il «Prosciutto di Modena» DOP;

la sede dello stabilimento di confezionamento;

la data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il sigillo a fuoco non risulti più visibile o il dispositivo di identificazione in sostituzione del sigillo a fuoco non sia più presente;

la data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il sigillo a fuoco non risulti più visibile o il dispositivo di identificazione in sostituzione del sigillo a fuoco non sia più presente;

la quantità netta;

il termine minimo di conservazione;

la dicitura di identificazione del lotto.

Agli effetti del presente disciplinare valgono inoltre tutte le seguenti regole relative alla etichettatura del «Prosciutto di Modena»:

è vietata l'utilizzazione di qualificativi come «classico», «autentico», «extra», «super» e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad esclusione di «disossato», nonché di altre indicazioni non specificamente qui previste, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge;

i medesimi divieti valgono anche per la pubblicità e la promozione del «Prosciutto di Modena», in qualsiasi forma o contesto.

Qualora il «Prosciutto di Modena» venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare deve essere menzionato secondo la normativa vigente al momento.

Il Consorzio di tutela riconosciuto è il proprietario delle matrici e degli strumenti per l'apposizione del contrassegno che vengono affidati all'organismo di controllo per il loro utilizzo.

Il Consorzio di tutela riconosciuto può utilizzare il contrassegno come proprio segno distintivo e autorizzarne l'uso per iniziative volte alla protezione e valorizzazione del «Prosciutto di Modena».



Figura 1:
contrassegno



Figura 2:
sigillo a fuoco



ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

«PROSCIUTTO DI MODENA»

n. UE: PDO-IT-0066

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione

«Prosciutto di Modena»

2. Stato membro o Paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Prosciutto crudo stagionato a denominazione di origine protetta. Forma esteriore a pera, con esclusione del piedino ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura. Colore rosso vivo del taglio. Sapore sapido ma non salato. Aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago. Caratterizzato dalla rispondenza a precisi parametri analitici: umidità compresa tra 57% e 63,5%; cloruro di sodio compreso tra 4,3% e 6,3%; indice di proteolisi compreso tra 25% e 32%. Il peso del prosciutto intero non è inferiore a chilogrammi 8 né superiore a chilogrammi 12,5.

3.3. Alimenti (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le materie prime per i suini provengono dalla zona geografica di allevamento e presentano caratteristiche qualitative idonee per una sana e corretta alimentazione dei suini. Tuttavia, in certe annate potrebbe non essere tecnicamente possibile ottenere il 100% delle materie prime per i suini a livello locale per motivi climatici e commerciali. In queste casistiche, nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1143, a garanzia del legame con il territorio e della qualità del «Prosciutto di Modena», è assicurato che almeno il 50% della sostanza secca delle materie prime per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio). Gli alimenti possono essere presentati sia in forma liquida che in forma secca.

Nella fase di svezzamento, l'alimentazione è costituita dalle materie prime ammesse dalla normativa dell'UE concernente l'alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Nella fase di magronaggio sono consentite le seguenti materie prime: farina glutinata di granturco e/o *corn gluten feed*, granturco, sorgo, orzo, frumento, triticale, silomais, pastone integrale di spiga di granturco, pastone di granella e/o pannocchia di granturco, cereali minori, crusca e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento, pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino, polpe secche esauste di bietola, residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premisce, siero di latte, latticello, trebbie e solubili di distilleria essiccati, erba medica essiccata ad alta temperatura, melasso, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza, farina di germe di granturco, pisello, altri semi di leguminose, lieviti, lipidi con punto di fusione superiore a 36° C, farina di pesce, soia integrale tostata e/o pannello di soia. L'alimentazione nella fase di

magronaggio deve, inoltre, tener conto delle seguenti specifiche: sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea; la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Nella fase di ingrasso devono essere rispettate tutte le specifiche previste per la fase di magronaggio, con le seguenti eccezioni: la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 55% di quella totale; sono escluse le materie prime soia integrale tostata e/o pannello di soia e farina di pesce.

Derivato da cosce suine fresche di animali nati, allevati e macellati in dieci regioni del territorio nazionale (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio).

Per la produzione del «Prosciutto di Modena» la materia prima deve provenire da suini figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana, così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Non possono essere utilizzate cosce suine fresche provenienti da:

verri e scrofe;

suini figli di verri e scrofe diversi da quelli elencati in a), b), c) e d);

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine Stress Syndrome*).

Le cosce fresche utilizzate per la produzione di «Prosciutto di Modena» devono provenire solo da carcasse classificate H Heavy, con peso della carcassa compreso fra 110,1 kg e 168,0 kg, appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi di produzione e stagionatura del «Prosciutto di Modena» devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato al punto 4, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6. Norme specifiche relative all'etichettatura

Il «Prosciutto di Modena» è permanentemente identificato dal contrassegno apposto sulla cotenna dall'organismo di controllo.

L'etichettatura del «Prosciutto di Modena» intero con osso prevede:

l'indicazione «Prosciutto di Modena» seguita da «denominazione di origine protetta» o dall'abbreviazione «DOP» e accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea, collocati nel campo visivo principale dell'etichetta frontale così da distinguersi sempre dalle rimanenti indicazioni;

l'indicazione degli ingredienti: carne di suino/carne suina/coscia suina/coscia di suino e sale;

il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del prosciuttificio iscritto al sistema di controllo che commercializza il «Prosciutto di Modena» DOP.

Per il «Prosciutto di Modena» disossato intero, oppure presentato in tranci l'etichettatura deve prevedere anche la data di produzione riferita alla data di inizio della lavorazione della coscia qualora il sigillo a fuoco non sia più visibile o il dispositivo identificativo in sostituzione del sigillo a fuoco non sia più presente.

È vietata l'utilizzazione di qualificativi come «classico», «autentico», «extra», «super» e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad esclusione di «disossato»,



nonché di altre indicazioni non specificamente previste, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge; i medesimi divieti valgono anche per la pubblicità e la promozione del prosciutto di Modena, in qualsiasi forma o contesto.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La lavorazione del «Prosciutto di Modena» avviene esclusivamente nella particolare zona collinare circostante il bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, fino ad un'altitudine massima di 900 metri comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievrelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castel d'Aiano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (già Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti, Valsamoggia, limitatamente ai territori già dei Comuni di Montevoglio, Savigno, Castello di Serravalle e Bazzano.

L'allevamento e la macellazione avvengono solo nella zona delimitata dal territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Nella micro-zona collinare circostante il bacino oroidrografico del Panaro si ritrova una di queste pochissime zone «vocate», in funzione della sua collocazione a ridosso dell'Appennino Tosco-Emiliano che gode dell'ottimale microclima del prosciutto: la zona pedemontana, così come conformata e caratterizzata da una tipica flora, e «l'effetto drenaggio» determinato dallo scorrimento del fiume Panaro e dai torrenti suoi affluenti, creano l'ideale clima prevalentemente asciutto e leggermente ventilato. La delimitazione della zona di produzione in corrispondenza di un determinato ambiente geografico, non casuale né conseguente a disposizioni di legge, rafforza lo stesso rapporto instauratosi nel tempo fra sistema della produzione ed ambiente geografico: la stagionatura del prosciutto necessita di un ambiente assolutamente salubre e al tempo stesso i suoi sistemi di produzione non alterano tali caratteristiche di salubrità.

5.2. Specificità del prodotto

Oltre alle peculiarità già citate nella descrizione del prodotto le specificità del «Prosciutto di Modena» sono le seguenti:

- maggiore scopertura in corona che consente una penetrazione più veloce del sale tale da conferire al prodotto un sapore caratteristico;
- percentuale di umidità compresa tra 57% e il 63,5%;
- percentuale di sale compresa tra il 4,3% e il 6,3%;
- indice di proteolisi compreso tra 25% e il 32%.

Quest'ultima specificità rende il prodotto particolarmente adatto nelle diete a sfondo iperproteico, pur essendo estremamente digeribile; inoltre il «Prosciutto di Modena» per il suo contenuto minerale e vitaminico, ed il suo limitato contenuto di colesterolo è un alimento ideale nelle diete ipolipidiche se viene asportato il grasso, se considerato in toto rappresenta un alimento più che bilanciato nell'apporto di grassi e proteine.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

I requisiti produttivi funzionali alla caratterizzazione e, quindi, al conseguimento della denominazione di origine sono tutti strettamente dipendenti dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani, infatti: la caratterizzazione della materia prima è assolutamente peculiare della macro-zona geografica delimitata, per effetto dell'evoluzione storica ed economica seguita dalla vocazione agricola di base. La produzione del «Prosciutto di Modena» trae origine e giustificazione dagli effetti di tale vocazione agricola nel quadro delle condizioni geomorfologiche e microclimatiche della micro-zona delimitata. Questo quadro di condizioni peculiari ha definito un processo di unificazione tra le caratteristiche della materia prima, i sistemi di lavorazione del prodotto e l'affermazione della denominazione che è profondamente collegata con l'evoluzione socio-economica specifica dell'area geografica, che ne ha determinato connotazioni irripetibili, poiché: nella macro-zona delimitata, l'evoluzione delle razze indigene ed autoctone, registrata in Italia centro-settentrionale

fin dall'epoca etrusca, è avvenuta sulla linea delle colture cerealicole e della trasformazione del latte che hanno caratterizzato i sistemi di alimentazione dei suini. Tale orientamento ha determinato una caratterizzazione delle materie prime ed una vocazione produttiva ben precise, con l'affermazione dell'allevamento di suini pesanti, macellati in età avanzata. Questi indirizzi avevano trovato nel prosciutto stagionato un progressivo e naturale obiettivo produttivo, fin da epoca remota concentrato in zone collocate in poche aree vocate in funzione di autonome condizioni ambientali che, enfatizzate dal fattore umano, sono divenute via via specialistiche.

La storia del prodotto è antichissima ed è documentata nella sua zona d'origine, fin dall'epoca del bronzo, periodo nel quale si è consolidata la pratica dell'allevamento di animali domestici ed è stato scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di sodio); in termini storico-economici, la pratica di conservare le carni con il sale, si è affermata con l'avvento dei celti e successivamente affinata in epoca romana.

Del pari, l'origine del prodotto è storicamente documentata anche in relazione alla zona d'origine della relativa materia fin dall'epoca preindustriale, essendo esso il frutto di una straordinaria evoluzione di una tipica cultura rurale comune a tutta la regione della «Padania», che ha trovato nella zona collinare circostante il bacino oroidrografico del Panaro (zona pedemontana dell'Appennino tosco-emiliano) una collocazione «topica», in funzione delle peculiari condizioni climatiche ambientali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione, pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2024.

24A04842

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 giugno 2024.

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2024.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), ove è previsto che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale includano almeno il pagamento dei costi medi di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha previsto la necessità di individuare i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche



sociali in data 22 dicembre 2018, n. 151, che individua i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, stabilisce che il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno;

Rilevato che, l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, prevede che il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50;

Rilevato altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica;

Ritenuto di dover aggiornare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, il costo medio di rimpatrio per l'anno 2024, sulla base dei medesimi criteri richiamati all'art. 1, commi 1 e 2, del medesimo decreto;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2024

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, fissato per l'anno 2023 in euro 2.365,23, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2024, in euro 2.864,77.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2024

Il Capo della polizia: PISANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024
Interno, registro n. 3167

24A04834

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia e scienze cognitive» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

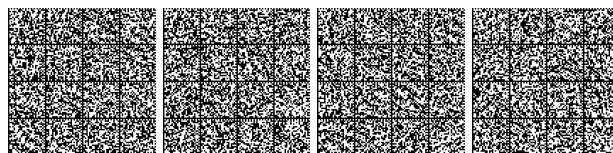
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;



Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 11 aprile 2023, prot. 6524 e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto di psicoterapia e scienze cognitive», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Torino, corso Stati Uniti n. 11, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 12 marzo 2024;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 26 giugno 2024 n. 148 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia e scienze cognitive» è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Torino, corso Stati Uniti n. 11, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale approvato per la sede principale.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A04835

DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione dell'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» ad istituire e ad attivare, nella sede di Grottoammare, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 14 unità e, per l'intero corso, a 56 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in

particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 31 agosto 2020, prot. 23422 e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Grottoammare (AP), via Palmaroli c/o «L'Ospedale Casa delle Associazioni», per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quattordici unità e, per l'intero corso, a cinquantasei unità;



Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 9 aprile 2024;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 26 giugno 2024 n. 148 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Grottammare (AP), via Palmaroli c/o «L'Ospitale Casa delle Associazioni», un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a quattordici unità e, per l'intero corso, a cinquanta-sei unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A04836

DECRETO 26 agosto 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia neoesistenziale - S.P.Es.» a trasferire la sede periferica di Aversa a Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 26 agosto 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia neoesistenziale - S.P.Es.» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Aversa (CE) a via Amedeo Modigliani 36 a Napoli, corso Secondigliano 230, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, in occasione della riunione del 17 ottobre 2023;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 26 giugno 2024 n. 148 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia neoesistenziale - S.P.Es.» è autorizzata a trasferire la sede periferica di Aversa (CE) a via Amedeo Modigliani 36 a Napoli, corso Secondigliano 230, mantenendo il medesimo numero di allievi.



Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A04837

DECRETO 26 agosto 2024.

Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» a trasferire la sede principale di Casoria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 di-

cembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 4 aprile 2024 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Casoria (NA), da via Traversa Michelangelo 10, a via Armando Diaz 1, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 26 giugno 2024 n. 148 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» è autorizzata a trasferire la sede principale di Casoria (NA), da via Traversa Michelangelo 10, a via Armando Diaz 1, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A04838

DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione dell'istituto «Agorà psicologia e psicoterapia ecologica» ad istituire e ad attivare, nella sede di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 19 unità e, per l'intero corso, a 76 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in



particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 13 aprile 2022, prot. 10875 e successive integrazioni, con la quale l'Istituto «Agorà psicologia e psicoterapia ecologica», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Napoli, via Concezione a Monte Calvario n. 61, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a diciannove unità e, per l'intero corso, a settantasei unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 23 gennaio 2024;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 26 giugno 2024 n. 148 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Agorà psicologia e psicoterapia ecologica» è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Napoli, via Concezione a Monte Calvario n. 61, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a diciannove unità e, per l'intero corso, a settantasei unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A04839

DECRETO 26 agosto 2024.

Abilitazione della «Scuola di terapia cognitiva e comportamentale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Mestre, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-



logica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 13 luglio 2023, prot. 12992 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di terapia cognitiva e comportamentale», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Mestre (VE), via Torino n. 63, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 12 marzo 2024;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 26 giugno 2024, n. 148, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di terapia cognitiva e comportamentale» è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Mestre (VE), via Torino n. 63, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale approvato per la sede principale.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A04840

MINISTERO DELLA SALUTE

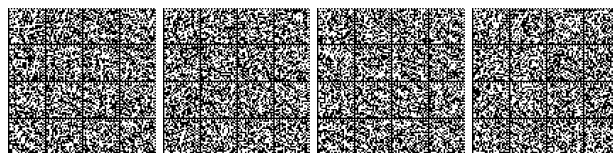
DECRETO 6 agosto 2024.

Approvazione del programma rimodulato per l'assegnazione alla Regione Campania di quota parte delle risorse per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici (REMS).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari»;

Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto altresì il comma 2 del suddetto art. 3-ter, il quale dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del

patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

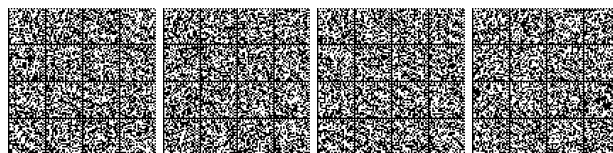
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234, 29 dicembre 2022, n. 197 e 30 dicembre 2023, n. 213;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto il comma 6 del citato art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro, previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, è stata applicata una riduzione per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Preso atto che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quiquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;



Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011: esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 dicembre 2012, dispone che le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma;

Considerato che il suindicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 ripartisce risorse complessivamente pari a 173.807.991,00 euro e all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono assegnate ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Preso atto che con decreto del Commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 47 del 15 maggio 2013, è stato approvato il programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2013, che assegna alla Regione Campania l'importo di euro 18.376.603,58 per lo svolgimento del programma di realizzazione costituito dai seguenti interventi:

1) «Lavori di riconversione ed adeguamento a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari della RSA di San Nicola Baronia (AV)», per un importo a carico dello Stato pari a 1.070.001,38 euro;

2) «Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel Comune di Arpaia (BN), già adibito a SIR, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari a 1.222.999,60 euro;

3) «Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel Comune di Calvi Risorta (CE), da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti

posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari a 1.368.052,25 euro;

4) «Lavori di costruzione, nel Comune di Francolise (CE) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari a 3.842.549,55 euro;

5) «Lavori di ristrutturazione, adeguamento e consolidamento strutturale dell'edificio sito in Napoli denominato «Gesù e Maria» per la realizzazione di una struttura residenziale di venti posti letto per il superamento degli OPG», per un importo a carico dello Stato pari a 3.300.000,75 euro;

6) «Lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico di un fabbricato sito nel Comune di Acerra (NA) da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli OPG», per un importo a carico dello Stato pari a 2.350.000,75 euro;

7) «Lavori di costruzione, nel Comune di Cicciano (NA) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari a 3.400.000,60 euro;

8) «Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel Comune di Capaccio (SA), già adibito a RSA, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari a 1.822.998,70 euro;

Preso atto che la Regione Campania si è già avvalsa della facoltà di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 novembre 2017 che revoca parte del decreto ministeriale 9 ottobre 2013 e riassegna la somma pari a 15.938.549,95 euro a carico dello Stato, al nuovo Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, per un importo complessivo pari a 18.417.534,87 euro, di cui 15.938.549,95 euro a carico dello Stato, costituito dai seguenti interventi:

1) Ristrutturazione edificio sito in Solofra (AV) per potenziamento Dipartimento di salute mentale, per un importo complessivo pari a 1.281.134,11 euro di cui 1.217.077,40 euro a carico dello Stato e 64.056,71 euro a carico della regione;

2) Lavori di ristrutturazione immobile in Puglianello (BN) per realizzazione di una S.I.R., per un importo complessivo pari a 2.403.323,30 euro di cui 924.869,24 euro a carico dello Stato, 48.677,33 euro a carico della regione e 1.429.776,73 euro a carico della A.S.L. di Benevento;

3) Struttura polivalente psichiatrica di riabilitazione psicosociale in Francolise (CE), per un importo complessivo pari a 2.347.823,15 euro di cui 2.230.431,99 euro a carico dello Stato e 117.391,16 euro a carico della regione;



4) Lavori di ristrutturazione e adeguamento a S.I.R. del complesso «Gesù e Maria» di Napoli, per un importo complessivo pari a 3.000.000,00 euro di cui 2.650.179,72 euro a carico dello Stato, 139.483,14 euro a carico della regione e 210.337,14 euro a carico della A.S.L. Napoli 1 Centro;

5) Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a Centro diurno psichiatrico e struttura residenziale psichiatrica in Acerra (Na) per un importo complessivo pari a 2.791.800,25 euro di cui 652.210,24 euro a carico dello Stato e 139.590,01 euro a carico della regione;

6) Ristrutturazione U.O.S.M./Centro diurno P.zza Giovanni XXIII in Castellammare di Stabia (Na), per un importo complessivo pari a 298.344,90 euro di cui 283.427,66 euro a carico dello Stato e 14.917,24 euro a carico della regione;

7) Ristrutturazione U.O.S.M./Centro Diurno via Marconi in Torre del Greco (Na,) per un importo per un importo complessivo pari a 985.337,82 euro di cui 936.070,93 euro a carico dello Stato e 49.266,89 euro a carico della regione;

8) Ristrutturazione locale sito in via Municipio per realizzazione di una S.I.R. in Palma Campania, per un importo complessivo pari a 1.095.072,00 euro di cui 1.040.318,40 euro a carico dello Stato e 54.753,60 euro a carico della regione;

9) S.P.D.C. presso il P.O. «S. Anna e Madonna della Neve» di Boscotrecase (Na,) per un importo complessivo pari a 910.900,80 euro di cui 865.355,76 euro a carico dello Stato e 45.545,04 euro a carico della regione;

10) S.P.D.C. presso il P.O. «Umberto I» di Nocera inferiore (Sa), per un importo complessivo pari a 705.000,00 euro di cui 669.750,00 euro a carico dello Stato e 35.250,00 euro a carico della regione;

11) S.P.D.C. presso il P.O. «L. Curtò» di Polla (Sa), per un importo complessivo pari a 397.352,00 euro di cui 377.484,40 euro a carico dello Stato e 19.867,60 euro a carico della regione;

12) Ristrutturazione S.I.R. «Monteoliveto Casamica» in Nocera inferiore (Sa), per un importo complessivo pari a 579.275,17 euro di cui 550.311,41 euro a carico dello Stato e 28.963,76 euro a carico della regione;

13) Ristrutturazione SIR «Villa Agnetti» in Cava dei Tirreni (Sa), per un importo complessivo pari a 395.787,12 euro di cui 375.997,76 euro a carico dello Stato e 19.789,36 euro a carico della regione;

14) Ristrutturazione SIR in Salerno alla via Bastioni per un importo complessivo pari 530.102,83 euro di cui a carico dello Stato pari a 503.597,69 euro e 26.505,14 euro a carico della regione;

15) Ristrutturazione SIR «Castel Ruggiero» in Torre Orsaia (Sa), per un importo complessivo pari a 498.200,00 euro di cui 473.290,00 euro a carico dello Stato e 24.910,00 euro a carico della regione;

16) UOSM di Eboli (Sa), per un importo complessivo pari a 198.081,42 euro di cui 188.177,35 euro a carico dello Stato e 9.904,07 euro a carico della regione;

Vista la nota prot. n. 9941 del 10 gennaio 2022 (acquisita al prot. MDS-DGPROGS n. 9941) con la quale la Regione Campania ha trasmesso la nota avente ad oggetto: «Programma regionale per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Potenziamento dei DSM - Richiesta rimodulazione interventi ASL Salerno»;

Vista la nota prot. n. 469035 del 27 settembre 2022 con la quale la Regione Campania ha trasmesso il decreto dirigenziale regionale n. 357 del 26 settembre 2022 avente ad oggetto: «Programma regionale per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - Potenziamento dei DSM - Approvazione rimodulazione interventi programmati per l'ASL Salerno (schede dalla n. 10 alla n. 16)» e la successiva nota integrativa prot. n. 476655 del 30 settembre 2022;

Considerato che con decreto dirigenziale regionale n. 357 del 26 settembre 2022 la Regione Campania ha richiesto la rimodulazione del «Programma regionale per il superamento degli OPG - interventi di edilizia sanitaria per il potenziamento DSM» approvato con decreto ministeriale 14 novembre 2017, relativamente agli interventi riportati nelle schede 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Preso atto che nell'ambito del Programma regionale sono previsti n. 6 interventi oggetto di rimodulazione (schede 11, 12, 13, 14, 15, 16), per un importo complessivo pari a 2.598.798,54 euro, di cui 2.468.858,61 euro a carico dello Stato e 129.939,93 euro a carico della regione, come segue:

Scheda n. 11: «S.P.D.C. presso il P.O. «L. Curtò» di Polla (Salerno)», per un importo complessivo pari a 397.352,00 euro di cui 377.484,40 euro a carico dello Stato e 19.867,60 euro a carico della regione - stralciata e sostituita con la scheda intervento denominata «Ristrutturazione UOSM di Capaccio» per un importo complessivo di 300.495,71 euro di cui 285.470,92 euro a carico dello Stato e 15.024,79 euro a carico della regione;

Scheda n. 12: «Ristrutturazione S.I.R. «Monteoliveto Casamica» in Nocera inferiore (SA)» per un importo complessivo pari a 579.275,17 euro di cui 550.311,41 euro a carico dello Stato e 28.963,76 euro a carico della regione - importi rimodulati per un importo complessivo di 203.000,00 euro di cui 192.850,00 euro a carico dello Stato e 10.150,00 euro a carico della regione;

Scheda n. 13: «Ristrutturazione SIR Villa Agnetti in Cava dei Tirreni (SA)» per un importo complessivo pari a 395.787,12 euro di cui 375.997,76 euro a carico dello Stato e 19.789,36 euro a carico della regione - importi rimodulati per un importo complessivo di 740.000,00 euro, di cui 703.000,00 euro a carico dello Stato e 37.000,00 euro a carico della regione;

Scheda n. 14: «Ristrutturazione S.I.R. in Salerno alla via Bastioni» per un importo complessivo pari a 530.102,83 euro di cui 503.597,69 euro a carico dello Stato e 26.505,14 euro a carico della regione - descrizione intervento rimodulata a parità di importo, per un importo complessivo di 530.102,83 euro, di cui 503.597,69 euro a carico dello Stato e 26.505,14 euro a carico della regione;

Scheda n. 15: «Ristrutturazione SIR Castel Ruggiero in Torre Orsaia (SA)» per un importo complessivo pari a 498.200,00 euro di cui 473.290,00 euro a carico dello



Stato e 24.910,00 euro a carico della regione - importi rimodulati per un importo complessivo di 448.200,00 euro di cui 425.790,00 euro a carico dello Stato e 22.410,00 euro a carico della regione;

Scheda n. 16: «U.O.S.M. di Eboli (Salerno)» per un importo complessivo pari a 198.081,42 euro di cui 188.177,35 euro a carico dello Stato e 9.904,07 euro a carico della regione - stralciata e sostituita con la scheda intervento denominata «Ristrutturazione U.O.S.M. di Sarno (SA)» per un importo complessivo di 377.000,00 euro di cui 358.150,00 euro a carico dello Stato e 18.850,00 euro a carico della regione.

Vista la nota prot. n. 31675 del 6 settembre 2023 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di conoscere le risorse residue degli interventi oggetto di rimodulazione approvata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 357 del 26 settembre 2022;

Vista la nota prot. MEF - RGS - n. 234808/2023 del 29 settembre 2023, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto tecnico-finanziario sugli interventi oggetto di rimodulazione, per un importo complessivo pari a 2.598.798,54 euro di cui 2.468.858,61 euro a carico dello Stato e 129.939,93 euro a carico della Regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Ministro della salute 14 novembre 2017, è revocato per la parte relativa agli interventi della Regione Campania oggetto di rimodulazione.

Art. 2.

1. È approvata la rimodulazione degli interventi di cui al decreto dirigenziale n. 357 del 26 settembre 2022 della Regione Campania, per un importo complessivo di 2.598.798,54 euro, di cui 2.468.858,61 euro a carico dello Stato e 129.939,93 euro a carico della Regione Campania, con il seguente dettaglio:

Scheda n. 11: «S.P.D.C. presso il P.O. «L. Curtò» di Polla (Salerno)», per un importo complessivo pari a 397.352,00 euro, di cui 377.484,40 euro a carico dello Stato e 19.867,60 euro a carico della regione - sostituita con la scheda intervento denominata «Ristrutturazione UOSM di Capaccio» per un importo complessivo di 300.495,71 euro, di cui 285.470,92 euro a carico dello Stato e 15.024,79 euro a carico della regione;

Scheda n. 12: «Ristrutturazione S.I.R. «Monteoliveto Casamica» in Nocera Inferiore (SA)» per un importo complessivo pari a 579.275,17 euro, di cui 550.311,41 euro a carico dello Stato e 28.963,76 euro a carico della regione - importi rimodulati per un importo complessivo di 203.000,00 euro, di cui 192.850,00 euro a carico dello Stato e 10.150,00 euro a carico della regione;

Scheda n. 13: «Ristrutturazione SIR Villa Agnetti in Cava dei Tirreni (SA)» per un importo complessivo pari a 395.787,12 euro, di cui 375.997,76 euro a carico dello

Stato e 19.789,36 euro a carico della regione - importi rimodulati per un importo complessivo di 740.000,00 euro, di cui 703.000,00 euro a carico dello Stato e 37.000,00 euro a carico della regione;

Scheda n. 14: «Ristrutturazione S.I.R. in Salerno alla via Bastioni» per un importo complessivo pari a 530.102,83 euro, di cui 503.597,69 euro a carico dello Stato e 26.505,14 euro a carico della regione - rimodulato a parità di importo;

Scheda n. 15: «Ristrutturazione SIR Castel Ruggiero in Torre Orsaia (SA)» per un importo complessivo pari a 498.200,00 euro, di cui 473.290,00 euro a carico dello Stato e 24.910,00 euro a carico della regione e 22.410,00 euro a carico della regione - rimodulato per un importo complessivo di 448.200,00 euro, di cui 425.790,00 euro a carico dello Stato e 22.410,00 euro a carico della regione;

Scheda n. 16: «U.O.S.M. di Eboli (Salerno)» per un importo complessivo pari a 198.081,42 euro, di cui 188.177,35 euro a carico dello Stato e 9.904,07 euro a carico della regione - sostituita con la scheda intervento denominata «Ristrutturazione U.O.S.M. di Sarno (SA)» per un importo complessivo di 377.000,00 euro, di cui 358.150,00 euro a carico dello Stato e 18.850,00 euro a carico della regione.

Art. 3.

1. Il presente decreto si avvale delle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234 e 29 dicembre 2022, n. 197, 30 dicembre 2023, n. 213.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

1. La Regione Campania trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.

2. La Regione Campania dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.



Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2405

24A04906

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 11 giugno 2024.

Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all'annualità 2018, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 25-bis della citata legge n. 196/2009, così come inserito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

Visto altresì l'art. 21, comma 17, della sopracitata legge n. 196/2009, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2016, recante «Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 2016, n. 291);

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove viene

disposta la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° dicembre 2023, n. 281);

Visti il decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, registrato dalla Corte dei conti in data 20/02/2024 al n. 267, nonché il successivo decreto del 13 marzo 2024 di modifica del predetto decreto, registrato dalla Corte dei conti in data 23 aprile 2024 al n. 571;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2022, n. 304 - Supplemento Ordinario n. 44);

Vista la legge del 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

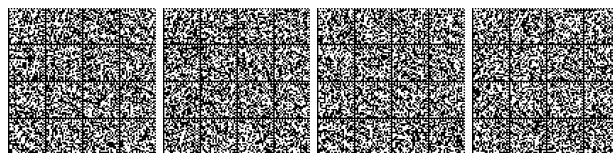
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 30 dicembre 2023, n. 303, supplemento ordinario n. 41);

Visto il decreto in data 8 gennaio 2024, con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha provveduto, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della richiamata legge n. 196/2009, all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle proprie strutture di primo livello;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto ministeriale in data 8 gennaio 2024, con il quale sono state assegnate al Dipartimento dei servizi interni e finanziari, territoriali e di vigilanza, tra le altre, le risorse relative alla Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), Programma 11.6 (Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale), Azione Promozione e sviluppo della cooperazione, Capitolo 1228 «Restituzione di somme indebitamente versate in entrata», pari a complessivi 35.000.000 di euro per l'annualità 2024.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dei servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Benedetto Mineo;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy del 17 gennaio 2024,



con il quale sono state assegnate le risorse del bilancio di previsione per l'anno 2024 ai direttori delle Direzioni generali del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato;

Considerato che, con ordinanza n. 176 del 26 gennaio 2021, il Tribunale ordinario di Roma, Seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, sussidiarietà orizzontale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 ottobre 2022, n. 42, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative indubiate, nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e, in particolare, l'art. 3, concernente la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del 16 febbraio 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2018, n. 57), recante «Riduzione del numero delle camere di

commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 219/2016;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del richiamato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, ove vengono definite le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio nel numero di 60, e si confermano le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio di cui all'allegato A), nonché si istituiscono le nuove Camere di commercio indicate nell'allegato B), entrambi parte integrante del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove viene disposto, tra l'altro, che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del 16 febbraio 2018;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede l'assoggettamento delle Camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 28 ottobre 1984, n. 720;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale di bilancio, prot. n. 22450 del 26 gennaio 2023, con la quale è stato richiesto di avviare una ricognizione interna al fine di identificare il perimetro delle Camere di commercio interessate, al fine di procedere alla richiesta della documentazione attestante il diritto al rimborso, in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2022;

Preso atto della documentazione attestante i versamenti effettuati dalle Camere di commercio, trasmessa dall'Unioncamere con nota acquisita agli atti con prot. n. 81897 del 23 marzo 2023, nonché delle successive integrazioni documentali, acquisite agli atti con prott. nn. 169435 e 169457 dell'11 maggio 2023, n. 192194 del 7 giugno 2023, e n. 22738 del 22 maggio 2024;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla competente Divisione VI - Sistema camerale- della Direzione generale servizi di vigilanza del Dipartimento dei servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che occorre procedere agli adempimenti derivanti dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2022 anche per l'anno 2018;

Accertata la disponibilità delle somme sul pertinente capitolo di spesa 1228;

Decreta:

Art. 1.

Alle Camere di commercio elencate nel sottostante Prospetto 1 è attribuito il rimborso complessivo di euro 33.012.506,16 (trentatremilionidodicimilacinquecentosei/16) per l'anno 2018, secondo la misura di seguito indicata.



Prospetto 1 - Importo rimborsi spettanti a ciascuna Camera di commercio

Camera di commercio	CONTO TESORERIA	Importo spettante 2018
Agrigento	319333	€ 81.735,08
Alessandria - Asti	320259	€ 466.961,76
Arezzo - Siena	320251	€ 426.939,78
Bari	319337	€ 676.861,10
Basilicata	320240	€ 211.164,53
Bergamo	319377	€ 971.253,69
Bologna	319387	€ 597.234,95
Brescia	319386	€ 478.677,78
Brindisi-Taranto	320836	€ 671.546,67
Cagliari - Oristano	320534	€ 598.457,50
Caltanissetta	319402	€ 126.460,82
Caserta	319374	€ 398.382,12
Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia	320728	€ 349.550,18
Chieti - Pescara	319789	€ 359.573,00
Como - Lecco	320241	€ 406.717,65
Cosenza	319359	€ 237.789,54
Cremona	319348	€ 158.483,16
Cuneo	319331	€ 263.566,96
Ferrara - Ravenna	320137	€ 358.643,88
Firenze	319368	€ 687.481,59
Foggia	319367	€ 189.448,06
Frosinone - Latina	320518	€ 389.720,58
Genova	319325	€ 740.175,05
Gran Sasso d'Italia	320538	€ 397.283,61
Irpinia Sannio	319987	€ 593.339,10
Lecce	319383	€ 560.240,29
Mantova	319319	€ 242.932,73
Marche	320252	€ 901.903,56
Milano - Monza Brianza - Lodi	320066	€ 4.052.072,92
Modena	319324	€ 725.741,65
Molise	319641	€ 169.430,61
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	320540	€ 503.626,01
Napoli	319388	€ 1.170.349,47
Nuoro	319338	€ 52.055,70
Padova	319323	€ 718.037,12
Palermo - Enna	319988	€ 249.328,33
Emilia (Parma-Piacenza-Reggio Emilia)	320139	€ 773.905,83
Pavia	319344	€ 271.296,70



Pordenone - Udine	320231	€ 732.249,93
Prato - Pistoia	320519	€ 379.882,92
Reggio Calabria	319329	€ 161.158,54
Rieti - Viterbo	320233	€ 320.503,39
Roma	319393	€ 1.925.636,93
Romagna	319946	€ 397.715,60
Salerno	319371	€ 1.055.188,24
Sassari	319354	€ 264.500,26
Sondrio	319305	€ 73.576,51
Sud Est Sicilia	319979	€ 402.960,86
Torino	319391	€ 2.998.573,32
Toscana Nord Ovest	320661	€ 555.044,23
Trapani	319364	€ 240.595,18
Umbria	320550	€ 610.430,78
Varese	319341	€ 467.566,22
Verona	319322	€ 548.490,43
Vicenza	319336	€ 650.063,76
Totale		€ 33.012.506,16

Art. 2.

Si impegna la somma complessivamente pari ad euro 33.012.506,16 (trentatremilionidodicimilacinquecentosei/16) sul capitolo 1228 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2024.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1167

24A04896

DECRETO 12 settembre 2024.

Proroga della gestione commissariale della «Dedalo società cooperativa edilizia» in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo,

a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

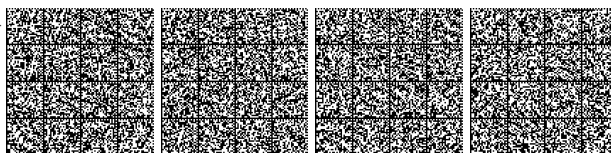
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 5/GC/2024 del 2 maggio 2024, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della «Dedalo società cooperativa edilizia», C.F. 04103140721, con sede legale in Bari (BA), ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina dell'avvocato Maria Augusta Dramisino, quale commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista la nota protocollo n. 62247 del 12 agosto 2024, con la quale l'avvocato Maria Augusta Dramisino ha trasmesso una relazione sulla situazione societaria, rappresentando le attività svolte e le criticità riscontrate, in particolare che: 1. la società non ha ancora portato a compimento lo scopo sociale poiché alcuni locali, oggetto di prenotazione da parte dei soci, non sono stati costruiti; 2. non sono state completate le opere di urbanizzazione secondaria affidate al «Consorzio Sant'Anna 2» di cui la società è consorziata e parte delle opere di urbanizzazione primaria realizzate devono essere sottoposte a collaudo; 3. la gestione sino al 2016 appare essere stata caratterizzata da scelte discrezionali e personalistiche dell'allora C.d.A.; 4. dall'analisi dei bilanci approvati negli anni dalla società è emersa sia l'inesistenza dei fondi previsti dallo statuto sia la mancata suddivisione tra spese di amministrazione e spese di gestione; 5. la documentazione contabile acquisita ha evidenziato la sussistenza di un credito della società nei confronti di tutti i soci, per oneri di gestione non versati, che necessita di una adeguata ricostruzione per poter la corretta imputazione; 6. nell'ultimo bilancio di esercizio approvato, riferito all'esercizio 2020, si è rilevata l'erroneità nella rappresentazione di molte poste; 7. la società attualmente non ha risorse attive, vanta dei crediti a titolo di risarcimento danni nei confronti di due componenti di precedenti C.d.A., per delle somme accertate con arbitrato, oltre che nei confronti dei soci per il versamento delle somme dovute, mentre presenta una ingente situazione debitoria, prevalentemente nei confronti dell'Agenzia

delle entrate; 8. i soggetti incaricati dalla società della revisione legale dei conti non hanno mosso, nel corso degli anni, alcun rilievo rispetto allo stato della contabilità ed alla sua tenuta; 9. è stata effettuata una prima ricostruzione della situazione patrimoniale ma a causa della accertata confusione nella gestione contabile non è stato possibile predisporre i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, essendo necessario controllare in modo più approfondito la veridicità dei dati contenuti nei bilanci precedenti;

Considerato che il commissario governativo sta valutando la possibilità di far ricorso a uno degli strumenti previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nello specifico alla composizione negoziata della crisi;

Preso atto del verbale dell'assemblea dei soci del 19 luglio 2024, dal quale emerge che, da un lato, la maggioranza dei soci non intenda procedere alla contribuzione dovuta per il risanamento dell'ente, dall'altro, una parte di essi ha manifestato di voler versare quanto di loro spettanza, secondo le determinazioni del commissario, per evitare le azioni esecutive che sono state preannunziate, in caso di persistenza nella sottrazione almeno del pagamento delle spese di gestione;

Considerato che risulta indispensabile effettuare tutte le verifiche per la corretta predisposizione dei bilanci di esercizio non ancora approvati e depositati;

Tenuto conto che dalla data del 3 agosto 2024 alla data del presente atto l'avvocato Maria Augusta Dramisino ha svolto le funzioni di legale rappresentante della società in regime di *prorogatio*;

Ritenuto opportuno prorogare la gestione commissariale disposta con il decreto direttoriale n. 5/GC/2024, affinché il commissario governativo porti avanti tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente o alla motivata proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

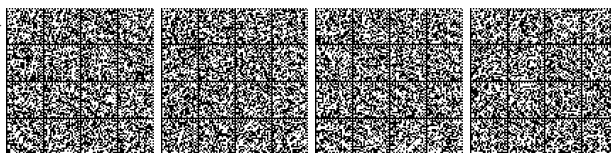
Art. 1.

La gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della «Dedalo società cooperativa edilizia», C.F. 04103140721, con sede legale in Bari (BA), è prorogata per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla data del presente decreto, salva la possibilità di ulteriore proroga ove necessario per il completamento delle attività, secondo quanto sarà rappresentato dal commissario incaricato in apposita relazione.

Art. 2.

L'avvocato Maria Augusta Dramisino (codice fiscale DRMMGS69B48A225Y) è confermata quale commissario governativo.

Il commissario governativo dovrà portare a termine i compiti affidati con il decreto direttoriale di nomina e svolgere tutte le attività ritenute congrue per la regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto illustrato nella relazione indicata in premessa.



Nello specifico dovrà: *a)* ultimare le verifiche finalizzate alla ricostruzione della situazione contabile; *b)* diffidare i soci al pagamento delle somme dovute in virtù delle previsioni dello statuto nonché delle spese di amministrazione derivanti dall'attività svolta dal commissario incaricato; *c)* agire, con i provvedimenti ritenuti più opportuni, nei confronti degli organi sociali e contabili precedentemente in carica, in caso di accertate inadempienze ai loro doveri; *d)* aprire un nuovo conto corrente presso altro istituto bancario sul quale far confluire i pagamenti dei soci che nell'assemblea del 19 luglio 2024 hanno manifestato l'interesse a finanziare la società; *e)* ove si concretizzino i presupposti, procedere a domandare la rateizzazione all'ADER; *f)* verificare le volontà dei soci prenotati per eventuali accordi con la società.

Il commissario governativo sarà, inoltre, tenuto ad informare tempestivamente questa autorità, qualora nello svolgimento dei compiti risulti evidente che la società non sia in grado di portare avanti soluzioni di composizione della crisi e quindi non vi siano alternative all'avvio della liquidazione coatta amministrativa dell'ente.

Art. 3.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A04862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 settembre 2024.

Rinegoiazione del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Galenica Senese», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 448/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;



Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della sanità del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 1995, con la quale la società Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Galenica Senese» (acqua per preparazioni iniettabili);

Vista la domanda presentata in data 19 settembre 2023, con la quale la società Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Galenica Senese» (acqua per preparazioni iniettabili);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta dell'8-10 novembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 30 del 17 luglio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI GALENICA SENESE (acqua per preparazioni iniettabili) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«solvente per uso parenterale» 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 029824024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,19;

«solvente per uso parenterale» 1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 029824048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,23;

«solvente per uso parenterale» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 029824051 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,28.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Galenica Senese» (acqua per preparazioni iniettabili) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04844



DETERMINA 5 settembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eliquis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 458/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping».

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano».

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».

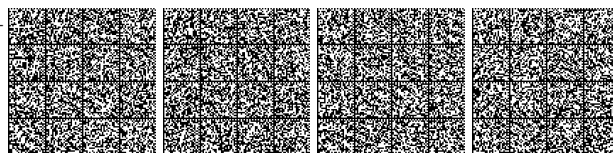
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 46/2015 del 26 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2015 e la determina n. 588 del 13 maggio 2025, «Rettifica e corrigendum delle indicazioni alla determina UAE n. 46 del 26 gennaio 2015», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 1° giugno 2015, relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 041225145;

Vista la determina AIFA n. 541/2012 dell'8 agosto 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198, del 25 agosto 2012, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Eliquis" (apixaban), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea», relativamente alle confezioni con codice A.I.C. numeri 041225020, 041225032, 041225057, 041225018 e 041225044;

Vista la determina AIFA n. 292/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 28 marzo 2013,



recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano - nuove confezioni di farmaci precedentemente autorizzati con procedura centralizzata», relativamente alle confezioni con codice A.I.C. numeri 041225095, 041225069, 041225071 e 041225083;

Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 2023 con la quale la società Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Eliquis» (apixaban);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 marzo 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 e 30 ottobre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifico-economica nella seduta del 14-17 maggio 2024;

Vista la delibera n. 23 del 19 giugno 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Vista la determina AIFA n. 385/2023 del 5 ottobre 2023, recante «Istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 394/2023 del 13 ottobre 2023, recante «Sospensione degli effetti della determina n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 01/2024 del 2 gennaio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta Nota alla data del 9 aprile 2024;

Vista la determina AIFA n. 81/2024 del 29 marzo 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta Nota alla data del 9 luglio 2024;

Vista la determina AIFA n. 101/2024 del 5 luglio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta Nota alla data del 6 ottobre 2024;

Considerato che fino al 6 ottobre 2024 per tutti i farmaci denominati NAO restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ELIQUIS (apixaban) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio.

prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età = 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA = II).

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti.

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 041225145/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 32,90. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,30. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«2,5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 20 compresse - A.I.C. n. 041225020/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 23,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,78. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«2,5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 60 compresse - A.I.C. n. 041225032/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 70,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 116,35. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limi-



tatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 60 compresse - A.I.C. n. 041225095/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 70,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 116,35. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«2,5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 100 x 1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 041225057/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 117,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 193,92. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«2,5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 10 compresse - A.I.C. n. 041225018/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,75. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,39. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 10 compresse - A.I.C. n. 041225069/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,75. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,39. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«2,5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 60 x 1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 041225044/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 70,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 116,35. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 20 compresse - A.I.C. n. 041225071/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 23,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,78. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

«5 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PVC/PVDC/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 041225083/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 65,80. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 108,60. Nota AIFA: 97 limitatamente all'indicazione: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età = 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA)»; 101 limitatamente all'indicazione: «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»;

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

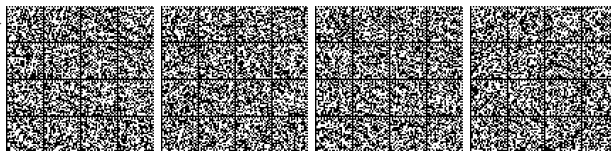
La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Fino alla data del 7 ottobre 2024, prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche



alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

Fermo quanto sopra previsto relativamente all'applicazione della Nota 101, la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eliquis» (apixaban) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. numeri 041225095, 041225145, 041225069, 041225071 e 041225083: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri individuati dalle regioni (RRL);

per le confezioni con A.I.C. numeri 041225018, 041225020, 041225032, 041225057, 041225044: Limitatamente all'indicazione terapeutica: «prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra (RRL);

Limitatamente all'indicazione terapeutica: «trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti (vedere paragrafo 4.4 per i pazienti con EP emodinamicamente instabili)»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL);

per tutte le confezioni, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (classe NYHA $\geq$ II)»: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04845

DETERMINA 5 settembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Symtuza», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 471/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

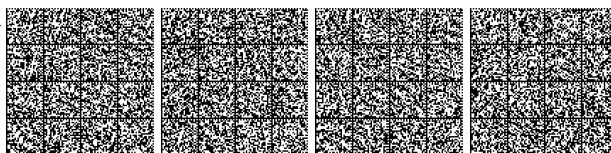
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;



Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1929/2017 del 22 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286, del 7 dicembre 2017, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano – approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2022 con la quale la società Janssen-Cilag INTERNATIONAL N.V. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Symtuza» (darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 luglio 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'8 aprile 2024;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 14-17 maggio 2024;

Vista la delibera n. 23 del 19 giugno 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale SYMTUZA (darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamide) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Symtuza» è indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a dodici anni e con peso corporeo di almeno 40 kg).

L'analisi del genotipo deve guidare l'utilizzo di «Symtuza» (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Confezione: «800 mg/150 mg/200 mg/10 mg compressa rivestita con film uso orale» flacone (HDPE) 30 compresse – A.I.C. n. 045660014/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.000,32 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.650,93.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Symtuza» (darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).



Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04846

DETERMINA 5 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tecvayli», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 473/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta

Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

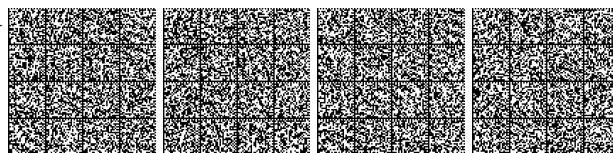
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;



Vista la determina AIFA n. 203/2022 del 23 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 283 del 3 dicembre 2022 e la determina AIFA n. 1/2024 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024 recanti classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teclistamab, «Tecvayli»;

Vista la domanda presentata in data 5 marzo 2024 con la quale la società Janssen-Cilag International N.V ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tecvayli» (teclistamab) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 050296019/E e 050296021/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica economica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 30 del 17 luglio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TECVAYLI (teclistamab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: TECVAYLI in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, compresi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano evidenziato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaoncino (vetro) 3 ml» 1 flaoncino - A.I.C. n. 050296019/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 904,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.493,58;

«90 mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaoncino (vetro) 1,7 ml» 1 flaoncino - A.I.C. n. 050296021/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.615,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.617,22.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Tecvayli», a base di teclistamab per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Tecvayli in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, compresi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano evidenziato progressione della malattia durante l'ultima terapia».

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web <https://registri.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tecvayli» (teclistamab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04847



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 19 settembre 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717 Norme per l'arte negli edifici pubblici»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale dell'avv. Roberto Molteni sito in via Previati n. 25 - 23900 Lecco - email: fondazioneartecontemporanea@gmail.com

24A05013

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative alla misura «Giovani diplomati» di cui al decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024.

Si rende noto che con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare n. 428460, datato 10 settembre 2024, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative alla misura «Giovani diplomati» di cui al decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35986, a partire dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2024 e fino alle ore 12,00 del 31 ottobre 2024.

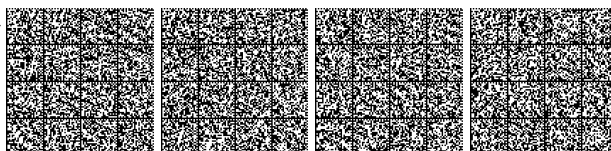
Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20978>

24A04897

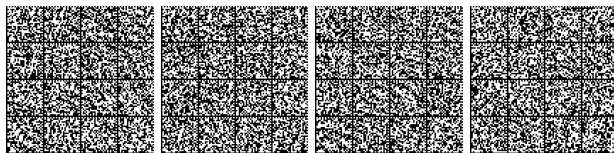
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-221) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

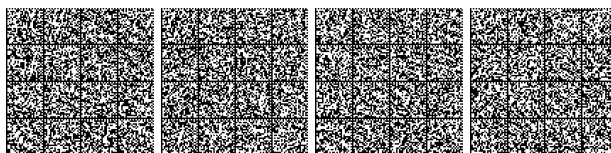
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

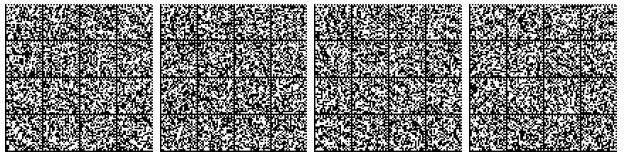
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

